

1^a SERIE SPECIALE

DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale Gruppo 1 (70%)

Anno 134° — Numero 27

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 giugno 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 288. Sentenza 11-24 giugno 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione - Regione Calabria - Carica di consigliere - Sospensione per condanna penale anche non definitiva - Mancata considerazione della fattispecie penale relativamente al tentativo e alla consumazione del reato - Richiamo alla giurisprudenza della Corte e della Cassazione in materia - Equiparazione *quoad poenam* tra delitti consumati e tentati senza lesione del principio di eguaglianza - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Non fondatezza.

[Legge 19 marzo 1990, n. 55, artt. 15, primo comma, lett. *b*), e 4-*bis*, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16].

(Cost., art. 3)

Pag. 11

n. 289. Sentenza 11-24 giugno 1993.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Caccia - Regioni Emilia-Romagna, Valle d'Aosta e Sardegna - Limitazione all'attività venatoria su tutto il territorio nazionale per un periodo di otto giorni - Intervento del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Potere di emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti per la tutela dell'ambiente - Lesione della potestà legislativa ed amministrativa delle regioni - Non spettanza allo Stato - Annullamento dell'ordinanza 5 gennaio 1993 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

» 15

n. 290. Sentenza 11-24 giugno 1993.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione - Regione Sardegna e Repubblica Ceca - Dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale - Atto invasivo di competenza riservata allo Stato in ordine alla politica estera ed alla stipulazione di accordi internazionali - Difetto di intesa o consenso dello Stato - Non spettanza alla regione autonoma della Sardegna - Annullamento della dichiarazione sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992

» 21

n. 291. Ordinanza 11-24 giugno 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. presso la pretura - Opposizione alla richiesta di archiviazione - Provvedimento a norma dell'art. 554, secondo comma, del c.p.p. - Esclusione della convocazione delle parti per l'udienza camerale - Disparità di trattamento tra la persona indagata e la persona offesa dal reato - Identica questione già dichiarata infondata dalla Corte (sentenza n. 123/1993) - Manifesta infondatezza.

(Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, art. 156, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 23

n. 292. Ordinanza 11-24 giugno 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Soggetti affetti da infezione da HIV - Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena - Impugnazione di norma non convertita in legge - Manifesta inammissibilità.

(C.P., art. 146, n. 3, aggiunto dall'art. 4 del d.-l. 12 novembre 1992, n. 431; d.-l. 12 gennaio 1993, n. 3, art. 12).

(Cost., artt. 2; 3, 27, terzo comma, 32, primo comma, e 111).

Pag. 25

n. 293. Ordinanza 11-24 giugno 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Minori - Interruzione volontaria della gravidanza - Giudice tutelare - Richiesta - Assenso anche di uno solo dei genitori - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 196/1987 e ordinanza n. 463/1988) - Funzione del giudice tutelare quale strumento di garanzia circa la effettiva consapevolezza della scelta della minore - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 4, 5 e 12).

(Cost., art. 2)

» 27

n. 294. Ordinanza 11-24 giugno 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) - Istanza di rimborso - Ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'intendenza di finanza - Trattamenti di pensione corrisposta al personale del pubblico impiego relativamente alla riliquidazione delle denunce dei redditi per gli anni 1988 e 1989 - Abbattimento al 60% della base imponibile - Esclusione - Richiamo alla ordinanza istruttoria della Corte del 22 maggio 1992 - Differenziazione del regime giuridico degli assegni vitalizi dovuti ai parlamentari cessati dalla carica da quello delle pensioni ordinarie spettanti ai pubblici dipendenti collocati a riposo - Pregiudizialità della valutazione della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 - Necessità di sollevare incidentalmente tale questione di legittimità - Disposizioni della trattazione della questione innanzi alla medesima Corte costituzionale.

(Legge 27 aprile 1989, n. 154, art. 2, comma sesto-bis).

(Cost., artt. 3 e 53, primo comma)

» 29

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 331. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 16 marzo 1993.

Processo penale - Indagini preliminari - Possibilità per il p.m. di procedere ad ulteriori indagini dopo la richiesta di rinvio a giudizio - Lamentata omessa previsione di un termine per l'adempimento dell'obbligo di trasmissione al g.i.p. della documentazione di tali atti - Compressione del diritto di difesa - Questione consequenziale - Indagini preliminari - Atti compiuti dal p.m. dopo la richiesta di rinvio a giudizio - Mancata trasmissione immediata - Denunciata possibilità di presentare tali atti direttamente all'udienza preliminare - Conseguente limitazione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, artt. 419 e 421, terzo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma).

Pag. 33

n. 332. Ordinanza della Corte dei conti del 12 febbraio 1993.

Pensioni - Dipendenti civili e militari dello Stato, collocati in quiescenza tra il 1° giugno 1977 e il 1° gennaio 1979 - Mancata previsione dei benefici retributivi, ai fini pensionistici, previsti per il personale collocato a riposo a decorrere dal 1° gennaio 1979 - Disparità di trattamento di situazioni identiche in base al mero elemento temporale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 504/1988 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norma analogo contenuto concernente gli insegnanti.

(D.-L. 6 giugno 1981, n. 283, art. 26, convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432).

(Cost., art. 3)

Pag. 39

n. 333. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia del 16 gennaio 1992.

Impiego pubblico - Dipendenti dell'Università degli studi di Catania appartenenti all'area funzionale delle biblioteche, collocati nella settima ed ottava qualifica funzionale Partecipazione del personale in questione a concorsi interni per il passaggio alla prima ed alla seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche - Previsione tra i requisiti richiesti per la partecipazione a detti concorsi del diploma di laurea, non richiesto per i dipendenti inquadrati nella settima ed ottava qualifica funzionale appartenenti all'area amministrativo-contabile, i quali possono accedere alla qualifica superiore mediante scrutinio per merito comparativo - Ingiustificato deterioro trattamento del personale dell'area funzionale delle biblioteche rispetto al personale dell'area funzionale amministrativo-contabile, a parità di qualifica ed anzianità di servizio, con conseguente incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 29 gennaio 1986, n. 23, art. 22).

(Cost., artt. 3 e 97).

» 41

n. 334. Ordinanza del pretore di Latina del 12 febbraio 1993.

Fiscalizzazione degli oneri sociali - Sgravi fiscali per le imprese esercenti attività industriali operati dall'I.N.P.S. in base alla legge n. 88/1989 - Mancata previsione del mantenimento di tutti gli inquadramenti in atto bensì solo di quelli derivanti da leggi speciali - Conseguente perdita di detti benefici per le imprese (nelle fattispecie: impresa di pulizie di stabili, opifici, uffici) inquadrate nel diverso settore terziario - Ingiustificata disparità di trattamento di imprese esercenti identica attività economica in base al mero elemento temporale dell'inquadramento - Incidenza sul principio della libertà di iniziativa economica.

(Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 41).

» 44

n. 335. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lucca del 15 marzo 1993.

Processo penale - Imputato non imputabile per infermità mentale - Preclusione ad emettere sentenza di non luogo a procedere a seguito della sentenza n. 41/1993 - Lamentata omessa previsione di tale possibilità in caso di evidenza della responsabilità dell'imputato - disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Ingiustificata limitazione della funzione giurisdizionale.

(C.P.P. 1988, art. 129).

(Cost., artt. 3 e 101)

» 46

n. 336. Ordinanza del tribunale di Vibo Valentia del 7 aprile 1993.

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Violazione del diritto di difesa, per non potere l'indagato di tale reato, avvalersi della facoltà di non rispondere (essendo obbligato a fornire giustificazione del possesso dei beni) e del principio di presunzione di innocenza.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*, secondo comma, modificato dal d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14, art. 5, e dal d.-l. 23 marzo 1993, n. 73).

(Cost., artt. 3, 24 e 27)

Pag. 48

n. 337. Ordinanza del tribunale di Vibo Valentia del 7 aprile 1993.

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Violazione del diritto di difesa, per non potere l'indagato di tale reato, avvalersi della facoltà di non rispondere (essendo obbligato a fornire giustificazione del possesso dei beni) e del principio di presunzione di innocenza.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*, secondo comma, modificato dal d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14, art. 5, e dal d.-l. 23 marzo 1993, n. 73).

(Cost., artt. 3, 24 e 27)

» 50

n. 338. Ordinanza del tribunale di Vibo Valentia del 16 aprile 1993.

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Violazione del diritto di difesa, per non potere l'indagato di tale reato, avvalersi della facoltà di non rispondere (essendo obbligato a fornire giustificazione del possesso dei beni) e del principio di presunzione di innocenza.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*, secondo comma, modificato dal d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14, art. 5, e dal d.-l. 23 marzo 1993, n. 73).

(Cost., artt. 3, 24 e 27)

» 52

n. 339. Ordinanza della corte d'appello di Torino del 19 febbraio 1993.

Processo penale - Procedimenti speciali - Rito abbreviato - Lamentata preclusione per il p.m. di appellare le sentenze di condanna anche in caso di ritenuta incongruità della pena - Richiesta di impugnazione incidentale nel caso in cui l'imputato abbia proposto appello - Violazione della parità processuale delle parti - Lesione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale e del doveroso esercizio della potestà punitiva dello Stato.

(C.C.P. 1988, artt. 443 e 595).

(Cost., artt. 3 e 112).

» 54

n. 340. Ordinanza del tribunale di Ravenna del 15 aprile 1993.

Lavoro (rapporto di) - Lavoro marittimo - Ritenuta inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 (in virtù del quale il contratto di lavoro a tempo determinato si considera a tempo indeterminato ove il rapporto di lavoro prosegue dopo la scadenza del termine fissato) - Prospettata violazione del principio di uguaglianza - (Questione riproposta dallo stesso giudice rimettente dopo che la precedente questione è stata dichiarata dalla Corte con ordinanza n. 21/1993 manifestamente inammissibile mancando nella precedente ordinanza di rimessione la necessaria motivazione in ordine alla rilevanza).

(Legge 18 aprile 1962, n. 230, art. 2, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 325 e 326)

Pag. 57

n. 341. Ordinanza del tribunale di Ravenna del 15 aprile 1993.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni derivanti da reato del datore di lavoro - Diritto del lavoratore infortunato o dei suoi aventi causa, nei confronti delle persone civilmente responsabili, al risarcimento del danno morale solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare della indennità corrisposta dall'I.N.A.I.L. e sempre che quest'ultimo possa esercitare l'azione di regresso contro le persone civilmente responsabili anche per le somme da questo dovute a titolo di risarcimento del danno morale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 356 e 485 del 1991.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10, sesto e settimo comma, e 11, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 2, 32 e 38)

» 59

n. 342. Ordinanza della pretura di Brescia, sezione distaccata di Chiari, del 30 aprile 1991.

Reati e pene - Allontanamento dal luogo di arresto domiciliare - Rientro volontario - Lamentata impossibilità di applicazione dell'attenuante prevista per l'analogo reato di evasione (costituzione in carcere) - Disparità di trattamento.

(C.P., art. 385, quarto comma).

(Cost., art. 3)

» 61

n. 343. Ordinanza del pretore di Brescia del 21 aprile 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Crediti per retribuzione in caso di insolvenza del datore di lavoro - Obbligo del Fondo di garanzia gestito dall'I.N.P.S. di sostituirsi al datore di lavoro insolvente nel pagamento delle tre ultime mensilità di retribuzione del lavoratore, a decorrere dall'entrata in vigore della norma impugnata - Mancata previsione della sussistenza dell'obbligo in questione anche per il periodo anteriore a detta data - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.

(D.-L. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2, sesto comma).

(Cost., art. 3)

» 62

n. 344. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 15 marzo 1993.

Impiego pubblico - Dipendenti militari dello Stato - Perdita del grado e automatica decadenza dal servizio permanente effettivo a seguito di condanna penale passata in giudicato - Omessa previsione di procedimento disciplinare - Irrazionalità della norma impugnata e violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'eguale trattamento degli amministratori pubblici (solo per i quali originariamente era prevista la sanzione della decadenza) e dei pubblici dipendenti (ai quali la sanzione è stata estesa mediante rinvio) nonostante la diversità di rapporto con la p.a. (servizio onorario per i primi e rapporto di servizio per i secondi) - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 971/1988.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15-*septies* e *octies*, aggiunto dalla legge del 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma).

» 65

n. 345. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Liguria del 21 ottobre 1992.

Impiego pubblico - Dipendenti civili dello Stato - Decadenza dal servizio a seguito di condanna penale passata in giudicato - Omessa previsione di procedimento disciplinare per graduare la sanzione amministrativa alla gravità del reato - Irrazionalità della norma impugnata che sotto diverso *nomen iuris* reintroduce, secondo il giudice *a quo*, l'istituto della destituzione automatica dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 971/1988.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1, comma quarto-*octies*).•

(Cost., art. 3)

Pag. 69

n. 346. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Torino del 20 novembre 1992.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Rendite vitalizie corrisposte a *ex* parlamentari ed *ex* giudici della Corte costituzionale - Assoggettamento ad imposta in percentuale ridotta (60%) - Mancata previsione di eguale trattamento per le pensioni corrisposte al personale del pubblico impiego - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio di capacità contributiva.

(D.-L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 2-*bis*, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154).

(Cost., artt. 3 e 53).

» 72

n. 347. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Torino dell'8 novembre 1991.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Rendite vitalizie corrisposte a *ex* parlamentari e categorie equiparate - Assoggettamento ad imposta in percentuale ridotta (60%) - Mancata previsione di eguale trattamento per tutti gli altri pensionati - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio di capacità contributiva.

(Legge 27 aprile 1989, n. 154, art. 2, comma 6-*bis*).

(Cost., artt. 3 e 53):

» 73

n. 348. Ordinanza del pretore di Perugia del 29 aprile 1993.

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Operatività di diritto in caso di trattative senza esito, per un nuovo canone - Impossibilità per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessità propria - Lesione dei principi di tutela della proprietà privata.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 11, comma 2-*bis*, e legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., art. 42)

» 74

n. 349. Ordinanza del pretore di Genova dell'11 maggio 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Assistenza al figlio nel primo anno di vita - Padre e madre lavoratori - Diritto all'astensione facoltativa dal lavoro per i primi sei mesi - Estensione al padre, lavoratore subordinato, in alternativa alla madre, solo se anche la madre è lavoratrice subordinata e non se, invece, è (come nel caso) lavoratrice autonoma - Disparità di trattamento basata sul sesso - Deteriore trattamento delle lavoratrici autonome rispetto a quelle subordinate - Violazione dei principi di protezione della famiglia, dell'infanzia e della maternità anche nel lavoro.

(Legge 9 dicembre 1977, n. 907, art. 7).

(Cost., artt. 3, 29, secondo comma, 30, 31, secondo comma, e 37)

Pag. 75

n. 350. Ordinanza del pretore di Firenze del 1° aprile 1993.

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Testimonianze rilevanti ai fini del giudizio - Testi indiziati del reato di falsa testimonianza - Obbligo di immediata trasmissione degli atti al p.m. - Lamentata omessa previsione della facoltà per il giudicante di sospendere il procedimento in attesa dell'esito del giudizio di falsità - Denunciata impossibilità di corretto esercizio della funzione giurisdizionale.

(C.CP. 1988, art. 207, secondo comma).

(Cost., art. 101)

» 77

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla ordinanza del tribunale di Trani n. 222 del 30 giugno 1992. (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1^a serie speciale n. 21 del 19 maggio 1993).

Pag. 80

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 288

*Sentenza 11-24 giugno 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Regione - Regione Calabria - Carica di consigliere - Sospensione per condanna penale anche non definitiva - Mancata considerazione della fattispecie penale relativamente al tentativo e alla consumazione del reato - Richiamo alla giurisprudenza della Corte e della Cassazione in materia - Equiparazione *quoad poenam* tra delitti consumati e tentati senza lesione del principio di eguaglianza - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Non fondatezza.****(Legge 19 marzo 1990, n. 55, artt. 15, primo comma, lett. b), e 4-bis come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, così come modificato dall'art. 1, commi 1, lett. b, e 4-bis, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 — *rectius*, dell'art. 15, commi 1, lett. b, e 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 — (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1992 dal TAR della Calabria sul ricorso proposto da Tursi Prato Giuseppe contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Tursi Prato Giuseppe, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 maggio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi l'avvocato Mauro Leporace per Tursi Prato Giuseppe e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 14 luglio 1992, il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale «dell'art. 15 legge 19 marzo 1990, n. 55, così come modificato dall'art. 1, commi 1, lett. b) e 4-bis, della legge 18 gennaio 1992, n. 16» (*rectius*, dell'art. 15, commi 1, lett. b, e 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, così come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16), «nella parte in cui, per le ipotesi di reato ivi descritte, viene determinata la sospensione dalle cariche pubbliche elettive pure ivi elencate dei soggetti che abbiano riportato condanna penale anche non definitiva, senza che al riguardo venga operata alcuna distinzione, in relazione alle fattispecie penali previste, fra condanne per reato tentato e condanne per reato consumato».

Il giudice remittente premette che il ricorrente, eletto consigliere della Regione Calabria a seguito delle consultazioni del giugno 1990, ha impugnato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 giugno 1992 con il quale è stata disposta — in applicazione delle norme sopra menzionate — la sua sospensione dalla predetta carica per essere stato condannato (con sentenza del Tribunale di Cosenza) alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per il reato di tentata concussione (sentenza avverso la quale il ricorrente ha proposto appello, giudizio tuttora pendente).

Ciò posto, l'art. 1 della legge n. 16 del 1992 sancisce al primo comma l'impossibilità di essere candidati alle elezioni amministrative — e comunque di ricoprire talune cariche elettive, fra le quali quella di consigliere regionale, rilevante nel caso di specie — per coloro che abbiano riportato condanna penale, anche non definitiva, per delitti fra i quali è ricompresa la fattispecie di cui all'art. 317 del codice penale (concussione); statuendosi al successivo comma 4-*bis* che, ove alcuna delle condizioni di cui al comma 1, intervenga dopo l'elezione o la nomina, essa «comporta l'immediata sospensione dalle cariche sopra indicate».

Riveste dunque fondamentale importanza — prosegue il remittente — la problematica della interpretabilità o meno delle fattispecie criminose previste dal legislatore non soltanto con riguardo alle ipotesi di reato consumato, bensì anche a quelle di tentativo.

Per quanto riguarda il tenore letterale della norma *de qua*, si rileva come alla elencazione dei riferimenti codicistici recanti l'individuazione delle *figurae criminis* per le quali il legislatore ha ritenuto applicabile la misura sospensiva sopra ricordata sia del tutto estranea la esplicitazione del «tentativo» (e della relativa coordinata normativa, rappresentata dall'art. 56 del codice penale).

Il Collegio remittente afferma tuttavia di essere ben consapevole della intrinseca fragilità argomentativa rappresentata da un *iter* logico unicamente svolgentesi attorno al rilevato dato testuale. Ed anzi osserva che è proprio la letterale non riscontrabilità, accanto alle figure che rappresentano lo stadio consumativo del reato, anche delle fattispecie di tentativo, a far ritenere possibile (e, nel caso in esame, a valutare come positivamente realizzatasi) un'operazione di «apertura» del contenuto della norma, idonea a ricomprendervi anche le fattispecie criminose non perfezionate: con conseguente omogenea irrogabilità della misura affittiva (sospensione dalla carica elettiva) a fronte di presupposti penali (sia pur di accertata consistenza, ma pur sempre) di diversa gravità, alla quale accederebbe la violazione del fondamentale principio di eguaglianza, sancito all'art. 3 della Costituzione.

Il TAR, dopo aver richiamato le argomentazioni svolte dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nel rimettere alla Corte Costituzionale — con ordinanza n. 15 del 29 giugno 1984 — la questione di legittimità dell'art. 85, lett. a) parte seconda, del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (nella parte in cui era prevista la destituzione del pubblico dipendente a seguito di condanna in sede penale, senza distinguere a seconda che si fosse trattato di condanna per un delitto tentato o consumato), ribadisce in particolare la configurazione del tentativo in termini di alterità rispetto alle fattispecie criminose in ordine alle quali, di volta in volta «aderendo» la norma *ex* art. 56 del codice penale (e per l'effetto venendosi a delineare un'ipotesi complessa risultante dalla combinazione di distinte previsioni), viene appunto ad assumere giuridico rilievo — e concreta attitudine sanzionatoria — la fattispecie del delitto tentato.

Va poi osservato — prosegue il giudice *a quo* — come la punibilità stessa del delitto tentato non possa comprendersi disgiuntamente dalla volontà del legislatore di reprimere comportamenti che, lungi dal rappresentare una fattispecie direttamente lesiva per l'ordinamento, si configurano invece quali evidenze di mero pericolo (e, quindi, di sola accentuata probabilità di attitudine lesiva), senza che si sia ritenuta necessaria (ai fini della irrogazione di una pur attenuata pena) la ricorrenza di quell'evento che pienamente integra la consumazione del reato.

Tale ragionamento — e, con esso, la evidente distinguibilità a livello stesso di allarme o danno sociale conseguente alla commissione di fattispecie delittuose — necessariamente induce l'esigenza di differenziazione del reato consumato da quello (semplicemente) tentato: laddove tale necessità è stata evidentemente ritenuta dal legislatore penale, irragionevole si manifesterebbe la *reductio ad unum* operabile attraverso l'omogeneizzazione di condotte che, diversificandosi quanto alla percorrenza dell'*iter* consumativo (o di perfezionamento della fattispecie) risultino egualmente idonee a condurre a medesime conseguenze affittive.

Brevi considerazioni vanno infine condotte — conclude il remittente — in relazione alla peculiarità affittiva recata dalle disposizioni in esame.

Con esse, infatti, viene ad operarsi una pratica «sterilizzazione» (ancorché non necessariamente definitiva) del mandato elettivo dai cittadini conferito mediante lo svolgimento di libere elezioni.

La gravità dell'atto che determina la sospensione dalla carica di un rappresentante elettivo della collettività, da questa democraticamente e liberamente designato in seno al Consiglio regionale, non può trovare conforto che nel ristretto e tassativo ambito discrezionalmente disegnato dal legislatore a presidio di superiori pubblici interessi che appunto consentono di disporre la misura della temporanea inibizione allo svolgimento della funzione pubblica elettiva.

Se pertanto l'assimilabilità di conseguenze sanzionatorie si dimostra irragionevole e lesiva del principio di trattamento paritario ove conseguente ad accertate responsabilità penali per reati consumati o (solamente) tentati, rincarata valenza di opinabilità, sotto il profilo della legittimità costituzionale, riveste una siffatta (consentita) applicazione affittiva ove con essa si vengano ad incidere, in maniera così accentuata e pervasiva, i diritti di elettorato attivo e passivo.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della questione.

In primo luogo, osserva l'Avvocatura dello Stato, la questione è inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto dinanzi al TAR remittente è stato chiesto l'annullamento del d.P.C.M. che avrebbe «sospeso» il ricorrente dalla carica: la sospensione, però, non è conseguita al decreto in parola, ma direttamente al verificarsi dei presupposti di legge. Quando, pertanto, l'interessato agisce in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto a conservare la carica rivestita, agisce a tutela di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

La questione è, comunque, ad avviso dell'Avvocatura, manifestamente infondata.

La tesi del giudice remittente si fonda tutta sul presupposto che la sospensione (e poi la decadenza) di cui all'art. 1 della legge n. 16, 1992 abbia natura sanzionatoria in relazione a comportamenti di rilevanza penale, elencati al primo comma, per i quali l'autore sia stato riconosciuto colpevole in sede giudiziaria.

Ciò non è esatto.

Le ipotesi previste nella norma in questione prevedono casi di non «candidabilità» (e quindi, in definitiva, nuovi casi di ineleggibilità) che il legislatore ha ritenuto di configurare in relazione al fatto che l'aspirante candidato abbia subito condanne o misure di prevenzione per delitti connotati da una specifica capacità criminale e/o di particolare gravità (cfr. sent. n. 407/1992).

Si tratta, in sostanza, di «qualifiche negative» o «requisiti negativi» che il legislatore ha ritenuto di individuare come cause ostative finanche alla partecipazione alla competizione elettorale: ovvio che, se seguono alla elezione, devono logicamente tradursi in decadenza dalle cariche conseguite (la sospensione, per suo verso, non è altro che la cautela affinché chi ha subito condanne non definitive non continui a svolgere le funzioni connesse alla carica di cui è titolare, in attesa del provvedimento definitivo).

La decadenza (e la preordinata sospensione), dunque, non hanno natura di sanzione amministrativa che consegue al riconoscimento giudiziale di colpevolezza in relazione a talune ipotesi delittuose, bensì costituiscono una nuova categoria di cause di ineleggibilità, che se sopravvengono alla elezione, si trasformano in cause di decadenza.

La ragione cui si è ispirato il legislatore nel delineare la nuova categoria della «non candidabilità» è quella di impedire che gli organi di governo delle amministrazioni locali siano «occupati» da personaggi che abbiano conseguito condanne penali che rivestano particolare qualificazione negativa, rilevando una capacità criminale che potrebbe mettere in pericolo il regolare funzionamento degli organi medesimi.

Sotto questo profilo, dunque, non interessa che i reati contemplati dal primo comma dell'art. 1 in esame siano equiparabili quanto a gravità — dato che per tutti è prevista la non candidabilità e quindi la decadenza ove la condanna segue all'elezione —, quanto piuttosto, non avendo la non candidabilità o la decadenza natura sanzionatoria, che essi rivelino, a prescindere dalla loro gravità, una capacità criminale tale che, a giudizio del legislatore, il soggetto non debba neppure partecipare alla competizione elettorale o comunque non debba essere eletto, e se eletto, debba essere automaticamente privato della titolarità della carica, in modo tale da evitare il pericolo che l'azione amministrativa possa essere inquinata dalle sue pericolose inclinazioni a delinquere.

In questa prospettiva è di assoluta evidenza come il peculatore, il malversatore, il corruttore o il corrotto ecc. assolutamente in nulla differiscono da chi abbia tentato di peculare, malversare, corrompere ecc., ma sia stato impedito dal portare a termine il suo disegno criminoso da un intervento esterno.

Quindi, non irragionevole trattamento eguale di due situazioni diverse, ma, al contrario, del tutto ragionevole trattamento eguale di due situazioni che non differiscono.

Osserva, infine, l'Avvocatura dello Stato che l'interesse della collettività a vedere eliminata sul nascere ogni possibilità di inquinamento dell'azione degli organi di governo locali supera di gran lunga l'interesse degli elettori a vedersi rappresentati dai propri eletti. E poi, e soprattutto, è da ritenere che il legame fiduciario fra il corpo elettorale e gli eletti viene meno nel momento in cui questi manifestino una capacità criminale tale da tradire la fiducia ottenuta e da compromettere il corretto funzionamento dell'amministrazione pubblica.

3. — Si è costituito in giudizio il ricorrente nel giudizio *a quo* Tursi Prato Giuseppe, osservando principalmente che l'interpretazione data dal giudice remittente alla norma denunciata di incostituzionalità non può essere condivisa.

Invero la mancata esplicita previsione del reato tentato nella elencazione dei reati che legittimano la sospensione dalla carica elettiva impedisce che si possa ritenere compresa in detta elencazione la figura del tentativo. È noto, infatti, che dalla combinazione della norma generale sul tentativo (art. 56 del codice penale) con le singole norme inculpatrici speciali derivano figure di reato (quelle appunto dei reati tentati) nuove ed autonome rispetto a quelle dei reati consumati. Figure nuove ed autonome a cui, pertanto, non si estendono automaticamente gli effetti giuridici sfavorevoli previsti dall'ordinamento con esplicito richiamo alle sole ipotesi di reato consumato, a meno di espressa contraria previsione, certamente necessaria in presenza di norme di stretta interpretazione qual è quella in esame.

Per contro, conclude la difesa della parte privata, la diversa tesi secondo cui anche la condanna non definitiva per il reato tentato legittimerebbe l'automatica sospensione da consigliere regionale, renderebbe palesemente fondata la questione di costituzionalità di cui si tratta, in quanto verrebbe il legislatore ad equiparare, nell'adozione di un identico provvedimento affittivo così grave (e di dubbia costituzionalità sotto altri profili), soggetti responsabili (*rectius* presumibilmente responsabili) di comportamenti considerati dall'ordinamento di gravità assai diversa.

4. — In una successiva memoria, la parte privata contesta innanzitutto la eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato, e, quanto al merito, ribadisce le argomentazioni svolte nell'atto di costituzione.

Considerato in diritto

1. Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1, lett. *h*), e 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16), nella parte in cui dette norme prevedono l'immediata sospensione dalla carica elettiva ricoperta dei soggetti che abbiano riportato, dopo l'elezione, condanna non definitiva per alcuni delitti specificamente indicati, «senza che al riguardo venga operata alcuna distinzione, in relazione alle fattispecie penali previste, fra condanne per reato tentato e condanne per reato consumato».

Ad avviso del remittente, le norme impugnate violano il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), in quanto irrazionalmente parificano, assoggettandole alla identica conseguenza della automatica adozione del provvedimento di sospensione dalla carica, situazioni indubbiamente differenziate, essendo evidente la «alterità» e minore gravità delle fattispecie di reato (*rectius* delitto) tentato rispetto alle corrispondenti fattispecie di reato consumato, come si evince dal fatto che lo stesso legislatore penale ha previsto per le prime una norma di carattere generale (art. 56 del codice penale) che, di volta in volta «aderendo» alle varie ipotesi criminose tipiche, dà luogo ad una figura complessa ed autonoma con pena diminuita.

Tale denunciata equiparazione appare, poi, conclude il remittente, ancor più irragionevole nei casi in cui, come in quello sottoposto al suo giudizio, il provvedimento di sospensione colpisce soggetti titolari di cariche elettive di diretta investitura popolare.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato un'eccezione di inammissibilità, basata sull'asserito difetto di giurisdizione del TAR remittente: ad avviso dell'Avvocatura dello Stato l'impugnato provvedimento di sospensione ha natura meramente dichiarativa e il ricorrente agisce a tutela di un diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

L'eccezione va rigettata.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dall'autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità rispetto a quello principale discende che, in sede di verifica dell'ammissibilità della questione, la Corte medesima può rilevare il difetto di giurisdizione soltanto nei casi in cui questo appaia macroscopico, così che nessun dubbio possa aversi sulla sua sussistenza (cfr., da ultimo, sent. n. 163 del 1993 e precedenti ivi richiamati). Ora, non può ritenersi che nella fattispecie in esame ricorrano tali estremi, sol che si consideri la novità ed atipicità (almeno quanto ai consiglieri regionali) del provvedimento di sospensione introdotto dalla normativa impugnata, provvedimento che, inoltre, è adottato non dall'organo cui l'interessato appartiene, ma con «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ... su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.»

3.1. — Passando all'esame del merito, la Corte ritiene, in primo luogo, di doversi attenere — in conformità al proprio costante orientamento — alla interpretazione della normativa impugnata fornita dal giudice *a quo* (e contestata dalla difesa della parte privata costituita), nel senso della sua applicabilità anche alle ipotesi di condanna per delitto tentato: e ciò in quanto tale interpretazione — cui il remittente è pervenuto dopo ampia motivazione — da un lato non risulta contraddetta da giurisprudenza consolidata di segno opposto, e, dall'altro, certamente non può giudicarsi palesemente erronea, tenuto anche conto del fatto che la Corte di cassazione ha ribadito anche di recente il principio generale secondo cui, pur costituendo il delitto tentato una figura criminosa autonoma, non può ritenersi che in ogni caso, quando la legge si limita a fare riferimento alla ipotesi tipica, debba considerarsi esclusa quella tentata, dovendosi invece avere riguardo alla materia cui la legge si riferisce ed alla sua *ratio* onde stabilire se sia compresa o meno l'ipotesi del tentativo.

3.2. — La questione non è fondata.

È utile premettere che questa Corte ha ritenuto che persino l'equiparazione *quoad poenam* tra delitti consumati e delitti tentati non sia di per sé lesiva del principio di eguaglianza (pur costituendo indubbiamente un'eccezione ai principi ispiratori del diritto penale), ma che rientri nell'ambito della discrezionale valutazione di politica criminale del legislatore, salvo, ovviamente, il limite della ragionevolezza (cfr. sentt. nn. 144 del 1974 e 26 del 1979).

Ciò posto, si è già avuto modo più volte di evidenziare che la *ratio* posta a fondamento della legge 18 gennaio 1992 n. 16 (la quale ha, in sintesi, introdotto un'ampia disciplina in tema di eleggibilità e, in genere, di capacità di assumere e mantenere una serie di cariche o incarichi di varia natura nelle regioni e negli enti locali) è quella di assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale coinvolgente interessi dell'intera collettività, connessi a valori costituzionali di primario rilievo (cfr. sentt. nn. 407 del 1992, 197 e 218 del 1993).

Appare pertanto evidente che la scelta discrezionale operata dal legislatore di equiparare — ai fini dell'adozione del provvedimento contemplato nelle norme impugnate — i soggetti condannati per delitto tentato a quelli condannati per delitto consumato non possa considerarsi irragionevole: considerate, infatti, le indicate finalità che la legge in esame intende perseguire e il ruolo ricoperto dai soggetti interessati, non illogicamente si è ritenuto di dare esclusivo rilievo alla capacità criminale di questi ultimi, a prescindere dall'effettivo verificarsi dell'evento lesivo del bene giuridicamente protetto. Né, ai fini della proposta questione, assume alcun rilievo il fatto che possa trattarsi di soggetti titolari di cariche elettive di diretta investitura popolare, circostanza cui il giudice *a quo* accenna non come autonoma censura, ma quale elemento di accentuazione della presunta irragionevolezza della equiparazione operata dalla normativa in esame.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1, lett. b) e 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0717

N. 289

Sentenza 11-24 giugno 1993

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Caccia - Regioni Emilia-Romagna, Valle d'Aosta e Sardegna - Limitazione all'attività venatoria su tutto il territorio nazionale per un periodo di otto giorni - Intervento del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Potere di emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti per la tutela dell'ambiente - Lesione della potestà legislativa ed amministrativa delle regioni - Non spettanza allo Stato - Annullamento dell'ordinanza 5 gennaio 1993 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Emilia-Romagna e delle Regioni Autonome Valle D'Aosta e Sardegna, notificati il 4, il 18 e 19 febbraio ed il 6 marzo del 1993, depositati in Cancelleria il 10, il 26 febbraio e il 12 marzo del

1993, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dell'ordinanza del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, del 5 gennaio 1993 recante «Divieto dell'attività venatoria su tutto il territorio nazionale per un periodo di otto giorni» ed iscritti ai nn. 5, 7 e 8 del registro conflitti 1993;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 maggio 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Gustavo Romanelli per la Regione Autonoma della Valle D'Aosta e Sergio Pannunzio per la Regione Autonoma della Sardegna e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. La Regione Emilia-Romagna ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all'ordinanza adottata dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste, il 5 gennaio 1993 e avente ad oggetto «Divieto dell'attività venatoria su tutto il territorio nazionale per un periodo di otto giorni», al fine di sentir dichiarare che non spetta al Ministro dell'ambiente il potere di vietare l'attività venatoria in tutto il territorio nazionale e di ottenere conseguentemente l'annullamento dell'ordinanza stessa per violazione degli artt. 117, primo comma, e 118, primo comma, della Costituzione.

Nel ricorso si ricorda che la materia della caccia è assegnata alla potestà legislativa ed amministrativa delle Regioni dall'art. 117, primo comma, e dall'art. 118, primo comma, della Costituzione e che l'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, contenente la disciplina quadro della materia, affida alle Regioni il potere di «vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica... per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità».

Sulla base di tali richiami, l'ordinanza impugnata, ad avviso della Regione, sarebbe innanzitutto priva di qualunque base giuridica.

Risulterebbe, infatti, incongruo il richiamo, contenuto nella stessa ordinanza, all'art. 19 della legge n. 157 del 1992, dal momento che tale norma attribuisce in via esclusiva alle Regioni il potere di divieto e di riduzione della caccia senza prevedere interventi statali né in via ordinaria né in via sostitutiva, riferendo tale potere a situazioni che si manifestano e si valutano sul piano locale. Incoferente sarebbe poi il riferimento all'art. 21 della legge n. 157, in quanto tale norma non prevede poteri amministrativi, ma stabilisce direttamente alcuni divieti in riferimento a particolari condizioni (neve e ghiaccio), senza richiedere atti di applicazione. Inappropriato sarebbe, infine, il richiamo all'art. 8 della legge n. 59 del 1987, norma che regola il potere ministeriale di emettere ordinanze contingibili ed urgenti collegandolo a due presupposti («grave pericolo di danno ambientale» e «impossibilità di provvedere altrimenti») che, ad avviso della Regione, non ricorrerebbero nel caso di specie.

In termini più generali, secondo la Regione Emilia-Romagna, il sistema generale di tutela dell'ambiente ed il sistema di tutela della fauna dovrebbero ritenersi giuridicamente distinti — pur essendovi alcune connessioni previste dalla legge — con la conseguenza che gli strumenti generali di tutela ambientale non potrebbero esser *tout court* impiegati per il settore faunistico-venatorio.

In via subordinata, la Regione ricorrente afferma poi che l'ordinanza impugnata risulterebbe invasiva della sfera di competenza regionale anche ove si sostenesse che il potere del Ministro dell'ambiente è stato esercitato in via sostitutiva di fronte ad una inerzia regionale. Una tale tesi, oltre che infondata, condurrebbe anche alla constatazione di ulteriori illegittimità giacché i poteri sostitutivi del Ministero dell'ambiente nei riguardi delle Regioni — regolati dall'art. 8, terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 — riguardano ipotesi di inosservanza, da parte delle Regioni, di disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente e possono essere esercitati solo nel rispetto di una procedura che contempla, tra l'altro, la diffida ad adempiere entro un termine, l'adozione in via cautelare di misure provvisorie di salvaguardia, la comunicazione alle amministrazioni competenti, tutte ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.

La Regione rileva, infine, che l'ordinanza, oltre che insufficientemente motivata, si presenta contraddittoria, sproporzionata e arbitraria, anche per la totale mancanza di riscontri fattuali riferibili alle singole situazioni locali.

La Regione chiede, pertanto, a questa Corte di dichiarare che non spetta al Ministro dell'ambiente il potere di vietare, con propria ordinanza, l'attività venatoria su tutto il territorio nazionale e, conseguentemente, di annullare l'ordinanza impugnata.

2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

L'amministrazione resistente — dopo aver rilevato che il provvedimento oggetto di conflitto ha esaurito la sua efficacia prima della proposizione del ricorso — contesta che la materia della caccia possa ritenersi estranea alla nozione di ambiente, dal momento che, al contrario, la fauna selvatica — dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato dall'art. 1 della legge n. 157 del 1992 — si presenta come risorsa naturalistica e quindi componente dell'ambiente come sistema biofisico.

Pertanto, un danno alla fauna sarebbe da considerare come danno ambientale per la cui prevenzione ben può essere attivata, ricorrendone i presupposti, la misura cautelare di cui all'art. 8 della legge n. 59 del 1987. Quest'ultima disposizione prevede, infatti, un intervento di «estrema salvaguardia» posto a garanzia di tutti i valori ambientali come «strumento di prevenzione di un danno all'ambiente utilizzabile in funzione integrativa delle discipline settoriali quando queste, nella situazione contingente, non offrono misure appropriate allo scopo».

Inoltre — sempre a giudizio della Presidenza del Consiglio — l'ordinanza in questione sarebbe stata emanata proprio nell'ipotesi — menzionata dall'art. 8 della legge n. 59 del 1987 — di impossibilità di «altrimenti provvedere», in quanto il divieto generale e temporaneo dell'attività venatoria in tutto il territorio nazionale — ritenuto necessario per impedire un grave danno al patrimonio faunistico nelle condizioni meteo-climatiche esistenti nel periodo considerato — si presenta come misura non contemplata dalla legge settoriale n. 157 del 1992. Per un verso, infatti, l'art. 19, primo comma, della legge n. 157 prevede che le Regioni possano vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia, ma solo relativamente a determinate specie di fauna selvatica; per l'altro, l'art. 20, lett. *m*) ed *n*), dispone un divieto generale di caccia a tutte le specie solo in presenza di specifiche ipotesi di condizioni climatiche obiettivamente verificabili dal cacciatore (terreni coperti di neve o specchi d'acqua coperti da ghiaccio). L'impossibilità per le Regioni di intervenire con effetti protettivi equivalenti a quelli assicurati dall'ordinanza impugnata giustificerebbe, pertanto, l'intervento del Ministro dell'ambiente, con una misura che non è sostitutiva di una inerzia regionale.

Infine, i rilievi svolti dalla Regione sulla insufficienza della motivazione nonché sulla contraddittorietà e sul difetto di proporzionalità del provvedimento impugnato risulterebbero irrilevanti ai fini della decisione sulla spettanza al Ministro dell'ambiente del potere contestato con il conflitto.

3. — Contro la stessa ordinanza del Ministro dell'ambiente ha sollevato conflitto di attribuzione anche la Regione Autonoma della Valle D'Aosta, per sentir dichiarare che rientra nelle sue attribuzioni il potere di porre divieti anche temporanei all'esercizio della caccia nel territorio regionale e, conseguentemente, annullare l'ordinanza in questione per violazione dello Statuto di autonomia speciale della Valle d'Aosta (Legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4), ed, in particolare, dei suoi artt. 2, lett. *d*) ed *l*), e 4.

Esponde la Regione ricorrente che il suo Statuto prevede la potestà legislativa regionale primaria in materia di caccia e pesca (art. 2, primo comma, lett. *l*) nonché in materia di flora e fauna (art. 2, lett. *d*) e stabilisce anche (art. 4) che la Regione ha competenza amministrativa su tutte le materie su cui ha competenza legislativa. Competenze in materia venatoria sono inoltre attribuite a tutte le Regioni dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Con l'ordinanza impugnata, il Ministro dell'ambiente avrebbe determinato una illegittima compressione della sfera di autonomia spettante alla Regione nell'esercizio delle proprie potestà amministrative.

A questo proposito, la Regione ricorrente sottolinea che tale compressione non può essere giustificata con il richiamo all'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento, dal momento che il provvedimento impugnato non può essere considerato estrinsecazione di tale funzione in ragione della specificità del suo contenuto e del suo limitato ambito temporale di efficacia.

La Regione pone altresì in evidenza che gli artt. 19 e 21 della legge n. 157 del 1992 — menzionati nelle premesse dell'ordinanza del Ministro dell'ambiente — affermano una competenza amministrativa regionale in materia venatoria, rendendo così palese che l'amministrazione statale ha esercitato una competenza che le norme invocate riconoscono soltanto alle Regioni.

Infine, sempre secondo la Regione, non può essere invocata a sostegno dell'ordinanza impugnata né una competenza attuativa del Ministero dell'ambiente in materia di convenzioni internazionali (non essendo possibile individuare una convenzione internazionale di cui il provvedimento possa essere considerato attuazione), né il potere del Ministro di emanare ordinanze contingibili ed urgenti regolato dall'art. 8 della legge n. 59 del 1987, che ha altre finalità e presupposti.

Nella parte conclusiva del suo ricorso la Regione Valle d'Aosta sottolinea anche che l'interesse a ricorrere permane nonostante che l'ordinanza impugnata abbia esaurito la sua efficacia, dal momento che il *thema decidendum* del conflitto risulta rappresentato dalla dichiarazione della competenza ed il regolamento del conflitto è destinato ad assumere rilevanza anche per quelle ipotesi in cui sia possibile la reiterazione del provvedimento invasivo delle attribuzioni.

4. — Anche la Regione autonoma della Sardegna ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione in relazione alla stessa ordinanza del Ministro dell'ambiente del 5 gennaio 1993 per sentir dichiarare che non spetta allo Stato adottare, con decreto del Ministro dell'ambiente, divieti di esercizio dell'attività venatoria estesi al territorio della Regione Sardegna e per l'effetto annullare l'ordinanza in questione.

Dopo aver premesso che lo Statuto speciale di autonomia (Legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3) attribuisce alla Regione autonoma della Sardegna potestà legislativa e amministrativa di tipo esclusivo in materia di caccia (artt. 3, lett. i), e 6) e che la legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, ha dettato una organica disciplina della caccia, la ricorrente sostiene che spetta agli organi regionali di disporre eventuali divieti temporanei di caccia anche ove ciò sia reso necessario da particolari avversità atmosferiche che colpiscano il territorio dell'isola.

Il Ministro dell'ambiente, invece, non sarebbe legittimato all'emanazione di tali provvedimenti non esistendo nell'ordinamento alcuna norma che gli attribuisca il relativo potere. L'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, infatti, conferisce al Ministro il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti al solo fine di tutelare l'ambiente; e per quanti collegamenti vi siano tra la fauna e l'ambiente le due materie non sarebbero identiche, come confermato dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente, che assegna all'amministrazione centrale competenze relative al «patrimonio naturale» (art. 1, secondo e quinto comma), non identificabile con il «patrimonio faunistico».

Aggiunge poi la Regione che il potere di ordinanza esercitato dal Ministero non troverebbe fondamento né nell'art. 19 della legge n. 157 del 1992 — che riconosce alle Regioni e non allo Stato la facoltà di vietare o di ridurre la caccia per periodi prestabiliti — né nell'art. 21 della stessa legge che, alle lettere m) ed n) del primo comma, istituisce divieti immediatamente operativi di cacciare su terreni innevati oppure su specchi d'acqua ghiacciati o su terreni allagati.

Da queste considerazioni la ricorrente trae la conclusione che l'ordinanza impugnata sarebbe lesiva delle attribuzioni costituzionali della Regione Sardegna perché con essa il Ministro ha preteso di esercitare un potere spettante agli organi regionali e perché in contrasto con il principio di legalità.

Sarebbe inoltre da escludere anche ogni giustificazione del provvedimento fondata sulla tutela di un interesse nazionale o sull'adempimento di un obbligo internazionale giacché di tali motivazioni non vi è adeguata dimostrazione nell'ordinanza. Questa, al contrario, contiene solo un generico riferimento alle condizioni meteo-climatiche esistenti al momento della sua adozione, inidoneo a spiegare la necessità di un divieto di caccia esteso anche ad una regione dal clima tipicamente mediterraneo come la Sardegna, toccata in misura irrilevante dal freddo e dalle neviccate del gennaio 1993.

5. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere l'inammissibilità del ricorso sulla base delle stesse argomentazioni già svolte con l'atto di costituzione in giudizio promosso contro la stessa ordinanza del Ministro dell'ambiente dalla Regione Emilia-Romagna.

6. — In prossimità dell'udienza di discussione sia la Regione Emilia-Romagna che la Regione autonoma della Sardegna hanno presentato memorie per replicare agli argomenti svolti dalla difesa dello Stato ed insistere nelle rispettive conclusioni.

In particolare, la Regione Emilia-Romagna sottolinea che, se è vero che un divieto generale e temporaneo dell'attività venatoria in tutto il territorio nazionale è misura non prevista dalla legge, ciò si verifica perché il potere di vietare la caccia può e deve essere esercitato esclusivamente in ambiti regionali trattandosi di situazioni apprezzabili solo localmente ed insuscettibili di frazionamento. Per questa via un divieto di caccia operante sull'intero territorio resta pur sempre possibile come somma di misure regionali tanto più ove si consideri che le Regioni non sono tenute ad adottare limitazioni della caccia circoscritte solo a determinate specie, ma ben possono estendere il divieto a tutte le specie cacciabili nel loro territorio.

La Regione Sardegna, a sua volta, rileva che ogni Regione dispone del potere — in base all'art. 19, primo comma, della legge n. 157 del 1992 — di stabilire divieti temporanei per tutte le specie cacciabili nel proprio territorio, poiché il riferimento contenuto in detta norma a divieti regionali di caccia concernenti «determinate specie di fauna selvatica»,

da un lato, non esclude l'adozione di provvedimenti riguardanti «tutte» le specie esistenti nel territorio regionale e, dall'altro, tiene conto del fatto che in nessuna regione esistono tutte le specie cacciabili di cui all'elenco dell'art. 18 della legge n. 157. Non sussisterebbe, quindi, la situazione di «non potersi altrimenti provvedere» prevista dall'art. 8 della legge n. 59 del 1987 ed invocata dall'Avvocatura a fondamento dell'ordinanza ministeriale impugnata.

Considerato in diritto

1. — I conflitti sollevati dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta e dalla Regione autonoma della Sardegna trovano il loro presupposto nello stesso provvedimento ministeriale (ordinanza del Ministro dell'ambiente del 5 gennaio 1993, recante «Divieto dell'attività venatoria su tutto il territorio nazionale per un periodo di giorni otto») e svolgono motivi in gran parte analoghi. I ricorsi relativi possono essere, pertanto, riuniti al fine di essere decisi con un'unica pronuncia.

2. — Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità prospettata dalla difesa dello Stato con riferimento all'avvenuto esaurimento dell'efficacia del provvedimento che ha dato origine ai conflitti. Se è vero, infatti, che l'ordinanza del Ministro dell'ambiente del 5 gennaio 1993 aveva un'efficacia interdittiva limitata ad otto giorni dalla data della sua pubblicazione, è anche vero che, in sede di conflitto, l'interesse della Regione alla pronuncia di questa Corte si è protratto e permane anche al di là del termine di efficacia del provvedimento impugnato (v. sent. n. 3 del 1962, par. 4); e questo tanto al fine del riconoscimento della spettanza del potere esercitato che dell'annullamento dell'atto che ha dato luogo al conflitto, i cui effetti indiretti (come nel caso di sanzioni applicate durante il periodo di vigenza del provvedimento) possono prolungarsi oltre il termine di scadenza dello stesso.

3. — Nel merito i ricorsi si presentano fondati.

L'ordinanza del 5 gennaio 1993, che ha determinato i conflitti in esame, è stata adottata dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, dove si attribuisce al Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri eventualmente competenti, il potere di emanare «ordinanze contingibili ed urgenti per la tutela dell'ambiente» nei casi in cui ricorrano «situazioni di grave pericolo di danno ambientale e non si possa altrimenti provvedere». Nella specie, l'esercizio di tale potere è stato motivato, nelle premesse del provvedimento, con riferimento alle condizioni meteo-climatiche che si sono manifestate nel territorio italiano all'inizio del gennaio 1993, condizioni suscettibili di configurare, ad avviso del Ministro, «uno stato di grave pericolo di danno ambientale» per la minaccia alla fauna selvatica, «in quanto per tali condizioni la fauna selvatica stessa risulta essere in condizioni di maggiore vulnerabilità». Sempre secondo la motivazione espressa nell'ordinanza, l'«unico strumento» per prevenire tale pericolo poteva, nella specie, attuarsi mediante la sospensione di ogni attività venatoria su tutto il territorio nazionale per un periodo di giorni otto.

Ora — diversamente da quanto ritengono le Regioni ricorrenti — non si può certo escludere che il Ministro dell'ambiente, nello svolgimento dei suoi compiti di «conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale nazionale» (art. 1, secondo comma, legge 8 luglio 1986, n. 349), possa intervenire a difesa della risorsa ambientale espressa dalla fauna selvatica, adottando, in situazioni eccezionali, lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente di cui all'art. 8 della legge n. 59 del 1987 e stabilendo, attraverso il ricorso a tale strumento, provvedimenti suscettibili di incidere, quale conseguenza della tutela adottata, anche sull'esercizio dell'attività venatoria, così come regolata, in generale, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157: ma questo dovrà pur sempre avvenire nel rispetto delle due condizioni previste dalla stessa norma per l'esercizio di tale potere, condizioni rappresentate tanto nell'esistenza di una situazione di «grave pericolo di danno ambientale» quanto nell'impossibilità di «altrimenti provvedere».

In particolare, questa seconda condizione viene a configurare il potere di ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 59 del 1987 — secondo l'espressione usata nella memoria dall'Avvocatura — come «estrema salvaguardia», cui risulta consentito ricorrere soltanto ove non sussistano altri strumenti ovvero ove gli strumenti ordinari, pur esistenti, non possano, in concreto, essere utilizzati.

Per quanto concerne il caso in esame (sospensione dell'attività venatoria per motivi meteo-climatici), lo strumento ordinario di intervento andava individuato nella disciplina posta dall'art. 19 della nuova legge-quadro sulla caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157), dove si affida alle Regioni il potere di «vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica ... per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie od altre calamità». E sempre tra gli strumenti ordinari può inquadrarsi anche il potere d'intervento sostitutivo che l'art. 8, terzo comma, della legge n. 349 del 1986 affida al Ministro dell'ambiente «in caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle Regioni delle disposizioni di legge relative alla tutela

dell'ambiente, qualora possa derivarne un grave danno ecologico»: potere che lo stesso Ministro è legittimato a esercitare, previa diffida alle amministrazioni inadempienti, mediante «misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di attività antropiche», di cui deve essere data preventiva comunicazione alle amministrazioni competenti.

4. — Con l'ordinanza che ha dato origine ai conflitti in esame tale disciplina ordinaria è stata trascurata, senza che di contro il Ministero abbia preventivamente provveduto a compiere accertamenti adeguati in ordine alla sussistenza delle condizioni idonee a giustificare l'adozione della misura straordinaria di cui all'art. 8 della legge n. 59 del 1987.

Dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato risulta, infatti, che il richiamo alla eccezionalità delle condizioni climatiche è stato operato senza tener conto della possibile diversità delle singole situazioni locali (tant'è che la Regione Sardegna ha contestato, con riferimento al proprio territorio, l'esistenza, nel periodo di cui è causa, di una situazione rischiosa per la fauna selvatica conseguente alla presenza di neve o gelo), mentre la gravità del pericolo per la fauna selvatica è stata giustificata soltanto con un richiamo alle cause di cui all'art. 21, lettere *m*) e *n*), della legge n. 157 (terreni innevati o allagati e specchi d'acqua ghiacciati), cause, peraltro, già di per sé idonee a determinare immediatamente un divieto assoluto di esercizio della caccia, senza la necessità di ulteriori interventi amministrativi di carattere generale.

Ma anche per quanto concerne il secondo requisito richiesto dall'art. 8 della legge n. 59, non appare fondato sostenere che l'impossibilità di provvedere «altrimenti» si veniva nella specie a configurare in relazione al fatto che nella legge-quadro sulla caccia non compare una misura di divieto generale dell'attività venatoria per tutto il territorio nazionale, dal momento che il potere interdittivo delle Regioni di cui all'art. 19 della legge n. 157 del 1992 risulta limitato a «determinate specie di fauna selvatica». In realtà, il riferimento contenuto in questa norma, se correttamente interpretato, può ricomprendere, per ciascuna Regione, tutte le specie cacciabili di cui all'art. 18 della stessa legge, mentre un divieto esteso a tutto il territorio nazionale, ove non sia la risultante di provvedimenti adottati contestualmente dalle singole Regioni, potrà, in concreto, essere adottato dallo Stato soltanto una volta accertata l'impossibilità da parte delle stesse Regioni di intervenire efficacemente con gli strumenti ordinari.

Tale accertamento, nel caso di specie, pur nell'urgenza della decisione, avrebbe dovuto comportare da parte del Ministro un'esame differenziato delle condizioni meteo-climatiche riscontrabili nelle diverse aree territoriali e — nel rispetto del principio di leale collaborazione — contatti, quanto meno informali, con le singole Regioni al fine di valutare la disponibilità delle stesse ad adottare i provvedimenti più adeguati rispetto alle varie realtà locali. Il che non è avvenuto, con conseguenze tali da incidere negativamente nell'esercizio del potere utilizzato dal Ministro e da determinare, di conseguenza, la lesione lamentata dalle Regioni ricorrenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi, dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'ambiente, nell'esercizio del potere di ordinanza di cui all'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, disporre un divieto generale e temporaneo di caccia giustificato da particolari condizioni meteo-climatiche, senza aver preventivamente accertato la non disponibilità delle Regioni ad intervenire ai sensi dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; conseguentemente annulla l'ordinanza adottata il 5 gennaio 1993 dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste, recante «Divieto dell'attività venatoria su tutto il territorio nazionale per un periodo di giorni otto».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 290

*Sentenza 11-24 giugno 1993***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Regione - Regione Sardegna e Repubblica Ceca - Dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale - Atto invasivo di competenza riservata allo Stato in ordine alla politica estera ed alla stipulazione di accordi internazionali - Difetto di intesa o consenso dello Stato - Non spettanza alla regione autonoma della Sardegna - Annullamento della dichiarazione sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 1° febbraio 1993 e depositato in cancelleria il successivo 10 febbraio, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della «Prima dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra la Regione autonoma della Sardegna e la Repubblica Ceca», sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992 dal dott. Giovanni Merella, Assessore all'agricoltura della Regione, e dal dott. Bohumil Kubat, Ministro dell'agricoltura della Repubblica Ceca, ed iscritto al n. 6 del registro conflitti 1993;

Udito nell'udienza pubblica del 25 maggio 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 1° febbraio 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione contro la Regione autonoma della Sardegna, per far dichiarare che non spetta alla Regione stipulare un accordo con la Repubblica Ceca, esorbitante per natura e contenuti dalle competenze regionali, senza avere informato in precedenza lo Stato ed averne ottenuto l'intesa, il consenso o l'autorizzazione; di conseguenza per fare annullare la «Prima dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra la Regione autonoma della Sardegna e la Repubblica Ceca», sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992 dal dott. Giovanni Merella, Assessore all'agricoltura della Regione, e dal dott. Bohumil Kubat, Ministro dell'agricoltura della Repubblica Ceca.

L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, assume che la «dichiarazione» è stata negoziata e sottoscritta all'insaputa dello Stato; in violazione, quindi, delle disposizioni dello Statuto speciale per la Sardegna che disciplinano le funzioni della Regione (artt. 3, 4 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e delle relative norme di attuazione (art. 2 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), nonché dei principi in tema di così detto «potere estero» delle regioni. In particolare la «dichiarazione» sarebbe stata concordata con un ente (la Repubblica Ceca) non «omologo» rispetto alla Regione. Si tratterebbe inoltre di un atto non compreso tra le attività di mero rilievo internazionale o promozionali all'estero, che rientrano nelle competenze regionali.

L'Avvocatura ricorda che il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, ritenendo che l'atto sottoscritto dalla Regione apportasse vincoli anche per lo Stato, aveva chiesto alla Regione, con nota spedita l'8 gennaio 1993, di concordare sull'invalidità dell'atto stesso. Ma a tale richiesta non risulta sia stata data risposta; difatti l'Avvocatura ha depositato solo la copia di un atto interno della Regione: la nota indirizzata il 18 gennaio 1993 dall'Assessore all'agricoltura alla Presidenza della Giunta regionale, con la quale si manifesta l'avviso «di dover propendere per l'ipotesi (...) di concordare sull'invalidazione» dell'atto «in considerazione della perdita della Repubblica Ceca, oggi Stato sovrano, della qualifica di Ente omologo».

La Regione autonoma della Sardegna non si è costituita in giudizio.

Considerato in diritto

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Regione autonoma della Sardegna per l'annullamento della «Prima dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra la Regione autonoma della Sardegna e la Repubblica Ceca», sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992 dall'Assessore regionale all'agricoltura e dal Ministro dell'agricoltura della Repubblica Ceca. Questo atto invaderebbe competenze riservate allo Stato in ordine alla politica estera ed alla stipulazione di accordi con altri Stati. In particolare la «dichiarazione di intenti» denunciata sarebbe stata negoziata e sottoscritta senza alcuna previa informazione, quindi senza autorizzazione, intesa o consenso dello Stato. Inoltre l'ente con il quale era stata concordata non sarebbe «omologo» alla Regione, ed i contenuti dell'atto non sarebbero compresi tra le attività rimesse a competenze regionali.

2. — Il ricorso è fondato.

Indipendentemente dalla puntuale determinazione del contenuto dell'atto denunciato come invasivo di competenze statali e dall'analisi delle materie in esso trattate, la «dichiarazione di intenti» risulta illegittima per essere stata sottoscritta dal rappresentante della Regione, senza che fosse stato preventivamente informato il Governo per acquisirne la necessaria intesa o l'assenso.

La mancanza di qualsiasi preventiva informazione al Governo, da parte della Regione, è già stata ritenuta dalla Corte motivo sufficiente a determinare la lesione della sfera di attribuzioni statali e l'accoglimento del ricorso (sentenza n. 124 del 1993).

Ricorrendo in questo caso la stessa situazione, la «dichiarazione di intenti» deve essere, per quanto concerne gli atti posti in essere dalla Regione Sardegna, annullata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Regione autonoma della Sardegna il potere di stipulare la «Prima dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra la Regione autonoma della Sardegna e la Repubblica Ceca», sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992, e di conseguenza annulla tale atto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 291

*Ordinanza 11-24 giugno 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - G.I.P presso la pretura - Opposizione alla richiesta di archiviazione - Provvedimento a norma dell'art. 554, secondo comma, del c.p.p. - Esclusione della convocazione delle parti per l'udienza camerale - Disparità di trattamento tra la persona indagata e la persona offesa dal reato - Identica questione già dichiarata infondata dalla Corte (sent. n. 123/1993) - Manifesta infondatezza.****(Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, art. 156, secondo comma).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;**Giudici:** prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Perugia nel procedimento penale a carico di Aureliana Del Commoda iscritta al n. 19 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel procedimento penale nei confronti di Aureliana Del Commoda per il reato di cui all'art. 594 del codice di procedura penale, nel corso del quale la persona offesa aveva proposto opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Perugia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tale norma dispone che il giudice per le indagini preliminari presso la pretura, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, provvede a norma dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale e non a norma del combinato disposto di cui agli artt. 419, terzo comma, e 409, secondo, terzo quarto e quinto comma del codice di procedura penale;

che, secondo il giudice remittente, la norma impugnata — escludendo la convocazione delle parti per una udienza camerale ai sensi dell'art. 127 del codice di procedura penale in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero — determinerebbe, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, una arbitraria disparità di trattamento sia tra la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa dal reato sia tra l'indagato in un procedimento pretorile ed il soggetto che assume la medesima posizione nel procedimento dinanzi al tribunale;

che, in particolare, ad avviso del giudice remittente, la mancata previsione della udienza in camera di consiglio a seguito dell'opposizione della persona offesa lederebbe l'esigenza del contraddittorio che è condizione della piena esplicazione dei poteri della parte pubblica e del diritto di difesa dell'indagato e si porrebbe in contrasto con il principio di parità delle parti, essenziale per la realizzazione del giusto processo;

che, inoltre, la norma denunciata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione anche perché la disciplina dell'opposizione alla richiesta di archiviazione nel procedimento pretorile negherebbe in radice il diritto di difesa della persona sottoposta alle indagini e darebbe vita a disparità di trattamento tra le persone sottoposte ad indagine nell'ambito di un procedimento pretorile e quelle indagate per reati rientranti nella competenza del tribunale;

che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, osservando che la questione all'esame della Corte è identica a quella già sollevata con l'ordinanza n. 495 del 1992 dallo stesso giudice *a quo* in altro procedimento penale sempre nei confronti di Aureliana Del Comoda, e chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che identica questione è stata già dichiarata infondata da questa Corte in riferimento all'art. 3 della Costituzione (sent. n. 123 del 1993), sul rilievo che il legislatore — nell'escludere il rito camerale nell'ipotesi di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e nel prevedere «per questa fase del procedimento la sola contrapposizione tra due atti formali quali la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero e l'opposizione a tale richiesta avanzata dalla parte interessata alla prosecuzione delle indagini» — ha agito in attuazione del principio di massima semplificazione previsto dalla direttiva n. 103 della legge delega n. 81 del 16 febbraio 1987 per il procedimento dinanzi al pretore, senza varcare le soglie della ragionevolezza;

che, nella citata sentenza n. 123 del 1993, è stata esclusa anche l'esistenza di una disparità di trattamento tra la persona indagata nel procedimento pretorile e quella sottoposta al rito operante dinanzi al Tribunale sempre in considerazione dei «criteri di massima semplificazione» previsti dalla direttiva n. 103 della legge di delegazione n. 81 del 1987;

che nell'ordinanza di remissione non sono stati dedotti motivi nuovi e diversi che possano fondare una differente decisione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Perugia con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 292

Ordinanza 11-24 giugno 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Soggetti affetti da infezione da HIV - Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena - Impugnazione di norma non convertita in legge - Manifesta inammissibilità.

(Art. 146, n. 3 del c.p. aggiunto dall'art. 4 d.-l. 12 novembre 1992, n. 431; d.-l. 12 gennaio 1993, n. 3, art. 12).
(Cost., artt. 2, 3, 27, terzo comma, 32, primo comma, e 111).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 146, n. 3 del codice penale, aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari) e dall'art. 12 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, di identico contenuto, promossi con n. 8 ordinanze emesse dai Tribunali di Sorveglianza di Torino e Perugia, iscritte ai nn. 144, 145, 146, 164, 181, 182, 183, 184 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica n. 15 e 18, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha sollevato con sette distinte ordinanze questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, n. 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari), assumendo che la norma impugnata, nel prevedere il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per i soggetti affetti da infezione da HIV nei casi previsti dall'art. 286-*bis*, primo comma, del codice di procedura penale, inserito dall'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 431 del 1992, viene a porsi in contrasto con:

1) l'art. 2 della Costituzione, in quanto smentisce «l'assunto di una generalizzata tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, quanto meno nei confronti di coloro i cui interessi risultano aggrediti da chi trovasi nelle condizioni descritte dal decreto stesso, che si vedono privati di efficace tutela penale in assenza dello strumento che ne assicura la necessaria forza intimidatrice»;

2) l'art. 3 della Costituzione, perché irragionevolmente discrimina i malati «comuni» rispetto alle persone affette da HIV, posto che la scienza medica riconosce i medesimi caratteri di gravità, irreversibilità ed ingravescenza in molte altre patologie;

3) l'art. 111 della Costituzione, giacché risulta vanificata la funzione della magistratura di sorveglianza «di dirimere il conflitto tra il diritto dello Stato ad eseguire le sentenze di condanna a pene detentive» e il diritto del condannato al differimento della esecuzione della pena;

4) gli artt. 27, terzo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, in quanto, tenuto conto dei caratteri di estrema dinamicità che presenta l'infezione da HIV e considerata la varietà di situazioni che la stessa determina, deve essere «concretamente provato che l'applicazione della pena leda il fondamentale diritto alla salute o si risolva in un trattamento contrario al senso di umanità»;

che il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 12 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari), che ha reiterato l'identica disposizione oggetto di impugnativa da parte del Tribunale di Sorveglianza di Torino;

che in alcuni dei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

Considerato che le ordinanze sottopongono alla Corte la medesima questione, ancorché riferita a fonti normative diverse, e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un unico provvedimento;

che il decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1993;

che altrettanto è accaduto per il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1993;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, le ordinanze nn. 229, 116 e 51 del 1993), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, n. 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari) e dell'art. 12 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, di identico titolo, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 32, primo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Sorveglianza di Torino e dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 293

Ordinanza 23-24 giugno 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Minori - Interruzione volontaria della gravidanza - Giudice tutelare - Richiesta - Assenso anche di uno solo dei genitori - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sent. n. 196/1987 e ordinanza n. 463/1988) - Funzione del giudice tutelare quale strumento di garanzia circa la effettiva consapevolezza della scelta della minore - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 4, 5 e 12).

(Cost., art. 2).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1992 dal Pretore di Cuneo nel procedimento per interruzione volontaria della gravidanza sull'istanza di una minore, iscritta al n. 705 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti l'atto di intervento dell'Associazione Antenne nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 maggio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che nel corso del procedimento relativo alla richiesta di una minore per ottenere l'autorizzazione a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza, il Pretore di Cuneo, in funzione di giudice tutelare, premesso che il procedimento è fondato sull'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, fa presente che detto articolo, a sua volta, «suppone l'articolo 4 della stessa legge che ha carattere generale e prevede le circostanze che vanno in ogni caso accusate dalla gestante nel promuovere la procedura abortiva»;

che questa disposizione sarebbe, ad avviso del rimettente, in contrasto con l'art. 2 della Costituzione, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e fra questi quello di nascere, poichè «non prevede alcuna di quelle necessarie cautele» indicate dalla Corte nella sentenza n. 27 del 1975, nè prevede «uno stato di grave pericolo provocato da una effettiva malattia (Corte costituzionale, sent. n. 23 del 1981) così da bilanciare il diritto alla vita del concepito con quello alla salute della madre»;

che il giudice *a quo* solleva pertanto questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge n. 194 del 1978, ritenendo la questione rilevante «perchè per provvedere in ordine alla richiesta interruzione volontaria della gravidanza è necessario applicare l'art. 12 e di conseguenza gli artt. 4 e 5 dalla medesima supposti»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza della questione;

che, in prossimità dell'udienza, ha spiegato intervento l'«Associazione Antenne», a mezzo del legale rappresentante, chiedendo una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione;

Considerato che va preliminarmente dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'intervento della citata associazione, sia in quanto effettuato oltre il termine previsto sia perchè detta associazione non è parte nel giudizio *a quo*;

che, relativamente alla questione sollevata, questa Corte ha già osservato che il mancato assenso anche di uno solo dei genitori è, nella previsione dell'art. 12 della legge n. 194 del 1978 — nei cui confronti l'ordinanza di rimessione non svolge alcuna diretta censura —, sostituito dal provvedimento del giudice tutelare, consistente in una «autorizzazione a decidere», il quale provvedimento «rimane esterno alla procedura di riscontro, nel concreto, dei parametri previsti dal legislatore per potersi procedere all'interruzione della gravidanza» (sent. n. 196 del 1987), e ciò perchè «l'accertamento e la valutazione» di quei parametri sono compiuti «dal consultorio, dalla struttura socio-sanitaria o dal medico di fiducia, cui la minore si è rivolta» (ord. n. 463 del 1988);

che, in tale contesto, la funzione del giudice tutelare costituisce strumento di garanzia circa la effettiva consapevolezza della scelta della minore nella valutazione dei beni in gioco, in un sistema che vede coinvolti tutti gli interventi di carattere sociale a tutela della maternità e della vita del concepito, potendo il giudice negare l'autorizzazione quando escluda, nel suo prudente apprezzamento, tale consapevolezza;

che, alla stregua di quanto precede, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità, per irrilevanza, dei profili della questione di legittimità costituzionale riferiti agli artt. 4 e 5 della legge n. 194 del 1978, in quanto esterni al procedimento previsto dall'art. 12 della stessa legge, e di conseguenza la manifesta inammissibilità anche del profilo relativo a quest'ultimo articolo, che è stato denunziato solo come tramite per introdurre le censure riferite agli artt. 4 e 5 della legge citata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal Pretore di Cuneo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 294

Ordinanza 23-24 giugno 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) - Istanza di rimborso - Ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'intendenza di finanza - Trattamenti di pensione corrisposta al personale del pubblico impiego relativamente alla riliquidazione delle denunce dei redditi per gli anni 1988 e 1989 - Abbattimento al 60% della base imponibile - Esclusione - Richiamo alla ordinanza istruttoria della Corte del 22 maggio 1992 - Differenziazione del regime giuridico degli assegni vitalizi dovuti ai parlamentari cessati dalla carica da quello delle pensioni ordinarie spettanti ai pubblici dipendenti collocati a riposo - Pregiudizialità della valutazione della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 - Necessità di sollevare incidentalmente tale questione di legittimità - Disposizione della trattazione della questione innanzi alla medesima Corte costituzionale.

(Legge 27 aprile 1989, n. 154, art. 2, comma sesto-bis).

(Cost., artt. 3, 53, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, di conversione del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), in relazione agli artt. 1 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), promossi con ordinanze emesse il 19 novembre 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella; il 24 maggio 1991 (n. 3 ordinanze) ed il 4 ottobre 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 135, 730, 747 e 748 del registro ordinanze 1991 ed al n. 69 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991, n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992 e n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Mario Aubert, Mario Pignatelli e Giuseppe Danese;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Udito l'avvocato Mario Pignatelli per Mario Aubert, Mario Pignatelli e Giuseppe Danese;

Ritenuto che nel procedimento promosso da Giovanni Samory contro l'Intendenza di Finanza di Vercelli avverso il silenzio-rifiuto maturato sulla sua istanza di rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrisposta sulla pensione relativamente agli anni 1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo grado di Biella, con ordinanza del 19 novembre 1991 (R.O. n. 135 del 1991), ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata — con riferimento agli

artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69), in relazione agli artt. 1 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché in relazione agli artt. 47, primo comma, lett. *h*), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, nella parte in cui tali norme «limitano ad alcune categorie il beneficio dell'assoggettamento in misura ridotta (sessanta per cento) ad imposta I.R.PE.F. degli importi corrisposti per trattamento pensionistico»;

che ad avviso del giudice remittente la norma impugnata — equiparando, a far data dal 1° luglio 1986, i vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alle rendite vitalizie di cui all'art. 47, primo comma, lett. *h*), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 — comporta, in relazione all'art. 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, l'assoggettamento in misura ridotta all'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti degli assegni vitalizi dovuti ai parlamentari cessati dalla carica ed ai soggetti inclusi in altre categorie equiparate, in conseguenza dell'abbattimento della base imponibile al sessanta per cento dell'ammontare di detti assegni;

che, sempre ad avviso del giudice *a quo*, la riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche — se può trovare fondamento nei confronti delle indennità di carica spettanti ai parlamentari (od ai soggetti compresi nelle categorie equiparate) in relazione alle spese straordinarie che gli stessi, nell'esercizio del loro mandato, devono affrontare — non trova, invece, alcuna giustificazione nel momento in cui tali soggetti cessino dalle rispettive funzioni: e questo perché, secondo il giudice remittente, i parlamentari e gli appartenenti alle categorie equiparate, una volta cessata la carica, vengono a trovarsi, ai fini dell'imposta sulle persone fisiche, in una posizione del tutto identica a quella propria della generalità dei dipendenti pubblici collocati in pensione, con la conseguenza che il regime di privilegio accordato dalla normativa impugnata avrebbe carattere arbitrario e si porrebbe in contrasto sia con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione sia con la regola dettata dall'art. 53, primo comma, della Costituzione, secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva;

che, nei tre procedimenti promossi da Mario Aubert, Mario Pignatelli e Giuseppe Danese contro l'Intendenza di Finanza di Torino avverso il silenzio-rifiuto maturato sulle loro istanze di rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrisposta sul trattamento di pensione relativamente agli anni 1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo grado di Torino, con tre ordinanze del 24 maggio 1991 (R.O. n. 730, 747 e 748 del 1991), di identico contenuto, ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154, «nella parte in cui non ricomprende tra i destinatari di detta norma la pensione corrisposta al personale del pubblico impiego»;

che anche in questa ordinanza la questione è stata sollevata sul rilievo che la normativa impugnata darebbe vita ad un ingiustificato regime di privilegio contrastante con gli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione;

che, nel giudizio promosso da Arturo Sofi contro l'Intendenza di Finanza di Torino per ottenere la riliquidazione delle denunce dei redditi presentate per gli anni 1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo grado di Torino, con ordinanza del 4 ottobre 1991 (R.O. n. 69 del 1993), ha sollevato nuovamente questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 2, comma sesto-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154, in termini identici a quelli prospettati nelle tre precedenti ordinanze della stessa Commissione;

che, a seguito dell'udienza pubblica 5 maggio 1992, questa Corte ha adottato l'ordinanza istruttoria 22 maggio 1992, mediante la quale si è disposto di acquisire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica elementi informativi in ordine all'attuale regime degli assegni vitalizi concessi ai parlamentari cessati dal mandato, al fine di poter comparare tale regime — in relazione alla contestata lesione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione — da un lato, con quello delle rendite vitalizie di cui all'art. 47, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986 e, dall'altro, con le pensioni spettanti ai dipendenti pubblici collocati a riposo;

che, a seguito di tale ordinanza, con lettera del 1° marzo 1993, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il Regolamento vigente della previdenza per i deputati, lo Statuto della Cassa di Previdenza per i deputati ed il Regolamento per la sua attuazione previgenti all'attuale disciplina nonché un appunto riepilogativo dei cambiamenti subiti dall'istituto dell'assegno vitalizio a partire dal 1956, appunto nel quale vengono esposte le peculiarità della disciplina dell'assegno vitalizio ed in particolare le caratteristiche che vengono a differenziare tale disciplina da quella del trattamento di quiescenza previsto per i dipendenti statali;

che, a sua volta, il Presidente del Senato, con lettera del 4 marzo 1993, ha trasmesso il testo aggiornato ed i testi precedenti del Regolamento per la previdenza e assistenza agli onorevoli senatori e loro familiari, nonché un parere *pro-veritate* acquisito dal Senato nell'ottobre 1991 in tema di contribuzioni al Servizio sanitario nazionale dovute in relazione agli assegni vitalizi spettanti agli *ex* parlamentari ed ha richiamato l'appunto trasmesso dalla Camera dei deputati in ragione del rigoroso parallelismo che ha sempre caratterizzato lo *status* del parlamentare nelle due Camere;

che, con lettera del 2 giugno 1993, il Presidente della Camera dei deputati, ad integrazione delle informazioni già trasmesse il 1º marzo 1993, ha altresì fatto rilevare che l'Ufficio di Presidenza della Camera ha apportato, in data 1º aprile 1993, alcune modificazioni all'art. 1 del Regolamento della previdenza dei deputati, in linea con un più generale disegno di riforma dell'istituto dell'assegno vitalizio destinato ad accentuare la sua omogeneità con le rendite derivanti da rapporti assicurativi;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle ordinanze sopra richiamate investe l'art. 2, comma sesto-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui limita il trattamento fiscale privilegiato risultante dal combinato disposto dell'art. 47, primo comma, lett. *h*), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 — e consistente nell'abbattimento al 60% della base imponibile per l'imposta sul reddito delle persone fisiche — ai vitalizi percepiti dalle categorie richiamate negli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, senza estendere lo stesso trattamento a favore della generalità delle pensioni percepite dal personale del pubblico impiego;

che la questione è stata sollevata con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, sul presupposto della sostanziale identità degli assegni vitalizi spettanti agli *ex* parlamentari (o ai soggetti inclusi nelle categorie equiparate) con le pensioni ordinarie erogate ai pubblici dipendenti in quiescenza;

che le informazioni assunte presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, a seguito della ordinanza istruttoria di questa Corte del 22 maggio 1992, hanno posto in evidenza elementi che concorrono a differenziare il regime giuridico degli assegni vitalizi dovuti ai parlamentari cessati dalla carica da quello delle pensioni ordinarie spettanti ai pubblici dipendenti collocati a riposo, ma che non forniscono, di contro, giustificazioni in ordine alla equiparazione, conseguente dalla norma impugnata, tra il trattamento fiscale di detti assegni vitalizi e quello delle rendite vitalizie di cui al primo comma, lett. *h*), dell'art. 47 del testo unico approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

che, ai fini del giudizio sulla questione proposta con le ordinanze in esame — che mira ad estendere a tutta l'area delle pensioni connesse al pubblico impiego il trattamento fiscale privilegiato riconosciuto dalla norma impugnata nei confronti degli assegni vitalizi spettanti a determinate categorie — si presenta, peraltro, pregiudiziale valutare la legittimità costituzionale, sempre con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, dello stesso art. 2, comma sesto-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui prevede un trattamento fiscale privilegiato rispetto al regime ordinario — mediante l'abbattimento della base imponibile al 60% del reddito percepito — a favore degli assegni vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle categorie elencate dagli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973;

che appare, pertanto, necessario sollevare incidentalmente tale questione di legittimità costituzionale, riunendo l'esame della stessa al presente giudizio;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dispone la trattazione innanzi a sé della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui prevede un trattamento tributario privilegiato rispetto al regime ordinario — mediante l'abbattimento della base imponibile al 60% del reddito percepito — a favore degli assegni vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle categorie elencate dagli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione;

2) *ordina il rinvio del presente giudizio, per poter trattare la questione relativa congiuntamente, a quella di cui al numero precedente;*

3) *ordina che la Cancelleria provveda agli adempimenti di legge;*

4) *ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0723

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 331

*Ordinanza emessa il 16 marzo 1993 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di D'Avossa Gianalfonso*

Processo penale - Indagini preliminari - Possibilità per il p.m. di procedere ad ulteriori indagini dopo la richiesta di rinvio a giudizio - Lamentata omessa previsione di un termine per l'adempimento dell'obbligo di trasmissione al g.i.p. della documentazione di tali atti - Compressione del diritto di difesa - Questione consequenziale - Indagini preliminari - Atti compiuti dal p.m. dopo la richiesta di rinvio a giudizio - Mancata trasmissione immediata - Denunciata possibilità di presentare tali atti direttamente all'udienza preliminare - Conseguente limitazione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, artt. 419 e 421, terzo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro D'Avossa Gianalfonso, nato il 17 marzo 1940 a Torino, atto di nascita n. 1260/P.I S.I., residente a Roma in via Monte Savello n. 30, coniugato, incensurato, generale di brigata E.I. effettivo presso l'ispettorato dell'arma di artiglieria e della difesa N.B.C. in Roma, già comandante della 132^a brigata corazzata «Ariete» in Pordenone, libero imputato di:

a) tentata truffa ai danni dell'amministrazione militare (art. 56 del c.p., art. 234, primo e secondo comma del c.p.m.p.) perché, comandante della 132^a brigata corazzata «Ariete» in Pordenone, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare a sé un ingiusto profitto in quanto da gennaio 1991 disponeva la ristrutturazione totale della palazzina n. 15 sita presso la porta carri all'interno del comprensorio della caserma «Zappalà» di Aviano, e induceva in errore vari organi dell'amministrazione militare e, in violazione di norme anche amministrative, provvedeva a far effettuare lavori con manodopera militare presso la palazzina di cui sopra al fine di creare un alloggio di servizio per sé con annessi locali di rappresentanza.

In particolare, con una alterazione della realtà sfruttava l'errore incolpevole del capo ufficio infrastrutture e materiali del genio - S.M.E. Roma, con due promemoria di servizio del 21 gennaio 1991, e induceva in errore costui chiedendo una integrazione al capitolo 2802 (minuto mantenimento) per ricavare un alloggio per il comandante, una foresteria per ufficiali in transito, modifica idrico alloggi ufficiali e sottufficiali della caserma «Zappalà» di Aviano, sistemazione del locale da adibire a Chiesa nella caserma «Baldassarre» di Maniago, facendo intendere che l'alloggio da ristrutturare per ricavare un alloggio per il comandante della brigata fosse quello che in realtà già esisteva in Pordenone, e che gli competeva perché assegnatoli dalla R.M.N.E., che la foresteria da realizzare fosse sita in altra palazzina da questo, che gli organi tecnici superiori alla brigata «Ariete» fossero già stati interessati alla revoca d'uso degli alloggi ASI 12/01, 12/02, 12/03 della palazzina n. 15 e che addirittura fosse già stata disposta dalla R.M.N.E. la trasformazione in alloggi di diversa utilizzazione e cioè ASC o AST (quando in realtà la revoca di costituzione d'uso dell'immobile vi fu con atto della direzione del genio del Ministero della difesa solo successivamente e, cioè, il 13 aprile 1991 e, quando in realtà a lavori già ultimati doveva ancora essere autorizzata la nuova destinazione d'uso visto che la richiesta in tal senso della brigata «Ariete» è del 29 luglio 1991); induceva in errore l'amministrazione militare anche perché i 120 milioni di lire stanziati e assegnati con atto dispositivo C/SME del 23 aprile 1991 e devoluti per due località della brigata «Ariete» (Aviano e Maniago) e a favore di due caserme (Zappalà e Baldassarre) e per «integrazione per interventi manutentori» presso la caserma «Zappalà» di Aviano e «Baldassarre» di Maniago, in realtà furono utilizzati per coprire le spese di acquisto di materiali e beni avvenute già nella quasi totalità nel periodo gennaio 1991 agosto 1991 e per la sola ristrutturazione della palazzina n. 15 della caserma «Zappalà» di Aviano; induceva in errore gli organi tecnici dell'amministrazione militare della R.M.N.E. falsamente prospettando, e a partire dall'8 febbraio 1991, che tre ufficiali scapoli della brigata erano interessati ad avere la concessione di utilizzo di alloggi ASC nella palazzina 15 in via di ristrutturazione e quando in realtà già godevano gli stessi di alloggio ASI presso la caserma «Zappalà» (due ufficiali) ed uno risiedeva con la famiglia fuori luogo militare.

In modo tale veniva realizzato un proprio e personale alloggio di servizio con sale di rappresentanza, con danno della amministrazione militare, che a lavori già ultimati doveva poi corrispondere le ditte private che ebbero a rifornire l'imputato di materiali di ogni genere (vedasi corpo di reato 27/91), acquistati nel libero mercato nella noncuranza di qualsiasi gara di appalto e di licitazione privata.

E, perché, impiegava nei lavori della palazzina n. 15 di Aviano, a proprio vantaggio, un considerevole numero di militari di leva specializzati che venivano comandati alla caserma «Zappalà» previo ordine di aggregazione del comando brigata da vari reparti della brigata stessa nel presupposto di legittima attività manutentoria capitolo 2802 minuto mantenimento e, distraendo, pertanto, delle energie lavorative aventi valore economico dalle attività di istituto, con danno della amministrazione militare;

b) peculato militare continuato (artt. 81, secondo comma, del c.p., 215 del c.p.m.p., e 314, secondo comma, del c.p.) perché in qualità di comandante della brigata «Ariete» di Pordenone dal 2 settembre 1990 si appropriava in più occasioni, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, delle due autovetture in dotazione al suo comando (Alfa 33, targata EI-102 CB, Alfa 33, targata EI-041 CQ) e le utilizzava per scopi privati per raggiungere località fuori dalla propria giurisdizione e sempre senza la prescritta autorizzazione del comandante del quinto corpo d'armata di Vittorio Veneto (ved. circolare USG-G-007 del Ministero della difesa);

c) plurimo abuso di autorità con ingiuria (art. 196, secondo comma, del c.p.m.p.) perché il 21 marzo 1991 in una pubblica adunata all'interno della caserma «Zappalà» di Aviano, avanti tutti i marescialli maggiori e aiutanti della brigata «Ariete» recava nocumento alla dignità, onore e prestigio degli inferiori loro dicendo e urlando «Mi vergogno di voi, siete dei carbonari» e didendo che i sottufficiali erano dei ladri perché rubavano lo stipendio allo Stato non avendo gli stessi diritto a protestare e che meritavano di stare dove stanno;

d) ingiuria ad inferiore (art. 196, secondo comma, c.p.m.p.) perché il 21 marzo 1991 in una pubblica adunata all'interno della caserma «Zappalà» di Aviano, avanti tutti i marescialli maggiori e aiutanti della brigata appena entrato in sala e dopo aver guardato gli astanti gridando in malo modo, senza giustificato motivo cacciava dal sito il maresciallo Straziuso Nicolantonio urlandogli contro «Vada fuori maleducato»; così recando danno al prestigio, onore e dignità dell'inferiore;

e) ingiuria ad inferiore (art. 196, secondo comma, del c.p.m.p.) perché il 20 dicembre 1990 mattino nel palazzo del comando brigata in Pordenone, presenti il colonnello Ratti Roberto e due militari di leva, urlando rimproverava il sergente Signore Danilo di aver sbagliato strada il giorno precedente (quanto per colpa dell'imputato era andato con vettura di servizio all'Aeroporto di Venezia a prendere un suo amico) e gli diceva, senza dar tempo al sottufficiale di spiegarsi: «Nemmeno un cane avrebbe sbagliato la strada di casa», così recando danno alla dignità, onore e prestigio dell'inferiore. Poi lo minacciava ingiustamente rivolgendosi al colonnello Ratti con le parole: «Per fargli rinfrescare le idee lo mandi un turno in polveriera a Natale o a Capodanno». E infine lo minacciava il giorno seguente dopo che seppe che il sottufficiale intendeva mettersi a rapporto dal comandante del quinto corpo d'armata gridando in sua presenza e ordinando al colonnello Ratti: «Trasferitelo, bisogna trasferirlo». Trasferimento che senza motivazioni veniva disposto il giorno seguente 22 dicembre 1990.

f) ingiuria ad inferiore (art. 196, secondo comma, del c.p.m.p.) perché all'inizio di aprile 1991 e anche prima in Pordenone comando brigata, recava danno al prestigio, onore e dignità del colonnello D'Avolio Sabatino dicendogli più volte, presenti anche altre persone, e, urlando, che era un incapace e un inetto, e dicendo le stesse espressioni urlando per citofono;

OSSERVA

1. -- All'odierno procedimento dinanzi a questo tribunale militare a carico di D'Avossa Gianalfonso, generale di brigata E.I., imputato dei reati descritti in epigrafe, la difesa, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha, tra le altre questioni, sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 419, terzo comma, c.p.p., in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

In particolare, dal coordinato disposto dell'art. 407, unico comma, con l'art. 419, terzo comma, del c.p.p., si desume il potere del p.m. di proseguire le indagini anche a seguito della richiesta di rinvio a giudizio e fino alla celebrazione dell'udienza preliminare, ricorrendo solo l'obbligo per detta parte di trasmettere al g.i.p. gli atti relativi alle indagini eventualmente espletate.

Tuttavia — secondo l'assunto difensivo — la mancanza di un congruo termine precedente la data fissata per l'udienza preliminare entro cui adempiere l'obbligo di trasmissione — e quindi di deposito — degli atti d'indagine susseguenti alla richiesta di rinvio a giudizio, renderebbe, come nella fattispecie in esame, la *discovery* attuabile anche alla stessa udienza preliminare e comporterebbe perciò squilibrio tra i poteri delle parti a detrimento della difesa, in ipotesi esposta ad atti «a sorpresa», anche di rilevante peso gravatorio, senza possibilità di una preventiva conoscenza degli stessi ed incapace, in sostanza, di fornire controprova e discolarsi, secondo il diritto di difesa garantito dalla Costituzione (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Il p.m. ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata, assumendo che il potere di presentare atti e documenti è riconosciuto ad entrambe le parti, *ex* art. 421, terzo comma, fino al momento dell'inizio della discussione dell'udienza preliminare. Sarebbe in tal modo ampiamente ripristinato il contraddittorio tra le parti, mediante attribuzione alla difesa del potere di controprova e controdeduzione, in ordine agli atti di indagine «susseguenti» del p.m.

2. — Preliminarmente, occorre esaminare la rilevanza della questione nel procedimento in corso.

Essa, attenendo alla mancata previsione di un termine, a carico del p.m., per la trasmissione al g.i.p. degli atti compiuti dopo la richiesta di rinvio a giudizio, verte sul diritto dell'imputato a prendere visione di elementi relativi alla sua posizione, e quindi di intervenire in un momento processuale in cui, mediante il meccanismo della *discovery*, dovrebbe essere garantito il contraddittorio. La questione di legittimità costituzionale prospettata verte, perciò, su un'ipotesi di nullità prevista dall'art. 178, lett. c), in relazione all'art. 180 del c.p.p., ed è quindi sollevabile nella fase attuale.

Il collegio, dovendone esaminare la rilevanza, ha chiesto l'esibizione degli atti del fascicolo del p.m., da cui si deve ricavare che effettivamente, dopo la richiesta di rinvio a giudizio, la parte compì altri atti di indagine, nonché le relative date di effettuazione e trasmissione al g.i.p.

Ciò fatto, deve ritenersi pacificamente acquisito che:

- a) il p.m. richiese il rinvio a giudizio in data 2 novembre 1992;
- b) il g.i.p. fissò l'udienza preliminare per il giorno 20 gennaio 1993 e ciò comunicò al p.m. in data 10 dicembre 1992, con invito a trasmettere la documentazione di indagine susseguente alla richiesta di rinvio a giudizio;
- c) che il p.m., tra la data di richiesta di rinvio a giudizio e l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, compì vari atti di indagine, tra cui richiesta di documentazione al comando genio, (18 dicembre 1992), assunzione di informazioni *ex* art. 362 del c.p.p. (in data 9 novembre 1992, 10 novembre 1992 e 20 novembre 1992);
- d) che il p.m. adempì all'obbligo di trasmissione in data 19 gennaio 1993, giorno precedente l'udienza preliminare.

Alla stregua dei riportati dati deve ritenersi rilevante nella specie la questione prospettata.

3. Infatti, si evince con chiarezza che pressoché inesistente fu il lasso temporale tra il deposito degli atti di indagine «susseguenti» e la celebrazione dell'udienza preliminare e, comunque, tale da consentire a malapena alla Parte una mera lettura degli atti senza alcun approfondimento, come imporrebbe una corretta interpretazione del diritto di difesa. D'altronde, quest'ultimo, proprio nella fase in questione — compresa tra la richiesta di rinvio a giudizio e l'udienza preliminare — appare sancito mediante la previsione di un termine di giorni dieci (art. 419, quarto comma, del c.p.p.) dall'udienza preliminare, entro cui effettuare anche all'imputato la notifica del decreto di fissazione della stessa.

È evidente, poi, che tale termine è funzionale rispetto ad un corretto ed ampio esercizio del diritto di difesa, tra i cui aspetti assume preminenza la necessità che l'imputato venga per tempo a conoscenza degli elementi gravatori a suo carico, onde adeguatamente vagliare la linea difensiva.

L'obbligo di trasmissione da parte del p.m. degli atti di indagine «susseguenti» appare inquadrabile nell'ottica dell'attribuzione del diritto di difesa nella fase *de qua*: significativa è, al riguardo, la circostanza che si intese variare nella stesura finale del codice di rito la «facoltà» inizialmente statuita del p.m. di trasmissione della documentazione «susseguente», in vero «obbligo», sancendosi testualmente che «l'avviso (n.d.r.: di fissazione di udienza preliminare) comunicato al p.m. contiene l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini preliminari» (art. 419, terzo comma, del c.p.p.).

Eppure, sebbene traspaia dal complesso delle citate disposizioni la statuizione normativa di un diritto dell'imputato a conoscere in tale fase i completi elementi che gravano a suo carico, non si ricava, per converso, da alcuna norma di rito, l'esistenza di un termine — precedente l'udienza preliminare — entro cui il p.m. debba adempiere l'obbligo di trasmissione e deposito degli atti di indagine «susseguenti».

Appare superfluo, infatti, soffermarsi sulla fondatezza dell'assunto secondo cui, se all'obbligo di trasmissione della documentazione «susseguente» non si accompagni anche la statuizione di un termine stabilito a pena di inutilizzabilità della stessa, si svuota di ogni significato — evidentemente ravvisabile come garanzia difensiva — il sancito obbligo di *discovery* anche in relazione agli atti in questione.

Vale la pena di aggiungere che, pure secondo i lavori preparatori, il p.m. può trasmettere la documentazione di indagine «susseguente» anche all'udienza preliminare; elemento, questo, ad ulteriore riprova della correttezza dell'interpretazione qui assunta, secondo cui non vi è *de iure condito* un termine, né espressamente stabilito, né *aliunde* ricavabile, per la *discovery* di tali atti prima dell'udienza preliminare.

Inoltre non è neppure previsto che il g.i.p. — a fronte dei nuovi elementi di indagine trasmessi nell'imminenza temporale dell'udienza preliminare o nel corso della stessa — conceda un termine per la difesa, analogamente a quanto previsto dall'art. 103 del c.p.p. Né un allargamento del disposto di tale norma — mediante ricorso al canone analogico — anche all'ipotesi in questione, appare consentito, comportando esso una dilazione dei termini di celebrazione dell'udienza preliminare, mentre il principio ispiratore del nuovo codice impronta all'opposta esigenza di celerità e speditezza l'andamento delle fasi processuali, sottraendo alle parti il potere di influirvi mediante atti dipendenti dalla loro mera volontà.

4. — Giova, poi, osservare che la lesione del diritto di difesa nella fase di cui trattasi appare confermata dalla vasta gamma di atti d'indagine che il p.m. può compiere dopo la richiesta di rinvio a giudizio e fino alla discussione nell'udienza preliminare: non è, infatti, fissato testualmente dall'art. 419, terzo comma, del c.p.p. alcun divieto, da parte del p.m., di procedere al compimento di taluno di essi, come invece statuito dall'art. 430 del c.p.p., relativo alla fase successiva all'emissione del decreto che dispone il giudizio, nel quale si esclude la possibilità di espletamento di atti integrativi d'indagine, per i quali sia necessaria la presenza del difensore.

Ne consegue che può verificarsi, a seguito dell'attività d'indagine di cui all'art. 419 del c.p.p., uno stravolgimento del quadro probatorio degli atti quale risultante al momento della richiesta di rinvio a giudizio, con conseguente effetto «a sorpresa», per l'imputato.

Si aggiunge che lo stesso p.m. può avvalersi dello strumento della trasmissione di cui all'art. 419, terzo comma, del c.p.p. per chiedere, nel rispetto dei termini di legge o prorogati dal g.i.p., il rinvio a giudizio, nella supposizione di raccogliere gli elementi necessari solo successivamente alla richiesta stessa, dal momento che il g.i.p. è obbligato a fissare l'udienza preliminare senza avere il potere di valutare la sussistenza degli elementi a fondamento della stessa.

Certamente non è da porre in discussione la preminenza dell'interesse della giustizia a che le indagini del p.m. continuino anche successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio, come consentito dal combinato disposto degli artt. 405 e 407, ultimo comma, del c.p.p.: ciò, in osservanza al principio costituzionale, secondo cui il p.m., una volta esercitata l'azione penale, deve (salvo i casi stabiliti dalla legge) proseguire nell'esercizio di essa (art. 112 della Costituzione).

5. — Proprio nella ricerca di un contemperamento — delle due menzionate opposte esigenze — quella del p.m. di compiere indagini anche successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio e quella di tutela della difesa dell'imputato in ordine a tali atti — si colloca una recente giurisprudenza di merito (tribunale di Roma, g.i.p., 7 aprile 1990, Di Bella ed altri, in giur. it., febb., p. 2, pg. 58), secondo cui il limite temporale al potere del p.m. per l'espletamento di ulteriori indagini da utilizzare all'udienza preliminare, si ricaverebbe dallo stesso art. 419, terzo comma, del c.p.p.: infatti, la ricezione da parte del p.m. dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e, quindi, dell'invito a presentare la documentazione delle indagini «susseguenti» al g.i.p., segnerebbe il momento limite dell'attività di indagine del p.m. in questa fase.

Ciò, secondo tale tesi, consentirebbe di realizzare la *discovery* in modo pieno e non parziale per garantire all'imputato di difendersi.

Ne deriverebbe perciò l'inutilizzabilità, ai fini dell'udienza preliminare, della documentazione realizzata dopo l'invito del g.i.p. di cui all'art. 419, terzo comma, del c.p.p., della quale — si osserva — comunque ci si potrà servire vuoi

nel caso di cui all'art. 433, primo comma, del c.p.p., vuoi nella fase dibattimentale. Senza contare che tali atti di indagine, non utilizzabili, come detto, all'udienza preliminare, potrebbero legittimare una richiesta di revoca (art. 435 del c.p.p.) della sentenza di non luogo a procedere, eventualmente emessa.

Detta giurisprudenza, pur degna di rilievo per il limite temporale posto alla utilizzabilità degli atti in indagine «susseguenti» del p.m., non risolve il problema che rileva nella specie: la mancata previsione di un termine, precedente la celebrazione dell'udienza preliminare, per la trasmissione degli atti e relativo deposito.

6. — Posto pertanto che l'attuale soluzione normativa non stabilisce nella fase in esame un termine per la *discovery*, il collegio si chiede se sussistono ragioni insite nella natura e funzione stessa dell'udienza preliminare, tali da giustificare una parziale menomazione del diritto di difesa in questo momento.

La risposta deve essere negativa, in quanto il g.i.p., oltre a disporre il giudizio, può emettere sentenza di non luogo a procedere (art. 425 del c.p.p.), sentenza applicativa della pena su richiesta (art. 444 del c.p.p.), infine sentenza conseguente a giudizio abbreviato (art. 438 del c.p.p.).

Vale la pena di rilevare che sarà proprio la conoscenza degli elementi raccolti dal p.m. a far sì che l'imputato o ricerchi prove a discarico per ottenere già in questa fase il «non luogo a procedere» o, al contrario, si induca ad adire un rito speciale (patteggiamento, abbreviato o immediato), al fine di definire con sollecitudine e vantaggio per sé il procedimento.

È, però, chiaro che solo a seguito di una piena ed ampia *discovery* potrà realizzarsi, da un lato, la complessa valutazione legata alla scelta di propendere per un rito speciale — in relazione alla quale possibilità deve anche formularsi il riferimento ad un adeguato diritto di difesa —, dall'altro lo studio della linea difensiva da seguire, in vista della prosecuzione del processo nella fase dibattimentale.

7. — Per quanto attiene alle argomentazioni del p.m. poste a sostegno della richiesta di rigetto della sollevata questione, effettivamente l'art. 421, terzo comma, del c.p.p., riconosce alle parti il potere di produrre all'udienza preliminare stessa, prima dell'inizio della discussione, atti e documenti.

Ciò, secondo l'assunto dal p.m. — qualora riguardato con riferimento alla posizione della difesa — reintegrerebbe il contraddittorio, attribuendo all'imputato un potere di controprova in ordine alla documentazione trasmessa al g.i.p. o presentata alla stessa udienza preliminare *ex art. 419*, terzo comma, del c.p.p.

Deve però ritenersi che il riconoscimento del potere in questione attribuito all'imputato non ripristini pienamente il principio della parità tra le parti: il contraddittorio è infatti stato lesa proprio dalla mancata attuazione della *discovery* entro un congruo termine precedente l'udienza preliminare. Sicché la possibilità dell'imputato di presentare atti e documenti, *ex art. 421*, terzo comma, del c.p.p., non comporterà pieno diritto alla controprova relativamente alla documentazione di indagine allegabile «a sorpresa» dal p.m. fino al momento dell'inizio della discussione nell'udienza preliminare. La difesa, infatti, avrà potuto discolarsi solo in ordine alla situazione processuale risultante dalla *discovery* e non anche in riferimento agli atti di indagine «susseguenti» presentati in *extremis* all'udienza preliminare stessa.

La tesi del p.m. non merita perciò accoglimento.

7. — Dalle esposte argomentazioni si ricava che non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 419, terzo comma, del c.p.p., in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede un termine per l'adempimento dell'obbligo del p.m. di trasmissione al g.i.p. della documentazione degli atti di indagine compiuti dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

Dovendo poi formulare la detta questione con riferimento a parametri legislativi che consentano di individuare nitidamente il *petitum*, ai fini della precisazione di detto termine, sembra ci si possa fondatamente richiamare all'art. 430 del c.p.p., riguardante l'attività integrativa di indagine del p.m. successiva all'emissione del decreto che dispone il giudizio.

L'esigenza, sia di consentire al p.m. la prosecuzione delle indagini per un corretto andamento della giustizia, sia di non dilatare le fasi processuali a seguito di emergenze derivanti da indagini sopravvenute, sia infine di tutelare la *discovery* e, quindi, il diritto dell'imputato a difendersi in merito a ogni elemento raccolto a suo carico, appaiono poste a fondamento sia dell'art. 430 del c.p.p., sia dello stesso art. 419, terzo comma, del c.p.p. qui impugnato.

Ne consegue che l'art. 430 del c.p.p. pur presentando peculiarità derivanti dall'avanzato stato del procedimento (divieto di compiere atti di indagine per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore), costituisce un

valido riferimento per la ricerca del termine di trasmissione della documentazione, che deve essere depositata, secondo quanto testualmente affermato «immediatamente».

Ne deriva che, altresì «immediatamente» dovrebbero essere trasmessa la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

Resta chiaro che, secondo quanto innanzi affermato, con l'invito del g.i.p. a trasmettere la documentazione, viene comunque meno il potere del p.m. di procedere ad ulteriori indagini utilizzabili per l'udienza preliminare.

Consegue che l'illegittimità costituzionale dell'art. 419, terzo comma, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, appare palesarsi nella parte in cui esso non prevede l'obbligo di «immediata» trasmissione della documentazione di indagine posta in essere dopo la richiesta di rinvio a giudizio, a seguito dell'invito del g.i.p. al p.m. ai sensi dell'art. 419, terzo comma, del c.p.p.

Evidentemente, la sanzione processuale per l'inottemperanza dell'obbligo in questione sarebbe l'inutilizzabilità degli atti stessi ai fini dell'udienza preliminare.

9. — Si segnala, infine, alla Corte la illegittimità costituzionale conseguenziale (art. 27 della legge 11 marzo 1957, n. 87) dell'art. 421, terzo comma, del c.p.p., in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Infatti detta norma processuale, prevedendo la possibilità del p.m. — e della difesa — di esibire al g.i.p. all'udienza preliminare documenti ed atti, non limita la produzione in tale sede dei soli documenti riconducibili allo schema dell'art. 234 del c.p.p., ma consente di esibire, fino al momento dell'inizio della discussione, anche «atti» di indagine preliminare (consulenze tecniche, assunzioni di informazioni *ex art.* 362 del c.p.p., ecc.), non trasmette immediatamente a seguito dell'invito del g.i.p. di cui all'art. 419, terzo comma, del c.p.p.

Per le ragioni diffusamente esposte, detti atti assumono un effetto chiaramente «a sorpresa» e comportano pertanto lesione del diritto di difesa, proprio per difetto della *discovery* in un congruo termine antecedente l'udienza preliminare.

Conseguentemente l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale riguardante il citato art. 419, terzo comma, del c.p.p., non potrebbe non riflettersi anche sull'art. 421, terzo comma, del c.p.p. nella parte in cui quest'ultimo consentirebbe che atti di indagine, susseguenti alla richiesta di rinvio a giudizio, non trasmessi «immediatamente» ai sensi dell'art. 419, terzo comma, del c.p.p., siano presentati direttamente all'udienza preliminare.

Pertanto si devolve alla Corte anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 421, terzo comma, del c.p.p., in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nei termini citati.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 419, terzo comma, del c.p.p. in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

Ordina la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 16 marzo 1993

Il Presidente: ROSIN

Il giudice estensore: BLOK

Il collaboratore di cancelleria: DARIO

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1993.

Il collaboratore di cancelleria: DARIO

N. 332

*Ordinanza emessa il 12 febbraio 1993 dalla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale,
sul ricorso proposto da Di Iullo Armando*

Pensioni - Dipendenti civili e militari dello Stato, collocati in quiescenza tra il 1° giugno 1977 e il 1° gennaio 1979 - Mancata previsione dei benefici retributivi, ai fini pensionistici, previsti per il personale collocato a riposo a decorrere dal 1° gennaio 1979 - Disparità di trattamento di situazioni identiche in base al mero elemento temporale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 504/1988 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norma analogo contenuto concernente gli insegnanti.

(D.-l. 6 giugno 1981, n. 283, art. 26, convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432).

(Cost., art. 3).

LA CORTE DEI CONTI

Uditi nella pubblica udienza del 12 febbraio 1993, con l'assistenza del Segretario dott. Laura Camilleri, il consigliere relatore dott. Giuseppe Nicoletti e il p.m. nella persona del vice procuratore generale dott. Gennaro Saccone:

Visto il ricorso iscritto al numero 120361;

Visti gli atti di causa;

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal sig. Di Iullo Armando nato ad Ateleta il 26 marzo 1921 e domiciliato in via Spataro, 48, Vasto (Chieti);

RITENUTO IN FATTO

Con il proposto ricorso il sig. Di Iullo Armando, maresciallo maggiore scelto degli agenti di custodia collocato a riposo il 31 gennaio 1978, ha chiesto la rideterminazione del trattamento di quiescenza attualmente in godimento con il riconoscimento dei benefici concessi al personale collocato a riposo dopo il 1° aprile 1979.

Assume il ricorrente che avendo fruito dell'inquadramento nei nuovi livelli retributivi e funzionali introdotti dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), e poiché non rientra tra i destinatari del d.-l. n. 283/1981 che limita il riconoscimento dei nuovi benefici a soli fini pensionistici al personale collocato a riposo dopo il 1° aprile 1979, è stato ingiustamente escluso dal diritto alla compiuta valutazione dell'anzianità pregressa. Lamenta, quindi, l'ingiustificato trattamento di una norma di legge di cui prospetta l'illegittimità costituzionale in quanto discriminatoria dei pensionati collocati in quiescenza prima o dopo il 1° aprile 1979 pur essendo tutti inquadrati nei nuovi livelli retributivi.

Il procuratore generale nell'atto conclusionale scritto, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 504/1988 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 del d.-l. 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge n. 391/1981, nella parte in cui non prevede l'estensione al personale insegnante collocato in quiescenza tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile 1979 dei benefici concessi al personale collocato a riposo dopo tale data, rilevata l'assoluta analogia tra la disciplina dettata dalla richiamata norma e di quella che deve essere applicata nel presente giudizio, ha prospettato la illegittimità costituzionale dell'art. 26 del d.-l. n. 283/1981 convertito in legge n. 432/1988.

Alla odierna udienza dibattimentale il p.m. ha ribadito la richiesta formulata nell'atto scritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorrente, maresciallo maggiore degli agenti di custodia collocato a riposo il 31 gennaio 1978, chiede la rideterminazione del trattamento pensionistico liquidatogli dal Ministero di grazia e giustizia invocando la valutazione dei benefici e il riconoscimento delle anzianità come previsto dall'art. 26 del d.-l. n. 283/1981, convertito in legge n. 432/1981 con decorrenza 1° gennaio 1979.

Il precitato decreto-legge, difatti, con l'art. 25 ha disposto la piena valutabilità a fini pensionistici dei miglioramenti economici ed il riconoscimento delle anzianità previste dallo stesso decreto per il personale collocato a riposo dopo il 1° febbraio 1981.

Il successivo art. 26 prevede una estensione retroattiva di efficacia dell'applicazione dello stesso riconoscimento per il personale collocato a riposo nella vigenza del triennio contrattuale 1979-81 decorrente dal 1° gennaio 1979 per il personale dei ministeri, che «si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi ai soli fini di quiescenza». La norma richiamata ha l'effetto di estendere retroattivamente, a fini pensionistici, la valutazione dei miglioramenti retributivi riconosciuti al personale in servizio per tutto l'ambito della vigenza economica del triennio.

Alla stregua della richiamata norma il ricorrente, essendo stato inquadrato nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312/1980 e cioè nel corso della vigenza giuridica dei nuovi criteri perché ancora in servizio al 1° gennaio 1977, pur essendo ricompreso tra il personale inquadrato dall'art. 160 della suindicata legge, anche se a soli fini pensionistici, risulta escluso dalla efficacia retroattiva della nuova norma pensionistica.

Se ne desume che l'applicazione dell'art. 26 in argomento comporta una effettiva disparità di trattamento tra dipendenti collocati a riposo anteriormente al 1° aprile 1979 con il trattamento complessivo ex art. 51 della legge n. 312/1980 e quelli collocati a riposo dopo tale data che risultano ammessi a fruire di un trattamento più vantaggioso.

Il collegio non ignora la sentenza della Corte costituzionale n. 504/1988 nella quale il giudice delle leggi, pur nella riaffermazione dell'orientamento secondo cui non può contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti diversi nel tempo perché il fluire del tempo costituisce di per sé un elemento diversificatore, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 del d.-l. 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge n. 391/1981 per riconosciuta disparità di trattamento in violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

La Corte ha così argomentato: ➔

con la norma censurata il legislatore ha predisposto una estensione retroattiva della disciplina dettata per i dipendenti collocati a riposo dopo il 1° febbraio 1981 estendendola a favore di quelli il cui rapporto è cessato nel triennio 1979-81.

La Corte ha rilevato che la limitazione di effetto retroattivo favorevole limitato alla soglia del triennio contrattuale non rende ragionevole la scelta legislativa in quanto:

l'art. 152 della legge n. 312/1980 indica il triennio 1979-81 come quello in cui avrà inizio la disciplina della maggiore anzianità rispetto a quella raggiunta con i livelli retributivi;

l'identificazione dei soggetti aventi diritto all'integrale anzianità non può essere minore rispetto a tutto il personale ricompreso nel nuovo inquadramento;

la data di decorrenza del nuovo trattamento stabilito nel 1979 non impedisce di risalire al 1° giugno 1977.

Osserva la sezione come il criterio normativo contenuto nell'art. 8 del d.-l. 28 maggio 1981, n. 255, sia perfettamente analogo a quello contenuto nell'art. 26 del d.-l. 6 giugno 1981, n. 283, che questo giudice è chiamato ad applicare nel presente giudizio.

Difatti mentre il d.-l. n. 255/1981 ha come destinatari gli insegnanti e pone come criterio temporale di inizio della retroattività dei benefici il 1° aprile 1979, il d.-l. n. 283/1981 contiene la stessa norma che ha come destinatarie diverse categorie di dipendenti civili e militari dello Stato con diverse decorrenze iniziali dei benefici economici.

La disciplina dettata dalle due norme è perfettamente identica atteso che il personale si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi, ai soli fini di trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio al 1° febbraio 1981 e con riferimento alle anzianità maturate fino alla cessazione dal servizio.

Essendo intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale della norma avente come destinatari gli insegnanti, ritiene il collegio che la analoga norma avente come destinatari categorie più vaste di personale statale non può non essere sottoposta al giudizio della Corte.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.-l. n. 283/1981 è rilevante nel presente giudizio atteso che nella vigenza della norma con i limiti di retroattività contemplati escluderebbero il ricorrente dai benefici previsti con decorrenza 1° gennaio 1979, essendo egli stato collocato a riposo il 31 gennaio 1978.

Pertanto la sezione ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.-l. 6 giugno 1981, n. 283, convertita in legge 6 agosto 1981, n. 432, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, I, e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale affinché sia risolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.-l. 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui non prevede per i dipendenti statali collocati in quiescenza tra il 1° giugno 1977 e 1° gennaio 1979 l'estensione dei benefici connessi ai dipendenti cessati dal servizio da questa ultima data;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al procuratore generale di questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 1993.

Il presidente: SARACINO

93C0680

N. 333

Ordinanza emessa il 16 gennaio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 giugno 1993) dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, sul ricorso proposto da Cucinotta Silvana contro l'Università degli studi di Catania ed altri.

Impiego pubblico - Dipendenti dell'Università degli studi di Catania appartenenti all'area funzionale delle biblioteche, collocati nella settima ed ottava qualifica funzionale - Partecipazione del personale in questione a concorsi interni per il passaggio alla prima ed alla seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche - Previsione tra i requisiti richiesti per la partecipazione a detti concorsi del diploma di laurea, non richiesto per i dipendenti inquadrati nella settima ed ottava qualifica funzionale appartenenti all'area amministrativo-contabile, i quali possono accedere alla qualifica superiore mediante scrutinio per merito comparativo - Ingiustificato deteriore trattamento del personale dell'area funzionale delle biblioteche rispetto al personale dell'area funzionale amministrativo-contabile, a parità di qualifica ed anzianità di servizio, con conseguente incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 29 gennaio 1986, n. 23, art. 22).

(Cost., artt. 3 e 97).

II. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4986/1991 r.g. e n. 1870/1991, sezione prima, proposto da Cucinotta Silvana, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Vaccaro, presso il quale è elettivamente domiciliata in Catania, via Francesco Crispi n. 225, contro l'Università degli studi di Catania, in persona del rettore *pro-tempore*, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tutti rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria *ex lege*, per l'annullamento:

del decreto rettorale del 9 dicembre 1991, ivi compresa la nota di comunicazione prot. n. 15226/P, datata 10 dicembre 1991, adottato dalla Università degli studi di Catania, con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso, per titoli di servizio e professionali a sette posti di prima qualifica del ruolo speciale tecnico — area funzionale delle biblioteche — profilo coordinatore di biblioteca, e dal concorso, per titolo di servizio e professionali, a quattro posti di seconda qualifica del ruolo speciale tecnico — area funzionale delle biblioteche — profilo coordinatore generale di biblioteca, «per non avere dichiarato, nelle relative domande di partecipazione, né allegato alle stesse, il diploma di laurea posseduto»;

del bando di concorso riservato a sette posti di coordinatore di biblioteca, indetto dall'Università di Catania, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, 4^a serie speciale n. 82-bis, del 15 ottobre 1991, nella parte in cui all'art. 2 ammette alla partecipazione al suddetto concorso soltanto i concorrenti in possesso del diploma di laurea, e ciò anche in sede di prima applicazione;

del bando di concorso riservato a quattro posti di coordinatore generale di biblioteca, indetto dall'Università di Catania, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, 4^a serie speciale n. 82-bis, del 15 ottobre 1991, nella parte in cui all'art. 2 ammette alla partecipazione al suddetto concorso soltanto i concorrenti in possesso del diploma di laurea, e ciò anche in sede di prima applicazione;

di ogni altro provvedimento e susseguente, o comunque collegato con i provvedimenti impugnati;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la camera di consiglio del 16 gennaio 1992 il consigliere dott. Salvatore Schillaci;

Uditi l'avv. G. Vaccaro per la ricorrente e, l'avvocato dello Stato M. Nicotra, per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente signora Cucinotta Silvana presta servizio quale funzionario coordinatore di biblioteca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania.

Con gli atti indicati in epigrafe è stata esclusa dalla partecipazione ai concorsi per titoli pure ivi indicati.

Impugna ora tali atti di esclusione deducendo a sostegno del gravame la seguente censura:

illegittimità costituzionale dell'art. 22, sesto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, in contrasto con gli artt. 15 e 14 della medesima legge, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione italiana ed in base alle cui disposizioni legislative sono stati indetti i bandi concorsuali dell'area amministrativo-contabile e dell'area tecnico-scientifica e delle biblioteche.

«La legge 29 gennaio 1986, n. 23, recante "Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università" distingue e divide i dipendenti delle università in due grandi categorie: 1^a categoria: personale appartenente all'area tecnico-scientifica e delle biblioteche, seconda categoria: personale appartenente all'area amministrativo-contabile.

Orbene, con particolare riferimento al personale inquadrato nella settima ed ottava qualifica funzionale delle due aree (tecnico scientifico e delle biblioteche, ed amministrativo contabile), si notano *prima facie* delle discrasie, che penalizzano gravemente i dipendenti appartenenti all'area tecnica, relativamente ai citati concorsi e segnatamente in sede di prima applicazione (norma transitoria). Infatti, in sede di prima applicazione della citata legge e di cui al relativo bando, i dipendenti dell'area amministrativa contabile, inquadrati nella settima ed ottava qualifica ed aventi rispettivamente sei e tre anni di anzianità nella qualifica di appartenenza, in forza dell'art. 15, settimo comma, possono accedere alla qualifica superiore, mediante scrutinio comparativo, a prescindere dal possesso del diploma di laurea, essendo sufficiente il diploma di scuola media di secondo grado.

Stranamente, invece, il personale appartenente all'area tecnico-scientifica e delle biblioteche e di cui al relativo bando, in possesso degli stessi requisiti, cioè inquadrato nella settima ed ottava qualifica funzionale, avente una anzianità nella qualifica di appartenenza, rispettivamente di sei e tre anni all'entrata in vigore della legge n. 23/1986, in base all'art. 22 della legge appena menzionata, può accedere, in sede di prima applicazione del testo legislativo (norma transitoria), alla qualifica superiore (prima e seconda qualifica funzionale), soltanto se in possesso di laurea specifica.

In questa fattispecie, non vi è chi non veda, come a parità di inquadramento giuridico (settima ed ottava qualifica, sei e tre anni di anzianità della qualifica di appartenenza), i dipendenti delle università, appartenenti all'area tecnico-scientifica, siano illegittimamente ed ingiustamente penalizzati, rispetto ai loro colleghi, dell'area amministrativo-contabile, i quali ultimi a differenza dei primi possono accedere alla qualifica superiore, senza bisogno di diploma di laurea, come previsto dai rispettivi bandi concorsuali.

La deducente, infatti, pur avendo espletato funzioni tecnico scientifico e delle biblioteche, corrispondenti a quelle previste nei profili professionali messi a concorso, è stata illegittimamente esclusa dalla partecipazione ai concorsi, a

sette posti di coordinatore di biblioteca, ed a quattro posti di coordinatore generale di biblioteca, soltanto perché sfornita del diploma di laurea, e ciò malgrado la stessa abbia alle spalle un brillante *curriculum*, lavorativo e professionale, come risulta anche documentalmente dai numerosi attestati ricevuti, e dalle pubblicazioni dalla stessa redatte. Di conto, altri colleghi, dell'area amministrativo contabile, pur avendo una minore preparazione specifica ed esperienza, sono stati ammessi alla partecipazione ai concorsi di pari qualifica, indetti dall'Università di Catania, per l'area amministrativa, pur non possedendo alcun diploma di laurea, e ciò in ossequio al disposto dell'art. 15, settimo comma, della legge n. 23/1986.

Ancora, l'art. 22 della legge più volte indicata, è in aperto contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione italiana, anche in relazione con l'art. 14 della legge n. 23/1986.

È da dire, infatti, che l'art. 14, per l'accesso alla prima ed alla seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche, come sancito dal bando, superata la fase della prima applicazione della legge n. 23/1986, prevede l'ammissione dei dipendenti dell'università, area tecnica, appartenenti alla settima ed ottava qualifica, che abbiano maturato un determinato numero di anni di effettivo servizio nella qualifica.

Il secondo comma del citato articolo, di poi, specifica: "Tale anzianità è aumentata di ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche delle rispettive aree funzionali, per il personale privo del prescritto titolo di studio". Quindi, l'art. 14, contrariamente all'art. 22 già attenzionato, statuisce espressamente il diritto di accesso alle qualifiche superiori alla settima ed ottava per il personale appartenente all'area tecnica avente una determinata anzianità di servizio nelle rispettive qualifiche, pur se sprovvisto del diploma di laurea».

La ricorrente ha concluso per l'accoglimento del gravame e per la refusione delle spese del giudizio.

Le amministrazioni intimare hanno insistito per il suo rigetto con ogni conseguenza in ordine alle spese di causa.

Alla camera di consiglio del 16 gennaio 1992 questa sezione ha disposto la sospensione degli atti impugnati, limitatamente alla ammissione della ricorrente alle procedure concorsuali di cui trattasi.

DIRITTO

Il collegio ritiene che vada sottoposta al giudizio incidentale di costituzionalità la norma contenuta all'art. 22, quinto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nella parte in cui richiede il requisito del possesso del diploma di laurea per la partecipazione ai concorsi per titoli di servizio e professionali ivi previsti, secondo quanto *amplius* già esposto in narrativa.

Osserva al riguardo il collegio che la questione di legittimità costituzionale della menzionata norma si appalesa intanto rilevante ai fini della decisione del gravame introduttivo del giudizio.

Invero tale norma preclude alla ricorrente — che, pur vantando gli altri requisiti previsti dalla norma transitoria in esame, non è in possesso del diploma di laurea — la partecipazione ai concorsi riservati indicati in epigrafe.

L'unica censura del gravame, quindi, appare astrattamente indispensabile per la realizzazione dell'interesse portato dall'attrice.

Essa è inoltre non manifestamente infondata in relazione ai precetti degli artt. 3 e 97 della Carta.

E ciò sotto un duplice profilo.

1) I dipendenti dell'università appartenenti all'area amministrativo-contabile, collocati nella settima ed ottava qualifica funzionale, attraverso lo strumento dello scrutinio per merito comparativo, possono accedere, in virtù della disciplina transitoria dettata dal settimo comma dell'art. 15 della legge n. 23/1986, alla qualifica superiore sol che possano vantare una determinata anzianità nella qualifica di appartenenza, mentre per quelli rientranti nell'area funzionale delle biblioteche, con ingiustificata discriminazione, vengono in aggiunta richiesti dal sesto comma dell'art. 22, dianzi citato, due ulteriori requisiti: il diploma di laurea e lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle previste per i profili professionali delle fasce funzionali superiori.

In altri termini, pur in presenza di pari collocazione funzionale di base, di pari anzianità di servizio e di identico regime transitorio, una delle due categorie di personale viene irragionevolmente posta in condizione peggiore rispetto al conseguimento della superiore qualifica.

2) L'art. 14 della legge n. 23/1987, al secondo comma, rende possibile, per la fase di ordinaria gestione del nuovo ordinamento, la partecipazione ai concorsi riservati per il conseguimento delle superiori qualifiche in discorso, relativamente alla medesima area funzionale delle biblioteche, dei dipendenti di settima ed ottava qualifica anche nel caso in cui non possiedano il diploma di laurea.

Si tratta, all'evidenza, di una ulteriore discrasia tra la fase transitoria e quella ordinaria di inquadramento in esito a procedure selettive da espletare nell'ambito della medesima area funzionale.

Tale ultimo rilievo rende palese altresì che per l'accesso alle menzionate qualifiche superiori dell'area funzionale delle biblioteche il possesso del diploma di laurea non viene ritenuto normativamente un requisito strutturale.

In conclusione, i predetti dipendenti subiscono dalla menzionata normativa una ingiustificata e irragionevole discriminazione rispetto ad altri dipendenti, che si pone in contrasto e con l'art. 3 della Costituzione in tema di eguaglianza di trattamento di fattispecie identiche, e con il successivo art. 97 in tema di efficienza e ragionevolezza dell'azione e della organizzazione della pubblica amministrazione.

Ciò premesso, il collegio ritiene che va sottoposto al giudizio incidentale di costituzionalità l'art. 22 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, in relazione agli artt. 14 e 15 della stessa legge nei limiti di quanto costituisce oggetto del ricorso in esame, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione della Repubblica.

Va, quindi, disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della sopra prospettata questione di costituzionalità.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara per le ragioni e nei limiti dianzi indicati, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 22 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Sospende il giudizio promosso con il ricorso n. 1870/91, sezione prima;

Ordina l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 gennaio 1992.

Il presidente: TROVATO

L'estensore: SCHILLACI

Il segretario: (firma illeggibile)

93C0681

N. 334

*Ordinanza emessa il 12 febbraio 1993 dal pretore di Latina
nel procedimento civile vertente tra la S.a.s. Speed Cleaning e l'I.N.P.S.*

Fiscalizzazione degli oneri sociali - Sgravi fiscali per le imprese esercenti attività industriali operati dall'I.N.P.S. in base alla legge n. 88/1989 - Mancata previsione del mantenimento di tutti gli inquadramenti in atto bensì solo di quelli derivanti da leggi speciali - Conseguente perdita di detti benefici per le imprese (nelle fattispecie: impresa di pulizie di stabili, opifici, uffici) inquadrate nel diverso settore terziario - Ingiustificata disparità di trattamento di imprese esercenti identica attività economica in base al mero elemento temporale dell'inquadramento - Incidenza sul principio della libertà di iniziativa economica.

(Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 41).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 236/92 tra la soc. Speed Cleaning e l'I.N.P.S.

Letti gli atti di causa e richiamati gli elementi di fatto posti a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio e della memoria di costituzione, ritiene che l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 49, ultimo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, in punto di contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione non è manifestamente infondata.

Infatti la lettera *d*) del predetto art. 49 disciplina in via speciale e innovativa le attività aziendali ai fini contributivi e previdenziali. Tale norma dispone l'inquadramento nel settore terziario, sia delle attività specificamente commerciali, sia quelle di produzione ed intermediazione dei servizi che, prima della entrata in vigore di tale disciplina innovativa venivano inquadrate nel settore industria o commercio in relazione al tipo di attività svolta.

L'ultimo comma dell'art. 49, secondo l'interpretazione comunemente accolta e (ciò che più interessa) secondo l'interpretazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (cfr. messaggio 50476 del 30 novembre 1989) «deve essere interpretato nel senso che sono salvaguardati non solo gli inquadramenti nei settori del commercio, dell'industria e dell'agricoltura derivanti da leggi speciali ma altresì tutti gli inquadramenti comunque in atto nei settori in questione al momento dell'entrata in vigore della legge in argomento».

Per effetto di tale disposizione legislativa e della interpretazione accolta, società ricorrente, che opera nel settore pulizia di stabili, opifici, uffici ecc., viene inquadrata fra le aziende commerciali; ciò in quanto per la società ricorrente l'inquadramento viene effettuato per la prima volta, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 88/1989.

Per contro, tutte le altre aziende, che pure operano nel settore pulizie di stabili, opifici, uffici, ecc., che erano già state iscritte nel settore industriale, precedentemente alla entrata in vigore della legge n. 88/1989, continuano ad essere inquadrate nel settore industriale.

Tale differente inquadramento nel settore commerciale o nel settore industriale per aziende che svolgono la identica attività, non è solo nominalistica.

Infatti le attività inquadrate nel settore industriale godono di agevolazioni contributive sia generali che sociali. Talché a parità di condizioni il costo di una certa attività, inquadrata come industriale è sicuramente inferiore in misura apprezzabile rispetto al costo di una medesima attività inquadrata come terziario.

Perciò il diverso inquadramento comporta che il costo del servizio svolto dalla Cleaning sia superiore successivamente a quello di altre ditte concorrenti che svolgono la stessa attività, ma che restano inquadrate nel settore industriale per effetto dell'inquadramento precedente alla entrata in vigore della legge n. 88/1989. Queste aziende possono continuare a beneficiare dei vantaggi economici relativi al settore industriale. Non appare manifestamente infondata l'eccezione d'incostituzionalità della norma in punto di contrasto con l'art. 3 della Costituzione, trattandosi di identiche attività che ricevono differente trattamento giuridico, economico.

Neppure è manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità in punto di contrasto con l'art. 41 della Costituzione ove si consideri che l'impresa di pulizie inquadrata dopo l'entrata in vigore della legge n. 8/1989, e quindi nel settore commerciale, trova ostacoli ad esercitare liberamente l'attività economica, in presenza di aziende concorrenti che esercitano la stessa attività e che possono praticare prezzi minori per effetto del diverso trattamento normativo, del diverso inquadramento e del diverso regime contributivo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della legge costituzionale e 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, perché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella parte in cui impone l'inquadramento nel settore industriale per le aziende già inquadrate in tale settore, in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione;

Ordina alla cancelleria di questa pretura di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Latina, addì 12 febbraio 1993

Il pretore g.d.l.: DIANA

Il direttore di cancelleria: CECINELLI

N. 335

Ordinanza emessa il 15 marzo 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Espinoza Gustavo

Processo penale - Imputato non imputabile per infermità mentale - Preclusione ad emettere sentenza di non luogo a procedere a seguito della sentenza n.41/1993 - Lamentata omessa previsione di tale possibilità in caso di evidenza della responsabilità dell'imputato - disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Ingiustificata limitazione della funzione giurisdizionale.

(C.P.P. 1988, art. 129).

(Cost., artt. 3 e 101).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del proc. pen. n. 1/93 a carico di Espinoza Gustavo;

OSSERVA

1. — Alle ore 16,30 circa del 31 dicembre 1992 in Lucca, Gustavo Espinoza, cittadino spagnolo senza fissa dimora in Italia, attingeva Lucchesi Annetta con plurimi colpi di coltello al collo e al volto, provocandone la morte. Il predetto subito inseguito da un passante, testimone oculare del fatto, veniva bloccato con l'ausilio di una pattuglia della polizia postale e tratto in arresto nella fragranza del reato di omicidio.

Convalidato l'arresto e disposto il mantenimento di Espinoza in stato di custodia cautelare in carcere, si procedeva ad esame necroscopico, che conferma essere stata cagionata la morte di Lucchesi Annetta da «asfissia acuta da inondazione delle vie aeree polmonari da parte di sangue proveniente da grossi vasi del collo, per recisione contemporanea di questi e della trachea per ferita da scannamento». Si procedeva infine a indagine psichiatrica sulla persona di Spinoza in dipendenza della quale si apprendeva che il predetto, al momento del fatto, si era trovato in stato di infermità mentale (psicosi schizofrenica con intuizione delirante di minaccia e reazione impulsiva) tale da abolire totalmente la sua capacità di intendere e di volere. All'esito di una articolata relazione, lo specialista concludeva evidenziando l'attualità della patologia e la pericolosità sociale, in senso propriamente psichiatrico, dell'indagato.

2. — Le risultanze esposte portavano il p.m. a concludere le indagini preliminari con richiesta di archiviazione degli atti per difetto di imputabilità contestuale applicazione di misura di sicurezza (6 febbraio 1993). Questo ufficio dissentiva, per le ragioni e più riprese esplicitate in atti, da una soluzione siffatta, ritenendo necessaria l'attivazione dell'*iter* procedimento destinazione a culminare nella declaratoria *ex* art. 425 del c.p.p.

E pertanto, applicata provvisoriamente a Espinoza la misura di sicurezza del ricovero in o.p.g. (anche in esito alle pressanti segnalazioni della direzione sanitaria della casa circondariale di Lucca), disponeva affinché fosse formulata l'imputazione.

3. — Nelle more, è intervenuta la Corte costituzionale, che con sentenza n. 41 del 10 febbraio 1993 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 425, comma primo, del c.p.p. nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che l'imputato è persona non imputabile.

Per effetto della citata pronuncia, posto che si appalesa improponibile qualsivoglia tentativo volto a sperimentalizzare il provvedimento di archiviazione mediante attribuzione a questo di un contenuto di accertamento diverso da quello tipicamente previsto dalla legge (cfr. Cass. sez. sesta, 23 marzo 1991, Monti), si impirebbe, nel caso concreto, l'espletamento di una udienza preliminare destinata a concludersi con il rinvio di Espinoza al giudizio della corte d'assise. E ciò nonostante che, come detto, sia rimasta assodata, da un lato, l'attribuibilità del fatto al suo autore sotto un profilo materiale e volitivo (è sufficiente in proposito la lettura del verbale d'arresto e della relazione medico-psichiatrica), dall'altro, e risolutivamente, il difetto totale di imputabilità dello stesso.

Impossibilitato quindi a concludere il procedimento con declaratoria di n.l.p. ai sensi dell'art. 425 del c.p.p. non può questo ufficio neppure ricorrere alla *regula juris ex* art. 129 del c.p.p., che non contempla tra le ipotesi di immediato proscioglimento il difetto di imputabilità del reo.

4. — Orbene, atteso l'«annullamento», *in parte qua*, del disposto *ex* art. 425, comma primo, del c.p.p., diviene dubbia la legittimità costituzionale dell'art. 129 del c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 101 della Costituzione, nella parte in cui dopo l'esercizio dell'azione penale, non consente al giudice, che riconosca che l'autore del reato è persona non imputabile, di dichiarare d'ufficio con sentenza una simile ipotesi di non punibilità.

Invero la Corte costituzionale, nel motivare la declaratoria di illegittimità dell'art. 425 del c.p.p., ha fatto riferimento alla ricostanza che alla sentenza di n.l.p. per difetto di imputabilità farebbe seguito, nella maggiore parte dei casi. l'applicazione di una misura di sicurezza discendente da un «accertamento di responsabilità che si fonda solo sull'etero presupposto della non evidente infondatezza dell'addebito»; e dunque ha concluso nel senso suddetto evidenziando che, altrimenti, la persona non imputabile verrebbe ad essere «per ciò solo privata del dibattimento e della conseguente possibilità di esercitare appieno il diritto alla prova nel merito della regiudicanda».

La soluzione — ad avviso di questo giudice — si giustifica sul presupposto della natura solo processuale delle valutazioni demandate al g.u.p. in ordine al fondamento dell'ipotesi accusatoria, in vista dell'esigenza di eliminare in radice solo «imputazioni azzardate».

Al cospetto, peraltro, di una situazione dimetralmente opposta, quale è quella che connota il caso dei specie, in cui è evidente la prova delle responsabilità dell'imputato, sembra incontestabile l'inesistibilità dell'assunto.

Imporre il rinvio a giudizio della persona non imputabile è cosa che, in una simile situazione, travalica i confini della logica più elementare, e soprattutto non può trovare fondamento nell'esigenza di pieno contraddittorio per la prova della regiudicanda (che per la sentenza n. 41, 1993, con apprezzabile sensibilità, ha ritenuto di dover evidenziare), dal momento che la ricostruzione di questa, sotto il profilo storico-fattuale, è del tutto pacifica. Di più inibendosi la possibilità di un proscioglimento anticipato dell'imputato, ed esaltandosi, per contro, l'esigenza di garantire il contraddittorio pieno del predetto nel merito dell'accusa anche in un caso di evidenza della prova a carico si alimenta una situazione di stasi processuale sostanzialmente paralizzante, venendo in rilievo, per il combinato disposto degli artt. 70, 71 e 72 del c.p.p., la necessità di sospendere il processo a tempo praticamente indefinito. Invero, in un caso come quello in esame, proprio non si vede quale tipo di prova possa seriamente assumersi in vista del proscioglimento dell'imputato (art. 70, secondo comma e 71, quarto comma del c.p.p.), se appunto si eccettua l'indagine psichiatrica in relazione al pronunciato difetto di imputabilità.

Da tutto ciò discende che l'art. 129 del c.p.p., nel testo attuale, là dove preclude il giudice di dichiarare con sentenza una simile situazione di evidenza — giudice che pure l'effettività di tale condizione sia in grado di apprezzare già allo stato degli atti — determina disparità di trattamento rispetto alle esistenti situazioni contemplate nella disciplina generale dallo stesso dettata (si pensi al caso dell'operatività di una scriminante); ed altresì si risolve in una ingiustificata limitazione della funzione giurisdizionale (art. 101 della Costituzione) dal momento che impone l'espletamento di un incombenza processuale (l'udienza preliminare) destinato ad esaurirsi in un meccanismo scontato di devoluzione della regiudicanda al dibattimento, privo di ogni contenuto concreto di giurisdizionalità.

Con buona pace delle contrarie definizioni dei *conditoris*, univoche nell'esaltare la «funzione di decongestione del sistema».

Non si tratta allora di riprodurre sotto diversi termini la medesima regola di giudizio dichiarata illegittima giusta sentenza n. 41 1993, bensì di evidenziare quegli elementi di specificità che — con riguardo a diverse fattispecie concrete, in relazione alle quali è proprio l'applicazione del principio fissato dalla Corte a risolversi in probabili violazioni di precetti costituzionali — impongono di sospendere il giudizio in corso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge n. 87/1953;

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 101 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 129 del c.p.p. nella parte in cui, pur nell'evidenza della responsabilità dell'imputato, non consente di dichiararne immediatamente con sentenza il difetto totale di imputabilità che già risulti dagli atti;

Sospende il processo nei confronti di Espinoza Gustavo e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lucca, addì 15 marzo 1993

Il giudice per le indagini preliminari: TERRUSI

N. 336

Ordinanza emessa il 7 aprile 1993 dal tribunale di Vibo Valentia nel procedimento per riesame di sequestro preventivo di beni ex art. 321 del c.p.p., sull'istanza di Mamone Francesco

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Violazione del diritto di difesa, per non potere l'indagato di tale reato, avvalersi della facoltà di non rispondere (essendo obbligato a fornire giustificazione del possesso dei beni) e del principio di presunzione di innocenza.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*, secondo comma, modificato dal d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14, art. 5, e dal d.-l. 23 marzo 1993, n. 73).

(Cost., artt. 3, 24 e 27).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla richiesta di riesame proposta in data 25 marzo 1993 da Mamone Francesco nato a Drapia il 6 giugno 1928, avverso il decreto in data 12 marzo 1993, con il quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Vibo Valentia, su richiesta del procuratore della Repubblica, ha disposto il sequestro preventivo *ex art. 321 del c.p.p.* di beni mobili, conti correnti bancari e beni immobili appartenenti ad esso Mamone, indagato per «il reato p. e p. dell'art. 12-*quinquies* della legge n. 356/1992 e succ. modd. perché, essendo già indagato per i reati di cui agli artt. 644 e 648-*ter* del c.p., risulta essere titolare ed avere la disponibilità di denaro e beni di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle relative imposte, ed alla propria attività economica, dei quali non può giustificare la legittima provenienza. Accertato in Tropea sino al 17 novembre 1992»;

Sentita la relazione del presidente e le conclusioni del p.m.;

Considerato che con i motivi della richiesta in Mamome ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma incriminatoria di cui all'artt. 12-*quinquies* della legge 7 agosto 1992, n. 356 e ss. mm., sulla quale il sequestro è fondato;

RILEVA

Vi è prova documentabile in atti:

1) che negli ultimi sei anni Mamone Francesco ha dichiarato al competente ufficio delle imposte, ai fini Irpef un reddito medio imponibile di L. 13.000.000 mentre la moglie, Mamone Vittoria, un reddito di L. 8.000.000 (cfr. rapporto del n.r.c.t. della guardia di finanza e relativi allegati), pur essendo risultato il Mamone proprietario, almeno alla stregua delle prime indagini, di n. 19 appezzamenti di terreno e di n. 58 appartamenti e/o unità immobiliari nonché titolare di liquidità bancarie e/o di partecipazione societaria valutabili in oltre L. 700.000.000 (cfr. sempre rapporto della guardia di finanza e relativi allegati nonché verbali di interrogatorio dell'indagato al p.m. del 24 marzo 1993, nel corso del quale questi ha ammesso di avere, in corso di restituzione, mutui bancari ipotecari per L. 1.200.000.000; elemento univocamente sintomatico di un sua solida posizione economica e patrimoniale);

2) che nei confronti del Mamone «pende procedimento penale» per i delitti di cui agli artt. 644 (usura) e 648-*ter* del c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

Non vi è dubbio, pertanto che ricorrano nella fattispecie le condizioni per l'emissione dell'impugnato decreto di sequestro preventivo di beni che si assumono essere nella disponibilità dell'indagato e la cui legittima provenienza sia ritenuta fondatamente, in ragione della palese gravissima sproporzione fra il loro valore ed il reddito dal prevenuto dichiarato, non giustificata; trattandosi, tra l'altro, di cose costituenti corpo di reato e di cui è obbligatoria la confisca a norma dell'ultima alinea dell'art. 12-*quinquies* della legge n. 356/92 e succ. modd.

Né, per quanto qui interessa, può ritenersi di qualche fondatezza la tesi prospettata dalla difesa dell'indagato col primo motivo di riesame, secondo cui «l'imputazione *ex art. 12-quinquies* della legge n. 356/1992 e succ. modd. ruoterebbe — nel caso — intorno al concetto di quella stessa presunta impossibilità di giustificazione della provenienza

dei beni che era stata assunta in pregressi procedimenti penali come spia dell'allora contestato coinvolgimento del Mamone Francesco in attività penalmente rilevanti ai sensi degli artt. 416-*bis* e 644 del c.p.» (così testualmente), con conseguente violazione del principio del *ne bis in idem* enunciato dall'art. 649 del c.p.p.

Può osservarsi, infatti, a tale specifico proposito, come, a prescindere da ogni altra pur possibile considerazione di diritto, i procedimenti sia di cognizione che di prevenzione ai quali in tempi precorsi il Mamone è stato sottoposto e conclusi con provvedimenti oramai definitivi a lui ampiamente favorevoli (cfr. documentazione prodotta dalla difesa), si riferiscono a condotte consumatesi sino agli anni 1984/85, mentre le indagini relative sia ai reati presupposti di cui agli artt. 644 e 648-*ter* del c.p., che a quello derivato di cui all'art. 12-*quinqies* della legge n. 356/1992, poste a fondamento della misura cautelare reale impugnata col reclamo di cui ci si occupa concernono attività, ipotizzate come delittuose, compiute dal Mamone anche in epoca successiva agli anni 1984/85 e perduranti sino al novembre 1992. Dovendosi inoltre rimarcare che dai dati documentali acquisiti agli atti d'indagine sulla situazione patrimoniale immobiliare del prevenuto non è possibile ricavare se i beni sequestrati si identifichino sia pure parzialmente o meno con quelli considerati nei precorsi provvedimenti in data 9 dicembre 1987, 5 maggio 1988 del tribunale di Catanzaro ed in quello in data 8 novembre 1989 della corte di appello di Catanzaro.

Tutto quanto sopra premesso conduce il collegio a ritenere la evidente rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale giacché il presente procedimento di riesame non può essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione.

La questione, per altro, non è manifestamente infondata.

Invero, come è stato già osservato dal tribunale di Salerno con ordinanza del 2 novembre 1992 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5 del 3 febbraio 1993 ma anche dalla Corte di cassazione (ordinanza n. 746 del 22 febbraio 1993 depositata il 12 marzo 1993) l'art. 12-*quinqies* del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356, con la modificazione di cui all'art. 5 del d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14, reiterato dal d.-l. 23 marzo 1993, n. 73, prevede come ipotesi di illecito penale perseguibile il possesso o in ogni caso la disponibilità ingiustificata di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata da parte di colui nei cui confronti sia pendente procedimento penale per determinati delitti — fra i quali quelli di cui agli artt. 644 e 648-*ter* del c.p. — delineando quindi una figura di reato «proprio» del quale soggetto attivo può essere colui che venga a trovarsi nella posizione processuale di imputato o anche — come nel caso — solamente di indagato, per alcuni fatti illeciti che si ritiene siano stati commessi dallo stesso sulla base di elementi indizianti ancora non sottoposti alla verifica del giudice circa la loro effettiva sussistenza, la loro idoneità probatoria e la loro riferibilità al soggetto, la cui responsabilità in relazione ai fatti che gli si addebitano in ogni caso non si è accertata con sentenza definitiva nel momento nel quale sorge il sospetto e si consolida la condotta che si descrive come illecita e che viene ancorata, da un lato, ad una situazione personale che potrebbe anche vanificarsi nel corso del procedimento e, dall'altro, al parametro oggettivo della sproporzione tra il valore della disponibilità e il reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, richiedendosi al soggetto di fornire in tale ipotesi la prova della provenienza legittima dei beni (così esaurientemente Cass. pen. sopra cit.).

Può osservarsi che trattasi, in effetti di un paradigma criminoso che suscita e fonda perplessità *prime face*, circa la sua conformità quanto meno ai principi:

- a) di ragionevolezza sottesa all'art. 3 della Costituzione;
- b) dell'inviolabilità del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione);
- c) della presunzione d'innocenza sino alla condanna definitiva (art. 27, secondo comma, della Costituzione).

Ciò ove si ponga mente, in riferimento al primo profilo (possibile contrasto con l'art. 3), che lo stato soggettivo di indagato per taluni reati, che è elemento costitutivo del delitto in questione, prescinde irragionevolmente dagli esiti processuali, potenzialmente opposti (assoluzione/condanna) del reato o dei reati presupposti, di tal che il colpevole e l'innocente dei «delitti-sorgente», subiscono il medesimo trattamento processual-penalistico, con risultati palesemente aberranti ed *ab intrinseco* ingiusti.

Sotto gli altri due profili appare sufficiente rilevare che la norma incriminatrice sembra costringere il soggetto che intende sottrarsi al procedimento, ad abbandonare ogni comportamento processualmente passivo, pur garantito dall'ordinamento ad ogni altro imputato — il quale ha diritto di attendere inerte che il p.m. provi l'accusa — obbligandolo ad attivarsi per giustificare la legittimità della accumulazione patrimoniale sospetta, in contrasto sia col diritto del cittadino di difendersi anche con il silenzio — art. 24, secondo comma — sia con la presunzione di non colpevolezza che assiste ogni imputato ed *a fortiori* ogni indagato sino alla condanna definitiva (così sostanzialmente anche Cass. pen., sezione seconda, ord. del 17 febbraio 1993).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'art. 5 del d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14, reiterato con d.-l. 23 marzo 1993, n. 73, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, della Costituzione;

Sospende il procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale nonché la notifica della presente ordinanza alla parte, al p.m. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ordina la comunicazione del presente provvedimento ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Vibo Valentia, addì 7 aprile 1993

Il presidente relatore: VITALE

Depositato in cancelleria l'8 aprile 1993 alle ore 18.

Il cancelliere: DELL'AGLI

93C0684

N. 337

Ordinanza emessa il 17 aprile 1993 dal tribunale di Vibo Valentia nel procedimento per il riesame della misura cautelare degli arresti domiciliari, sull'istanza di Mamone Francesco

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Violazione del diritto di difesa, per non potere l'indagato di tale reato, avvalersi della facoltà di non rispondere (essendo obbligato a fornire giustificazione del possesso dei beni) e del principio di presunzione di innocenza.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-quinquies, secondo comma, modificato dal d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14, art. 5, e dal d.-l. 23 marzo 1993, n. 73).

(Cost., artt. 3, 24 e 27).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla richiesta di riesame proposta in data 25 marzo 1993 da Mamone Francesco nato a Drapia il 6 giugno 1928, avverso l'ordinanza in data 12 marzo 1993, eseguita il 18 successivo, con la quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Vibo Valentia, su richiesta del procuratore della Repubblica, ha disposto la misurazione degli arresti domiciliari nei confronti di esso Mamone, indagato «per il reato p. e p. dell'art. 12-quinquies della legge n. 356/1992 e succ. modd. perché, essendo già indagato per i reati di cui agli artt. 644 e 648-ter del c.p., risulta essere titolare ed avere la disponibilità di denaro e beni di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle relative imposte, ed alla propria attività economica, dei quali non può giustificare la legittima provenienza. Accertato in Tropea sino al 17 novembre 1992»;

Sentita la relazione del presidente e le conclusioni del p.m.;

Considerato che con i motivi della richiesta il Mamone ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma incriminatoria di cui all'artt. 12-quinquies della legge 7 agosto 1992, n. 356 e ss. mm.:

RILEVA

Vi è prova documentabile in atti:

1) che negli ultimi sei anni Mamone Francesco ha dichiarato al competente ufficio delle imposte, ai fini Irpef, un reddito medio imponibile di L. 13.000.000 mentre la moglie, Mamone Vittoria, un reddito di L. 8.000.000 (cfr. rapporto del n.r.c.t. della guardia di finanza e relativi allegati), pur essendo risultato il Mamone proprietario, almeno

alla stregua delle prime indagini, di n. 19 appezzamenti di terreno e di n. 58 appartamenti e/o unità immobiliari nonché titolare di liquidità bancarie e/o di partecipazioni societarie valutabili in oltre L. 700.000.000 (cfr. sempre rapporto della guardia di finanza e relativi allegati nonché verbali di interrogatorio dell'indagato al p.m. del 24 marzo 1993, nel corso del quale questi ha ammesso di avere in corso di restituzione a diversi istituti di credito, mutui bancari ipotecari per L. 1.200.000.000; elemento indubbiamente rilevatore di una sua solidissima posizione economica e patrimoniale);

2) che nei confronti del Mamone «pende procedimento penale» per i delitti di cui agli artt. 644 (usura) e 648-ter del c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

Non vi è dubbio, pertanto, che ricorrono nella fattispecie i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, primo comma, del c.p.p. a carico del reclamante in riferimento al delitto (art. 12-*quinquies* della legge n. 356/1992 e succ. modd.) per il quale è indagato e che ricorrono altresì le esigenze cautelari prefigurate dall'art. 274 stesso codice in relazione all'evidente concreto pericolo che, lasciato libero, commetta altri delitti presupposti (artt. 644 e 648-ter del c.p.) e delitti della stessa specie di quello per cui si procede; le quali esigenze legittimano la misura coercitiva disposta dal giudice per le indagini preliminari e sulla quale verte il riesame.

Né, per quanto qui interessa, può ritenersi di qualche fondatezza la tesi prospettata dalla difesa dell'indagato col primo motivo di riesame, secondo cui l'imputazione *ex art. 12-quinquies* della legge n. 356/1992 e succ. modd. «ruoterebbe — nel caso — intorno al concetto di quella stessa presunta impossibilità di giustificazione della provenienza dei beni che era stata assunta in pregressi procedimenti penali come spia dell'allora contestato coinvolgimento del Mamone Francesco in attività penalmente rilevanti ai sensi degli artt. 416-*bis* e 644 del c.p.» (così testualmente), con conseguente violazione del beneficio del *ne bis in idem* enunciato dall'art. 649 del c.p.p.

Può osservarsi, infatti, a tale specifico proposito, come, a prescindere da ogni altra pur possibile considerazione di diritto, i procedimenti, sia di cognizione che di prevenzione ai quali in tempi precorsi il Mamone è stato sottoposto e conclusi con provvedimenti oramai definitivi a lui ampiamente favorevoli (cfr. documentazione prodotta dalla difesa), si riferiscono a condotte consumatesi sino agli anni 1984/85, mentre le indagini relative sia ai reati presupposti di cui agli artt. 644 e 648-ter del c.p., che a quello derivato di cui all'art. 12-*quinquies* della legge n. 356/1992, poste a fondamento della misura coercitiva impugnata col reclamo di cui ci si occupa concernono attività, ipotizzate come delittuose, compiute dal Mamone anche in epoca successiva agli anni 1984/85 e perduranti sino al novembre 1992.

Tutto quanto sopra premesso conduce il collegio a ritenere la evidente rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale, giacché il presente procedimento di riesami non può essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione.

La questione, per altro, non è manifestamente infondata.

Invero, come è stato già osservato dal tribunale di Salerno (ordinanza del 2 novembre 1992 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5 del 3 febbraio 1993) ma anche dalla Corte di cassazione (ordinanza n. 746 del 22 febbraio 1993 depositata il 12 marzo 1993) l'art. 12-*quinquies* del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356, con la modificazione di cui all'art. 5 del d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14, reiterato dal d.-l. 23 marzo 1993, n. 73, prevede come ipotesi di illecito penale perseguibile il possesso o in ogni caso la disponibilità ingiustificati di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata da parte di colui nei cui confronti sia pendente procedimento penale per determinati delitti — fra i quali quelli di cui agli artt. 644 e 648-ter del c.p. — e determina quindi una figura di reato «proprio» del quale soggetto attivo può essere colui che venga a trovarsi nella posizione processuale di imputato o anche — come nel caso — solamente di indagato, per alcuni illeciti che si ritiene siano stati commessi dallo stesso sulla base di elementi indizianti ancora non sottoposti alla verifica del giudice circa la loro effettiva sussistenza, la loro idoneità probatoria e la loro riferibilità al soggetto, la cui responsabilità in relazione ai fatti che gli si addebitano in ogni caso non si è accertato con sentenza definitiva nel momento nel quale sorge il sospetto e si consolida la condotta che si decrive come illecita e che viene così ancorata, da un lato, ad una situazione personale che potrebbe anche vanificarsi nel corso del procedimento e, dall'altro, al parametro oggettivo della sproporzione tra il valore della disponibilità e il reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, richiedendosi al soggetto di fornire in tale ipotesi la prova della provenienza legittima dei beni (così Cass. pen. sopra cit.).

Può osservarsi che trattasi, in effetti, di un paradigma criminoso che suscita serie e fondate perplessità — *prima facie* — circa la sua conformità quanto meno ai principi:

- a) di ragionevolezza sottesa all'art. 3 della Costituzione;
- b) dell'inviolabilità del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione);
- c) della presunzione d'innocenza sino alla condanna definitiva (art. 27, secondo comma, della Costituzione).

Ciò ove si ponga mente, in riferimento al primo profilo (possibile contrasto con l'art. 3), che lo stato soggettivo da indagato per taluni reati, che è elemento costitutivo del delitto in questione prescinde irragionevolmente dagli esiti processuali, potenzialmente opposti (assoluzione/condanna) del reato o dei reati presupposti, di tal che il colpevole e l'innocente dei «delitti-sorgente» subiscono il medesimo trattamento processual-penalistico, con risultati palesemente aberranti ed *ab intrinseco* ingiusti.

Sotto gli altri due profili appare sufficiente rilevare che la norma incriminatrice sembra costringere il soggetto che intende sottrarsi al procedimento, ad abbandonare ogni comportamento processualmente passivo, pur garantito dall'ordinamento ad ogni altro imputato — il quale ha diritto di attendere inerte che il p.m. provi l'accusa — obbligandolo ad attivarsi per giustificare la legittimità della accumulazione patrimoniale sospetta, in contrasto sia col diritto del cittadino di difendersi anche con il silenzio — art. 24, secondo comma — sia con la presunzione di non colpevolezza che assiste ogni imputato ed *a fortiori* ogni indagato sino alla condanna definitiva (così sostanzialmente anche Cass. pen., sezione seconda, ord. del 17 febbraio 1993).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'art. 5 del d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14, reiterato con d.-l. 23 marzo 1993, n. 73, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, della Costituzione;

Sospende il procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale nonché la notifica della presente ordinanza alla parte, al p.m. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; *

Ordina altresì la comunicazione del presente provvedimento ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Vibo Valentia, addì 7 aprile 1993

Il presidente relatore: VITALE

Depositato in cancelleria l'8 aprile 1993 alle ore 19,30.

Il cancelliere: DELL'AGLI

93C0685

N. 338

Ordinanza emessa il 16 aprile 1993 dal tribunale di Vibo Valentia nel procedimento per il riesame di sequestro di documentazione, sull'istanza di Mamone Francesco

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Violazione del diritto di difesa, per non potere l'indagato di tale reato, avvalersi della facoltà di non rispondere (essendo obbligato a fornire giustificazione del possesso dei beni) e del principio di presunzione di innocenza.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-quinquies, secondo comma, modificato dal d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14, art. 5, e dal d.-l. 23 marzo 1993, n. 73).

(Cost., artt. 3, 24 e 27).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla richiesta di riesame proposta in data 5 aprile 1993 nell'interesse di Mamone Francesco, nato a Drapia il 6 giugno 1928 annesso il decreto del p.m. in data 20 marzo 1993 con cui è stato convalidato il sequestro eseguito il 18 marzo 1993 dalla guardia di finanza, nucleo di Catanzaro, della documentazione ricevuta nell'abitazione dell'indagato rilevante ai fini delle indagini sul contestato reato di cui all'art. 12-quinquies, secondo comma, della legge n. 356/1992;

Sentita la relazione del presidente e le conclusioni del p.m.;

Considerato che con i motivi della richiesta il Mamone ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma innovatrice di cui all'art. 12-*quinquies* della legge 7 agosto 1992, n. 356 e succ. mod.;

RILEVA

Il sequestro della documentazione rinvenuta nell'abitazione del Mamone ed in altro appartamento dello stesso stabile di proprietà del predetto e nella sua disponibilità (con la precisazione che parte di questa è stata rinvenuta nello spazio dei cassonetti delle tapparelle dove era stata occultata) appare legittimamente eseguito, sussistendo a carico del predetto gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato ed altresì la necessità di sottrarre le cose alla disponibilità di questo, potendosi verificare la sottrazione e la distruzione di documentazione rilevante ai fini probatori.

Infatti dal rapporto della guardia di finanza risulta che negli ultimi sei anni Mamone Francesco ha dichiarato al competente ufficio delle imposte, ai fini Irpef, un reddito medio annuo imponibile di L. 13.000.000 mentre la moglie, Massara Vittoria, un reddito di circa L. 8.000.000, pur essendo risultato il Mamone, alla stregua delle prime indagini, proprietario di n. 19 appezzamenti di terreno e di n. 58 appartamenti e/o unità immobiliari, nonché titolare di liquidità bancaria e/o partecipazioni societarie valutabili in oltre L. 700.000.000, che lo stesso non ha fornito opportune spiegazioni in ordine alla legittima provenienza dei predetti beni, visibilmente sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati.

Né, per quanto qui interessa, può ritenersi fondata la tesi difensiva, prospettata col primo motivo di gravame, secondo cui l'attuale imputazione ai sensi dell'art. 12-*quinquies* della legge n. 356/92 e succ. mod. si basa sugli stessi presupposti di fatto (ingente disponibilità patrimoniale non giustificata da attività lecite e sproporzionata al reddito dichiarato ed all'attività effettivamente svolta) già assunti a fondamento di precedenti procedimenti penali di cognizione e prevenzione, ai sensi degli artt. 416-*bis* e 644 del c.p., conclusasi positivamente per il Mamone (con assoluzione o rigetto) con conseguente violazione del principio del *ne bis in idem*, enunciato dall'art. 649 del c.p.p.

Può osservarsi, a tal proposito, che i pregressi suddetti procedimenti si riferiscono a condotte consumate sino agli anni 1984-85 mentre le indagini relative al reato di cui all'art. 12-*quinquies* della legge n. 356/1992, posto a fondamento del vincolo imposto, concernono attività compiuta dal Mamone anche successivamente agli anni 1984-85 e perduranti sino al novembre 1992.

Inoltre, in mancanza di adeguata documentazione relativa di procedimenti regressi, non esibita dalla difesa, non risulta l'identità tra l'attuale vicenda e quella già conclusa.

Ciò posto, va, tuttavia, osservato che la prospettata questione di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 12-*quinquies* della legge n. 356/1992 non si appalesa manifestamente infondata.

Invero, come è stato già asserito dal tribunale di Salerno (ordinanza del 2 novembre 1992 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5 del 3 febbraio 1993), ma anche dalla Corte di cassazione (ordinanza n. 746 del 22 febbraio 1993) l'art. 12-*quinquies* del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356, con la modificazione di cui all'art. 5 del d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14, reiterato dal d.-l. 23 marzo 1993, n. 73, prevede come ipotesi di illecito penale perseguibile il possesso od, in ogni caso, la disponibilità ingiustificata di denaro, beni o altre attività di valore sproporzionato al reddito dichiarato od all'attività economica esercitata da parte di colui nei cui confronti va pendente procedimento per determinati delitti (artt. 644, 648, 648-*ter* del c.p.) delineando, quindi, una figura di reato «proprio» del quale soggetto attivo può essere colui che venga a trovarsi nella posizione processuale di imputato od anche, come nel caso, solamente di indagato per alcuni illeciti che si ritiene siano stati commessi dallo stesso sulla base di elementi indizianti ancora non sottoposti alla verifica del giudice circa la loro effettiva sussistenza, idoneità probatoria e riferibilità al soggetto, la cui responsabilità in relazione ai fatti che si addebitano, in ogni caso, non è stata accertata con sentenza definitiva al momento nel quale sorge il sospetto e si consolida la condotta che si descrive come illecita e che viene ancorata, da un lato ad una situazione personale che potrebbe anche vanificarsi nel corso del procedimento (...) e, dall'altro, al parametro oggettivo della sproporzione tra il valore della disponibilità ed il reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, richiedendosi al soggetto di favorire su tale ipotesi la prova della provenienza legittima dei beni (così testualmente Cass. pen. sopra cit.).

Può osservarsi che trattasi, in effetti, di un paradigma criminoso che suscita serie e fondate perplessità «prima fase» circa la sua conformità, quantomeno, ai principi: *a*) di ragionevolezza sotteso dall'art. 3 della Costituzione; *b*) della inviolabilità del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione); *c*) della presunzione di innocenza sino alla condanna definitiva (art. 27, secondo comma, della Costituzione).

Ciò ove si ponga mente, in riferimento al primo profilo (possibile contrasto con l'art. 3) che lo stato soggettivo di indagato per taluni reati — che è elemento costitutivo del delitto in questione — prescinde irragionevolmente dagli esiti processuali, potenzialmente opposti (assoluzione/condanna) del reato o dei reati presupposti; di tal che il colpevole e l'innocente dei delitti sorgente subiscano il medesimo trattamento processual-penalistico con risultati palesemente aberranti ed ingiusti.

Sotto gli altri due profili appare sufficiente rilevare che la norma determinatrice sembra costringere il soggetto, che intenda sottrarsi al procedimento, ad abbandonare ogni comportamento processualmente passivo, pur garantito dallo ordinamento ad ogni altro imputato (il quale ha diritto di attendere inerte che il p.m. provi l'accusa) obbligandolo a giustificare la legittimità della accumulazione patrimoniale sospetta, in contrasto sia col diritto del cittadino di difendersi anche con il silenzio (art. 24, secondo comma), sia con la presunzione di non colpevolezza che assiste ogni imputato, ed *a fortiori* ogni indagato, sino alla condanna definitiva (così sostanzialmente, anche Cass. pen., sez. II, ordinanza 17 febbraio 1993).

È altresì evidente la rilevanza della suddetta questione di legittimità costituzionale nel presente procedimento di riesame, giacché la valutazione della legittimità del sequestro può mutare in conseguenza della pronuncia sulla conformità o meno ai principi costituzionali della fattispecie penale in cui si fonda la misura soggetta a riesame. Pertanto, va disposta la sospensione del presente procedimento in attesa della pronuncia della Corte costituzionale.

Va, tuttavia, precisato che ciò non comporta la caducazione del provvedimento di sequestro, comportando la sospensione, il mantenimento dello stesso e non sussistendo, allo stato, motivi di opportunità che consiglino il dissequestro della documentazione nelle more della decisione, anzi, sussistendone di opposti, in relazione al pericolo di inquinamento probatorio.

Infatti, il termine perentorio di dieci giorni entro cui, a pena di inefficacia della misura cautelare, deve intervenire la decisione nel merito del tribunale del riesame, segue, in ipotesi di pregiudiziale costituzionale, la stessa sorte del procedimento, rimanendo sospeso e riprende a decorrere dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale risolutiva della questione (v. conf. Cass. pen., sez. prima, 3 luglio 1992, n. 2594).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'art. 5 del d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14, reiterato con d.-l. 23 marzo 1993, n. 73, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione;

Sospende il procedimento, disponendo, per l'effetto, il mantenimento della misura cautelare del sequestro della documentazione rinvenuta negli appartamenti nella disponibilità del Mamone, convalidato con provvedimento del sostituto procuratore della Repubblica presso questo tribunale in data 20 marzo 1993;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza alla parte, al p.m. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ordina la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Vibo Valentia, 16 aprile 1993

Il presidente estensore: (firma illeggibile)

93C0686

N. 339

*Ordinanza emessa il 19 febbraio 1993 dalla corte d'appello di Torino
nel procedimento penale a carico di Cendretto Carmelo*

Processo penale - Procedimenti speciali - Rito abbreviato - Lamentata preclusione per il p.m. di appellare le sentenze di condanna anche in caso di ritenuta incongruità della pena - Richiesta di impugnazione incidentale nel caso in cui l'imputato abbia proposto appello - Violazione della parità processuale delle parti - Lesione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale e del doveroso esercizio della potestà punitiva dello Stato.

(C.C.P. 1988, artt. 443 e 595).

(Cost., artt. 3 e 112).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Cendretto Carmelo, nato a San Mauro T.se il 19 febbraio 1957;

Visti gli atti del procedimento penale contro Cendretto Carmelo;

Vista l'eccezione di legittimità costituzionale rilevata dall'appellante pubblico ministero di Asti ai sensi del combinato disposto dagli artt. 443 e 595 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 112 della Costituzione;

Richiamati integralmente i motivi dedotti a fondamento della sopraddetta eccezione, i quali sono del seguente tenore:

«Incostituzionalità dell'art. 443, terzo comma, del c.p.p.

In primo luogo si rappresenta che questo pubblico ministero avrebbe interesse ad appellare, quantomeno in via incidentale, la sentenza emessa dal pretore di Asti che ha condannato il Cendretto ad una pena inferiore a quella proposta all'atto delle conclusioni, pena che si reputa non rispondente ai criteri di cui all'art. 133 del c.p.

Senonché, prima di illustrare i motivi a sostegno dell'impugnazione, il p.m. rileva che il presente appello dovrebbe essere dichiarato inammissibile da codesta corte d'appello in quanto non consentito dall'art. 443 del c.p.p.

Per queste ragioni, questo ufficio intende sollevare preliminarmente l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 443 del c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 12 della Costituzione nella parte in cui non ammette che il pubblico ministero possa proporre appello incidentale avverso tutte le sentenze di condanna emesse al termine del giudizio abbreviato.

È evidente la rilevanza della questione dedotta per cui non occorre spendere altre parole. Più complesso, invece, appare il profilo attinente la non manifesta infondatezza dell'eccezione.

Non ignora questo p.m. che la Corte costituzionale con la sentenza 23 luglio 1991, n. 263 (Cass. pen. 1991, 806) ha dichiarato che non è illegittima la norma suindicata nella parte in cui non consente al p.m. di proporre impugnazione avverso le sentenze di condanna emesse al termine del giudizio abbreviato.

Invero, il ragionamento che la Corte ha sviluppato nella sentenza citata può essere condiviso soltanto se si correla alla configurazione che i compilatori del codice del 1988 hanno voluto dare al procedimento del giudizio abbreviato.

Invero, come è noto sono intervenuti alcuni incisivi interventi costituzionali che, a parere di questo p.m., hanno profondamente trasformato il rito nella sua natura e funzione.

Infatti, nell'impostazione originaria, in cui il p.m. poteva dissentire in ordine alla richiesta di giudizio abbreviato senza essere tenuto ad enunciare le ragioni e senza soprattutto che le ragioni (eventualmente) enunciate fossero sindacabili dal giudice, era perfettamente logico che lo stesso p.m., in cambio della rinuncia dell'imputato all'esplicazione piena del suo diritto di difesa, rinunciasse al completo esercizio della pretesa punitiva (mediante l'impugnazione delle sentenze) in nome di quella esigenza di deflazione dei procedimenti che stava alla base dell'istituto in oggetto.

Ma già a seguito della sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, che ha dichiarato illegittimo il fatto che non fosse previsto che il pubblico ministero, in caso di dissenso, fosse tenuto ad enunciarne le ragioni e che il giudice, all'esito del dibattimento, quando ritenesse ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, non potesse applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, era logico porsi la domanda se il sistema fosse ancora "paritario" o non stesse orientandosi verso un sostanziale squilibrio in danno del pubblico ministero.

Infatti, è innegabile che, dopo la sentenza citata, i limiti entro i quali il p.m. è facoltizzato a non accordare il consenso alla richiesta di g.a. sono estremamente ridotti, riducendosi all'ipotesi in cui il processo non sia definibile allo stato degli atti. Questa ipotesi tra l'altro ricorre in ben rare occasioni e sicuramente non è invocabile nei casi di rito abbreviato richiesto in sede di giudizio per direttissima a seguito di arresto in flagranza — come si è verificato nella fattispecie —: in questo tipo di procedimenti, infatti, la decidibilità allo stato degli atti può dirsi una costante perché più che sufficiente per decidere la causa.

A rafforzare l'opinione che il sistema non sia più paritario vanno annoverati altri due interventi terapeutici della Corte costituzionale: l'uno è quello risultante dalla già citata sentenza n. 363/1991 che ha dichiarato illegittimo l'art. 443 del c.p.p. nella parte in cui escludeva l'appello dell'imputato anche contro le sentenze di condanna ad una pena detentiva che non deve essere eseguita (perché sospesa condizionalmente, ad esempio) e l'altro è quello, recentissimo, risultante dalla sentenza n. 23/1992 con cui si è dichiarato illegittimo il combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice del dibattimento possa sindacare la determinazione del giudice per le indagini preliminari contraria all'adozione del rito abbreviato e applicare conseguentemente la riduzione di pena di un terzo.

Orbene, da quanto detto consegue, a nostro parere, che l'attuale giudizio abbreviato ha perso l'originaria connotazione di meccanismo deflattivo del carico penale, in cui trovavano un giusto equilibrio le posizioni dell'accusa e

della difesa, per vedere esaltata la funzione di strumento processuale destinato però a produrre conseguenze di carattere sostanziale sia perché dall'ammissione al rito abbreviato deriva la possibilità per l'imputato di fruire di una consistente riduzione della pena sia perché con esso si incide sostanzialmente sui tempi e modi di esecuzione della pena.

Un'osservazione al riguardo si impone. Il rito abbreviato non ha incontrato molta fortuna soprattutto nei processi pretorili nei quali, stante la misura delle pene edittali, è di solito più conveniente patteggiare la pena con il p.m. piuttosto che accontentarsi dello sconto di pena su un *quantum* di sanzione "imprevedibile". Questo spiega perché la gran parte delle richieste di g.a. proviene da imputati che, non potendo godere del beneficio della sospensione condizionale della pena, anziché praticare il rito del patteggiamento, che però comporta il rapido passaggio in giudicato della sentenza con la conseguente esecuzione della pena, preferiscono invece avvalersi del rito abbreviato che, consentendo sempre l'appello, permette di allontanare nel tempo il momento di esecutività della sentenza.

Quest'ultima annotazione, unitamente a quanto già prima osservato, conferma che il g.a. non svolge più alcuna efficace funzione deflazionistica dei procedimenti penali: è chiaro infatti che nel suo complesso il carico penale non è sensibilmente ridotto perché, se è vero che con il g.a. diminuiscono i dibattimenti, è altrettanto vero che con gli appelli, soprattutto se fatti a fini meramente dilatori, si aumenta la pressione sull'organo di secondo grado con meccanismi moltiplicatori perversi che è superfluo illustrare tanto sono lampanti.

Secondo noi, quindi, si è in presenza di un clamoroso disequilibrio dell'accusa con l'imputato. Infatti, se il giudizio abbreviato è rimesso sostanzialmente alla sola volontà dell'imputato tenuto conto che l'accusa non può praticamente opporsi all'attivazione del rito, e se la facoltà di impugnare è attribuita alla sola parte privata, che non corre neppure il rischio di una *reformatio in peius* in punto pena, l'immediata conseguenza è che al pubblico ministero è sottratto qualsiasi controllo sulla pena. Riteniamo, al contrario, che la sottrazione al p.m. del potere di appello, quantomeno incidentale, limiti in modo del tutto irragionevole il diritto di azione di una parte, quella pubblica, su un profilo rilevante del processo. Per queste ragioni pensiamo che la sentenza costituzionale n. 363 abbia risolto male il problema dell'appello del p.m. delle sentenze di condanna emesse in esito al g.a.

Innanzitutto la citata sentenza è partita dalla premessa che la principale finalità del giudizio abbreviato sia quella di "evitare il passaggio alla fase dibattimentale di un gran numero di procedimenti, secondo uno schema di deflazione comune a tutti i sistemi processuali che si ispirano al modello accusatorio".

Su questa base ha argomentato che la preclusione dell'appello del pubblico ministero non costituisce una "lesione della parità processuale delle parti" mettendo altresì in rilievo che "una diversità di trattamento può risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia".

Ha perciò concluso che "con riferimento al contesto del giudizio abbreviato, non appare in contrasto con i canoni della ragionevolezza il fatto che al pubblico ministero risulti preclusa la facoltà di appello avverso le sentenze di condanna, ove la stessa sentenza non abbia modificato il titolo del reato. Tale limite trova fondamento, da un lato, nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito abbreviato, dall'altra, nella circostanza che la sentenza di condanna emessa in primo grado sulla base di tale rito segna comunque la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione intrapresa dal pubblico ministero Le stesse caratteristiche del giudizio abbreviato, spiegano, dunque, come in tale procedimento, ai fini dell'appello del pubblico ministero, l'effettiva irrogazione della pena sia stata dal legislatore privilegiata rispetto alla sua piena aderenza alla natura del reato contestato: e questo attraverso una scelta del legislatore che, oltre a non risultare lesiva di altri valori costituzionali, appare incensurabile sul piano della ragionevolezza in quanto proporzionata al fine preminente della speditezza del processo".

Orbene, a noi sembra, sommessamente, di dover dissentire da queste conclusioni proprio perché è erronea la premessa su cui si fondano e cioè che il g.a. sia uno strumento di deflazione dei processi e non invece un meccanismo di riduzione dell'entità della pena rimesso per di più alla volontà e al controllo di una sola parte processuale.

Or dunque, il consentire al p.m. di appellare quantomeno in via incidentale le sentenze di condanna sarebbe un rimedio doveroso per riportare un certo equilibrio tra le parti processuali. Il riequilibrio, peraltro, resterebbe pur sempre parziale in quanto al p.m. sarebbe sempre precluso l'appello principale.

Noi però non ci lamentiamo di questa scelta normativa: infatti, anche nell'ottica del g.a. per come si presenta oggi rispetto all'originario disegno del 1988, vi sarebbe una valida giustificazione per limitare a quello incidentale i casi di appello del p.m.

Sussisterebbero infatti evidenti esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia di cui parla la Corte nella sentenza n. 363. Infatti, fermo restando che il p.m. potrebbe avere interesse ad impugnare tutte le sentenze che non abbiano accolto le proprie richieste, potrebbe però essere considerato razionale impedire l'esercizio di tale facoltà

in vista del raggiungimento di una delle finalità del g.a., quella cioè di ridurre il carico penale, posto che comunque la pretesa punitiva dello Stato è stata esercitata. Ma una volta venuta meno la possibilità di conseguire l'accennata finalità deflazionistica, in quanto l'imputato ha proposto appello, logica e giustizia vogliono che le parti siano poste sullo stesso piano, ovvero che ad entrambe sia attribuito il potere di controllare la correttezza della pena irrogata. Inoltre, in relazione alla posizione istituzionale del p.m., si sottolinea che tale potere è funzionalmente collegato con il principio di obbligatorietà dell'azione penale che postula il doveroso esercizio della pretesa punitiva dello Stato. E se questo valore costituzionale può essere legittimamente sacrificato quando l'imputato ha accettato gli effetti sostanziali del rito prescelto, non altrettanto è a dirsi nel caso inverso»:

Ritenuto, in particolare, che effettivamente la pronuncia della Corte costituzionale in data 23 luglio 1991, n. 263 (la quale disattendeva una analoga eccezione di legittimità fu emessa in un contesto normativo poi sostanzialmente mutato, per quanto concerne il regime del giudizio abbreviato, a seguito delle successive sentenze della stessa Corte 15 febbraio 1991, n. 81, e n. 23/1992;

Ritenuto, pertanto, che per motivi indicati dall'appellante, la questione di legittimità possa essere riproposta nell'ambito di questo mutato contesto di normativa;

Ritenuta la rilevanza della questione, alla cui risoluzione è subordinato l'esame del merito dell'appello incidentale del p.m. e quindi la definizione del presente giudizio;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della dedotta questione di costituzionalità;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 443 e 595 del c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, nella parte in cui essi non consentono al p.m., in esito a giudizio abbreviato, di proporre impugnazione incidentale nel caso in cui l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Torino, addì 19 febbraio 1993 -

Il presidente: SCAPATICCI

93C0687

N. 340

Ordinanza emessa il 15 aprile 1993 dal tribunale di Ravenna, sezione lavoro, nel procedimento civile vertente tra Penazzi Vanni e la Sers S.r.l.

Lavoro (rapporto di) - Lavoro marittimo - Ritenuta inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 (in virtù del quale il contratto di lavoro a tempo determinato si considera a tempo indeterminato ove il rapporto di lavoro prosegua dopo la scadenza del termine fissato) - Prospettata violazione del principio di uguaglianza - (Questione riproposta dallo stesso giudice rimettente dopo che la precedente questione è stata dichiarata dalla Corte con ordinanza n. 21/1993 manifestamente inammissibile mancando nella precedente ordinanza di rimessione la necessaria motivazione in ordine alla rilevanza).

(Legge 18 aprile 1962, n. 230, art. 2, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 325 e 326).

IL TRIBUNALE

Ritenuto che l'ordinanza 29 gennaio 1993, n. 21, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230, ha natura esclusivamente formale in quanto fondata sul fatto che questo tribunale ha ommesso di indicare i

riferimenti alla fattispecie concreta necessari ai fini della rilevanza della questione proposta per la decisione, sicché rimane del tutto impregiudicata la questione sostanziale, che deve, come già ritenuto, con la precedente ordinanza di rimessione, di essere risolta in sede di giudizio di costituzionalità;

Rilevato che il sig. Vanni Penazzi ha proposto appello avverso la sentenza 17-21 settembre 1991, con la quale il pretore di Ravenna aveva respinto la domanda da lui proposta nei confronti della sua datrice di lavoro Sers S.r.l. al fine di:

- 1) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra esso attore e la Sers;
- 2) accertare e dichiarare la nullità del termine di sette giorni apposto al contratto 20 ottobre 1990 con la quale la Sers lo aveva assunto con mansioni di marinaio da svolgere a bordo del rimorchiatore Gladiator;
- 3) annullare il licenziamento intimatogli il 20 novembre 1990 ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e/o dell'art. 19 del contratto di lavoro 15 marzo 1989 integrativo aziendale;
- 4) condannare la Sers alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni perdute;
- 5) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o comunque annullare il patto di prova apposto al contratto *inter partes* di cui alla convenzione 1° dicembre 1990;
- 6) accertare e dichiarare che fra le parti sussisteva un contratto di lavoro definitivo e a tempo indeterminato fin dal 1° dicembre 1990;
- 7) ove occorresse ed eventualmente in via alternativa e/o subordinata accertare e dichiarare che le convenzioni intercorse fra le parti il 26 ottobre 1990 e il 1° dicembre 1990 si concretano in un unico e ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, divenuto definitivo anteriormente al 27 dicembre 1990;
- 8) annullare perché privo di giusta causa o giustificato motivo il provvedimento di risoluzione del rapporto adottato dalla Sers;
- 9) condannare la Sers *ex art. 18* dello Statuto dei lavoratori ed *ex legge n. 604/1966* e o *ex art. 19* contratto lavoro aziendale 15 marzo 1989 a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirlo del danno in misura pari alle retribuzioni dovute; il tutto con vittoria di spese e sentenza esecutiva;

Rilevato che a sostegno di tali domande il Penazzi aveva esposto di essere stato assunto dalla Sers con convenzione di arruolamento 26 ottobre 1990 con mansioni di marinaio per la durata di sette giorni e che, allo spirare di tale termine, il rapporto era proseguito senza ulteriore convenzione fino al 28 novembre 1990, quando era stato sbarcato per pretesa fine del contratto, per essere poi reimbarcato il 1° dicembre 1990, questa volta a tempo indeterminato, a bordo della nave Asterix, ma nuovamente sbarcato, per decisione unilaterale della Sers, il 27 dicembre 1990;

Rilevato che il pretore con l'indicata sentenza ha respinto le domande svolte dal Penazzi, avendo ritenuto che il primo rapporto di arruolamento in data 26 ottobre 1990 non sia stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato dalla protrazione oltre il termine di sette giorni originariamente stabilito per non essere le legge n. 230/1962 applicabile al rapporto di lavoro nautico, regolato al riguardo dalla normativa speciale di cui agli artt. 325 e 326 del cod. nav., che prevede la possibilità di apporre un termine finale al contratto non già come eccezione ad un sistema che privilegia la durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (come quello delineato dalla legge n. 230/1962), bensì come una modalità della stipulazione, ponendo soltanto il limite, per l'arruolamento, del termine massimo di un anno, sicché la conversione da contratto a termine in contratto a tempo indeterminato si ha solo quando venga superato il termine massimo di un anno previsto dall'art. 326 del cod. civ., con la conseguenza nella fattispecie, come ritenuto dal giudicante di primo grado, che la protrazione del periodo d'imbarco del Penazzi oltre la data fissata per contratto non determinò la trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo determinato e il successivo sbarco non può essere configurato come licenziamento illegittimo perché privo di giusta causa o di giustificato motivo;

Tutto ciò premesso e ritenuto che effettivamente gli artt. 325 e 326 del cod. nav. dettano, per il contratto di arruolamento a tempo determinato, una disciplina diversa rispetto a quella prevista in via generale dalla successiva legge 18 aprile 1962, n. 230;

Ritenuto che una disciplina differenziata del lavoro marittimo può in linea generale apparire ragionevole in quanto le esigenze del lavoro marittimo si presentano diverse rispetto a quelle del lavoro terrestre, ma che tale differenza non sembra sussistere in ordine alle norme riguardanti la durata del rapporto di lavoro in particolare quando le parti abbiano concordemente stabilito una certa durata e il rapporto prosegua anche dopo la scadenza del termine contrattualmente fissato;

Ritenuto che allo stato attuale della legislazione, caratterizzata dalla esistenza nel cod. nav. di disposizioni speciali sul contratto di arruolamento, non pare che al rapporto di lavoro marittimo a tempo determinato possa essere applicata direttamente dal giudice ordinario o in via analogica o in sede di interpretazione e coordinamento della

normativa vigente la disciplina di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230, come risulta anche dal fatto che la legge 22 marzo 1986, n. 84, nell'inserire all'art. 1 una previsione specificamente concernente i rapporti di lavoro relativi alla navigazione aerea (art. 1, lett. f), non ha fatto menzione della navigazione marittima;

Ritenuto che appare violato il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e che tale violazione è tanto più evidente e irragionevole dopo la modificazione legislativa concernente i rapporti di lavoro inerenti alla navigazione aerea, per i quali ricorrono, come e ancor più che per quella marittima, le esigenze che potrebbero giustificare una disciplina parzialmente diversa rispetto ai rapporti di lavoro «terrestre»;

Ritenuto che la questione non è risolta dalla sentenza della Corte costituzionale 3 aprile 1987, n. 96, che ha esteso l'applicabilità al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione dell'intera legge n. 604/1986 e dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori in materia di licenziamenti individuali e relative garanzie di tutela, sia perché la questione da quella decisione affrontata non coincide, come esattamente ritenuto dal pretore, con quella che qui interessa, dal momento che, essendo rimasto il rapporto di arruolamento a termine tale anche dopo la scadenza del termine pattuito, non si configura nella specie un vero e proprio licenziamento;

Ritenuta la rilevanza della questione ai fini della decisione del presente giudizio, come evidenziato dalla sentenza del pretore di Ravenna, fondata appunto sulla particolare disciplina riservata ai rapporti di lavoro marittimo;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230, con riferimento agli artt. 325 e 326 del Cod. nav., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sua applicabilità ai rapporti di lavoro marittimo;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e altresì comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Dispone che il presente procedimento rimanga sospeso all'esito del giudizio della Corte costituzionale.

Ravenna, addì 15 aprile 1993

Il presidente: AGSOLI

93C0688

n. 341

Ordinanza emessa il 15 aprile 1993 dal tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente tra il Concordato preventivo Morini Giuseppe e Bernardi Fabrizio ed altri

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Infortuni derivanti da reato del datore di lavoro - Diritto del lavoratore infortunato o dei suoi aventi causa, nei confronti delle persone civilmente responsabili, al risarcimento del danno morale solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare della indennità corrisposta dall'I.N.A.I.L. e sempre che quest'ultimo possa esercitare l'azione di regresso contro le persone civilmente responsabili anche per le somme da questo dovute a titolo di risarcimento del danno morale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 356 e 485 del 1991.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10, sesto e settimo comma, e 11, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 2, 32 e 38).

II. TRIBUNALE

Rilevato che con ricorso depositato il 16 settembre 1991 il Concordato preventivo Morini Giuseppe ha proposto appello avverso le sentenze (parziale e definitiva) in data 30 gennaio 1991-19 giugno 1991, con le quali il pretore-giudice del lavoro di Ravenna, sezione distaccata di Lugo, lo aveva condannato a risarcire al dipendente Fabrizio Bernardi nella misura del 70% (avendo ritenuto un concorso di colpa del lavoratore quantificato nel 30%) i danni (biologico, morale e patrimoniale) conseguenti ad infortunio sul lavoro (perdita dell'occhio sinistro) dallo stesso patito e a rimborsare all'I.N.A.I.L. (nei limiti della ritenuta responsabilità) le somme erogate al lavoratore;

Rilevato che l'appellante ha chiesto in principalità l'esclusione della propria responsabilità e, in subordine, l'attribuzione di una maggiore responsabilità (quanto meno nella misura del 50%) a carico dell'infortunio nonché

l'esclusione o la riduzione di alcune voci di danno; che l'appellato Bernardi si è costituito chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza, mentre l'I.N.A.I.L. ha proposto appello incidentale, assumendo che la responsabilità dell'incidente va attribuita per intero o, quanto meno, in percentuale non inferiore all'80% al datore di lavoro;

Ritenuto che da quanto sopra discende che una variazione in diminuzione o della percentuale di responsabilità del datore di lavoro o degli importi liquidati per le varie voci di danno potrebbe incidere negativamente o sulle spettanze del lavoratore infortunato o sull'ammontare del rimborso spettante all'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto che l'indicata questione, dopo la decisione della Corte costituzionale 27 dicembre 1991, n. 485, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del predetto art. 11, primo e secondo comma «nella parte in cui consente all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica», si riflette in concreto sull'esistenza o non del diritto dell'I.N.A.I.L. di avvalersi ai fini del regresso anche delle somme dovute al lavoratore a titolo di risarcimento del danno morale (e, difatti, le opposte tesi sono sostenute in causa dalla difesa del lavoratore infortunato e da quella dell'I.N.A.I.L.);

Ritenuto che la Corte costituzionale con la sentenza 18 luglio 1991, n. 356, nel dichiarare l'illegittimità, per contrasto con l'art. 32 della Costituzione, dell'art. 1916 del c.c. «nella parte in cui, in tema di assicurazione contro i danni, consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico», ha invece indicato, nella parte motiva, che «la dichiarazione di incostituzionalità non può estendersi a quanto attiene al risarcimento del danno morale di cui all'art. 2059 del c.c. o ad altre ragioni risarcitorie parimenti non assistite dalla garanzia di cui all'art. 32 della Costituzione);

Ritenuto che la predetta argomentazione della Corte risulta applicabile anche all'azione di regresso spettante all'I.N.A.I.L. nei confronti delle persone civilmente responsabili (e, difatti, la già ricordata sentenza 27 dicembre 1991, n. 485, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 solo con riferimento al danno biologico) e che tuttavia l'affermazione della Corte costituzionale (peraltro contenuta solo nella parte motiva) sembra non tenere adeguato conto della natura e del *modus operandi* del danno morale, che non ha, ovviamente, natura economica e costituisce pur sempre una lesione della salute psico-fisica (in particolare della salute psichica) incidendo, appunto, sulla psiche dell'interessato e spesso in maniera estremamente rilevante in particolare quando, come nella specie, il danno morale direttamente consegue ad una malattia subita dallo stesso soggetto interessato (del resto sembra illogico considerare danno alla salute il danno alla vita di relazione e non il danno morale che pure vi è quasi sempre inestricabilmente connesso);

Ritenuto che al risultato di esclusione del danno morale dall'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. si potrebbe pervenire anche in sede di interpretazione del disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124/1965 alla luce dei criteri interpretativi ricavabili dalle già citate sentenze della Corte costituzionale n. 356/1991 e n. 485/1991, che hanno ritenuto la copertura assicurativa I.N.A.I.L. collegata «esclusivamente ai riflessi che la menomazione psico-fisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli altri ambiti e agli altri modi in cui il soggetto svolge la sua personalità nella propria vita», sicché risulta illogico, una volta escluso che l'indennizzo I.N.A.I.L. riguardi «l'intero danno alla persona» (Corte costituzionale n. 485/1991), consentire l'esercizio dell'azione di regresso su indennità dovute all'infortunato per voci di danno non coperte dall'assicurazione, ma che una tale interpretazione della norma da parte del giudice ordinario si porrebbe in radicale contrasto con la costante giurisprudenza di merito e di legittimità (cosiddetto «diritto vivente»), che ritiene pacificamente la ripetibilità del danno morale con l'esercizio dell'azione di regresso esercitata dall'I.N.A.I.L., e va, quindi riservata al giudice delle leggi, anche sotto l'aspetto dell'illogicità di una disposizione che consente, nell'interpretazione corrente, l'«esproprio» a favore dell'assicuratore e a danno del lavoratore di un risarcimento riguardante un danno non coperto dall'assicurazione;

Ritenuto che, pur se la questione che qui interessa riguarda specificamente e direttamente la disposizione di cui all'art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, essa logicamente investe anche, in particolare alla luce delle considerazioni sopra svolte in ordine alla necessaria corrispondenza fra copertura assicurativa e azione di regresso dell'assicuratore, la disposizione (che ne costituisce il logico presupposto) di cui all'art. 10, sesto e settimo comma, dello stesso d.P.R., nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno morale solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L.;

Ritenuta la rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale ai fini della decisione della controversia di cui trattasi;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, sesto e settimo comma, e dell'art. 11, primo e secondo comma, del t.u. delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per contrasto con gli artt. 2, 32 e 38 della Costituzione nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno morale solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L. e nella parte in cui consentono all'I.N.A.I.L. di avvalersi nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili anche delle somme da queste dovute a titolo di risarcimento del danno morale;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e altresì comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Dispone che il presente procedimento rimanga sospeso all'esito del giudizio della Corte costituzionale.

Così deciso in Ravenna, il 15 aprile 1993.

Il presidente: AGNOLI

93C0689

N. 342

Ordinanza emessa il 30 aprile 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 giugno 1993)
dalla pretura di Brescia, sezione distaccata di Chiari, nel procedimento penale a carico di Bruno Luciano

Reati e pene - Allontanamento dal luogo di arresto domiciliare - Rientro volontario - Lamentata impossibilità di applicazione dell'attenuante prevista per l'analogo reato di evasione (costituzione in carcere) - Disparità di trattamento.

(C.P., art. 385, quarto comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

All'esito dell'istruttoria dibattimentale;

RITENUTO IN FATTO

a) che Bruno Luciano, nato in Ugento il 2 aprile 1954 e residente in Pontoglio in via Francesca n. 18, è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 385, terzo comma, del c.p. perché il 19 ottobre 1990 si allontanava dalla propria abitazione ove era stato sottoposto agli arresti domiciliari con ordinanza del 24 settembre 1990 del g.i.p. del tribunale di Bergamo;

b) che l'imputato nei tempi e nei modi previsti dagli artt. 446 e 444 del c.p.p. ha chiesto l'applicazione della pena di giorni 54 di reclusione così determinata: pena base mesi sei, ridotta a mesi quattro per le attenuanti generiche, a mesi due e giorni venti per l'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 385 del c.p. ed a giorni 54 per l'art. 444 del c.p.p.;

c) che il p.m. non ha prestato consenso in quanto non poteva operarsi la diminuzione della pena per l'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 385 non applicabile alla fattispecie perché l'imputato non si costituì in carcere né avrebbe potuto farlo essendo agli arresti domiciliari;

d) che risulta provato dalle disposizioni dei testi esaminati che in effetti l'imputato nella tarda serata del 19 ottobre 1990 rientrò nella propria abitazione;

Considerato che:

- 1) le due ipotesi delittuose punite rispettivamente dal primo e dal terzo comma dell'art. 385 del c.p. tutelano lo stesso bene giuridico (Cass. 17 novembre 1988, in Foro It. Rep. 1989 Voce evasione, n. 3);
- 2) per il modo con cui è stata formulata, la disposizione del quarto comma dell'art. 385 del c.p. è inapplicabile alla concreta fattispecie;
- 3) il ravvedimento attuoso dell'evaso, identico quanto agli effetti, viene favorevolmente valutato solo nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 385 del c.p.;
- 4) appare evidente la disparità di trattamento prevista dal legislatore in relazione al principio sancito dall'art. 3 della Costituzione;
- 5) l'eccezione di incostituzionalità sollevata al riguardo dal difensore dell'imputato non è, pertanto, manifestamente infondata ed è rilevante ai fini della decisione perché nel suo accoglimento deriverebbe l'applicabilità della pena richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 385 del c.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente che l'attenuante da esso prevista possa applicarsi al reato previsto dal terzo comma dello stesso articolo;

Sospende il giudizio per la rilevanza della questione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che questa ordinanza venga notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata alla Presidenza delle due Camere del Parlamento;

Manda alla cancelleria per l'esecuzione.

Chiari, addì 30 aprile 1991

Il pretore: BUTTICCI

93C0690

N. 343

*Ordinanza emessa il 21 aprile 1993 dal pretore di Brescia
nel procedimento civile vertente tra Assoni Daniele e I.N.P.S. ed altra*

Previdenza e assistenza sociale - Crediti per retribuzione in caso di insolvenza del datore di lavoro - Obbligo del Fondo di garanzia gestito dall'I.N.P.S. di sostituirsi al datore di lavoro insolvente nel pagamento delle tre ultime mensilità di retribuzione del lavoratore, a decorrere dall'entrata in vigore della norma impugnata - Mancata previsione della sussistenza dell'obbligo in questione anche per il periodo anteriore a detta data - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.

(D.-l. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2, sesto comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Nella causa r.g. n. 686/93, promossa da Assoni Daniele, elettivamente domiciliato in Brescia presso gli avv. li Mario Berruti e Pierluigi Gerardi, i quali lo rappresentano e difendono in forza di procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dal dott. proc. Vincenzo di Maio in unione con l'avv. Giovanni Melluso, procuratori per mandati alle liti a rogito del notaio Lupo di Roma del 7 giugno 1991 e del 17 dicembre 1986, con domicilio eletto nel proprio Ufficio di Avvocatura in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto, e contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, con domicilio eletto negli uffici della medesima avvocatura in Brescia, via Cefalonia 50, convenuto, nella pubblica udienza del 21 aprile 1993, ha pronunciato la seguente ordinanza;

Visto il decreto legislativo n. 80 del 27 gennaio 1992 e, in particolare l'art. 2, commi sesto e settimo e l'art. 4;

Visti gli artt. 81 e 3 della Costituzione;

Letti gli atti difensivi delle parti;

Considerato che nelle conclusioni la parte ricorrente chiede a questo pretore, previo accertamento e dichiarazione della responsabilità dello Stato italiano per la mancata e, comunque, ritardata attuazione della direttiva CEE n. 80/987, di condannare l'I.N.P.S. e per esso il Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982, in persona del suo legale rappresentante al pagamento in favore della parte attrice della somma di L. 2.562.022, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul totale rivalutato;

Rilevato che la difesa dell'I.N.P.S. ha eccepito e sostenuto, in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito e il difetto di legittimazione passiva dell'istituto, mentre, nel merito, ha affermato la nullità della domanda proposta nei confronti dell'I.N.P.S. per indeterminatezza dell'oggetto ed, inoltre, la sua infondatezza per prescrizione e, comunque, per carenza di prova;

Valutate le argomentazioni difensive svolte dall'Avvocatura dello Stato e le formulate conclusioni miranti ad ottenere, in via preliminare, la dichiarazione: 1) di nullità della domanda proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2) del difetto di legittimazione passiva della stessa Presidenza e 3) del difetto di competenza funzionale del pretore in funzione di giudice del lavoro e, infine, nel merito, il rigetto del ricorso;

Così argomenta:

L'art. 2, sesto comma del d.-l. 27 gennaio 1992, n. 80, dispone con assoluta chiarezza: «L'intervento del Fondo di garanzia previsto dalle disposizioni che precedono opera soltanto nei casi in cui le procedure indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo».

Nel comma successivo si afferma: «Per la determinazione dell'indennità eventualmente spettante, in relazione alle procedure di cui all'art. 1, comma primo, per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE n. 80/1987, trovano applicazione i termini, le misure e le modalità di cui ai commi primo, secondo e quarto. L'azione va promossa entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Nell'art. 4 si legge: «Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 1, 2 e 3, valutati in lire 125 miliardi per il 1992, in lire 130 miliardi per il 1993 e in lire 135 miliardi per il 1994, posti a carico del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297 del 1982, si provvede ai sensi dell'art. 2, ottava comma, della medesima legge. Per l'anno 1992 l'aliquota contributiva prevista da detto comma ottavo, è elevata dello 0,05% e per gli anni successivi si provvede a determinare l'aliquota sulla base dell'andamento gestionale del Fondo».

Poiché, come emerge senza possibilità di equivoco dall'esame delle norme sopra riportate, il Fondo è *ex lege* tenuto a sostituirsi all'insolvente datore di lavoro nel pagamento delle tre ultime mensilità di retribuzione solo e soltanto per le ipotesi previste nell'art. 1 del d.-l. n. 80/1992 verificatesi dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, mentre per il periodo precedente viene affermato l'obbligo del risarcimento del danno a carico dello Stato italiano, si presume, ma qui ricompare la tendenza del nostro legislatore a proporre enigmi e non certezza di diritto, per la tardiva recezione della direttiva CEE n. 80/1987, risulta chiaro, senza spazi, per diversa interpretazione, che non è in alcun modo previsto l'obbligo del risarcimento del danno a carico del Fondo di garanzia in relazione ai periodi precedenti l'entrata in vigore della predetta normativa.

Poiché, inoltre, nella normativa che qui si esamina, viene individuata la copertura finanziaria, art. 4 del decreto-legge n. 80/1992, esclusivamente per quanto concerne gli oneri a carico del Fondo di garanzia, mentre in relazione agli oneri ricadenti direttamente sullo Stato e, comunque, sicuramente non sul Fondo, dei quali si è già detto, non risulta prevista alcuna copertura finanziaria, le disposizioni relative risultano in assoluto contrasto con l'art. 81, ultimo comma della Costituzione della Repubblica italiana.

Unica conseguenza e soluzione possibile dovrebbe essere la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale del comma settimo dell'art. 2 del decreto-legge n. 80/1992 e la sua consequenziale cessazione di efficacia ai sensi dell'art. 136 della Costituzione.

Dovrebbe, ma non può essere.

Si consideri con attenzione: dall'abrogazione della suddetta disposizione discenderebbe la totale assenza di protezione giuridica per i soggetti interessati e, in via teorica, tutelati dalla medesima disposizione: tale evenienza determinerebbe una illegittima disparità di trattamento tra portatori di un medesimo diritto (il momento d'insorgenza

dello stesso non può infatti, avere rilievo discriminante), senza alcuna razionalità e, non deve essere dimenticato, contro la volontà stessa del legislatore, il quale, benché con strani artifici di tecnica legislativa, ha inteso, doverosamente, con la normativa citata dare rilievo e tutela anche alle situazioni giuridiche verificatesi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 80/1992, dando effettività ai diritti pregressi.

La dichiarazione d'incostituzionalità del settimo comma dell'art. 2 del decreto-legge n. 80 del 1992, benché ad un primo esame utile e necessaria, darebbe, dunque, strada ad una violazione ancora meno sopportabile della Costituzione, dal momento che, lo si è visto, comporterebbe l'assenza, per le situazioni verificatesi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 80/1992, di una previsione legislativa del diritto ad ottenere la prestazione da parte e del Fondo di garanzia e dello Stato italiano: così una, esatta in via astratta, dichiarazione di illegittimità del settimo comma per violazione palese dell'art. 81 della Costituzione, condurrebbe alla violazione dell'art. 3 della stessa Costituzione.

E che il verificarsi di tale violazione sia ipotesi più che concreta risulti evidente dalla semplice lettura delle argomentazioni difensive delle parti convenute, le quali, sotto diversi profili, ma con il medesimo fine di sfuggire ad ogni obbligo di legge — e ciò è tanto più grave per quanto concernente la posizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, organo per il quale giustizia e diritto dovrebbero essere ad ogni altra considerazione o esigenza prioritari — hanno tratto dalla sussistenza della violazione dell'art. 81 della Costituzione ragione ulteriore per negare il diritto vantato in giudizio dal ricorrente.

Non può ritenersi, pertanto, conforme a diritto la dichiarazione d'incostituzionalità del già più volte citato, settimo comma dell'art. 2 del decreto-legge n. 80/1992 per violazione dell'art. 81 della Costituzione, poiché, come detto, tale pronuncia determinerebbe, nell'ambito della normativa che qui si esamina e con specifico riferimento all'art. 2, comma sesto, l'emergere della, ben più grave, violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Sussiste, invece, la possibilità, con un semplice intervento di «chirurgia giuridica» della Corte costituzionale, di riportare nei confini della Costituzione la normativa che qui si esamina e di ripristinare, così, il diritto violato: risulta sufficiente a tal fine la dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 2, sesto comma, del decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 80, lasciando inalterato il resto delle disposizioni del suddetto decreto legislativo.

Infatti, l'abrogazione del sesto comma eliminerebbe i limiti dell'intervento del Fondo di garanzia, dei quali si è già detto, consentendo l'identico trattamento giuridico per tutte le situazioni ipotizzate legislativamente nel decreto-legge n. 80/1992 e, così, per tutti i soggetti interessati, mentre non sussisterebbe più alcuna violazione dell'art. 81 della Costituzione, giacché, per quanto concernente gli oneri a carico del Fondo, esiste, come sopra rilevato, la previsione legislativa della necessaria copertura finanziaria.

Giacché ai fini del decidere è essenziale avere certezza in ordine alla vigenza o meno dell'art. 2, comma sesto, del decreto-legge n. 80/1992 e poiché tale certezza può derivare solo da una decisione della Corte costituzionale, risulta necessario investire il giudice delle leggi della questione di costituzionalità come sopra precisata, essendone palese per le argomentazioni che precedono, senza necessità di altra superflua precisazione, la rilevanza nel giudizio.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 2, sesto comma, del decreto-legge n. 80 del 27 gennaio 1992, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio promosso da Assoni Daniele;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Disponendo la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla cancelleria per l'esecuzione.

Brescia, addì 21 aprile 1993

Il pretore: ONNI

Il collaboratore di cancelleria: MONDINI

N. 344

*Ordinanza emessa il 15 marzo 1993 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio
sul ricorso proposto da Giangrossi Alfredo contro il Ministero della difesa*

Impiego pubblico - Dipendenti militari dello Stato - Perdita del grado e automatica decadenza dal servizio permanente effettivo a seguito di condanna penale passata in giudicato - Omessa previsione di procedimento disciplinare - Irrazionalità della norma impugnata e violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'eguale trattamento degli amministratori pubblici (solo per i quali originariamente era prevista la sanzione della decadenza) e dei pubblici dipendenti (ai quali la sanzione è stata estesa mediante rinvio) nonostante la diversità di rapporto con la p.a. (servizio onorario per i primi e rapporto di servizio per i secondi) - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 971/1988.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15-*septies* e *octies*, aggiunto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1).
(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4219/92, proposto dal sig. Alfredo Giangrossi, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Barra, ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, lungotevere delle Navi n. 30, presso il sig. Giuseppe Mazzitelli, per procura a margine dell'atto di ricorso contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato per l'annullamento:

del provvedimento di cui è stato data notizia con nota del 2 ottobre 1992, prot. n. 5588/3190, a firma del comandante dell'undicesimo reggimento alpini, con il quale è stato comunicato al ricorrente «che, con d.m. n. 98 dell'8 settembre 1992, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stata disposta nei suoi confronti la seguente sanzione di stato: perdita del grado. In conseguenza, ella cessa dal servizio permanente ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, dal 31 gennaio 1992»;

di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 15 marzo 1993, il relatore pres. Raffaele Juso, ed uditi altresì l'avv. De Ruggiero, delegato dall'avv. Barra per il ricorrente e l'avv. dello Stato Aiello per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il sergente maggiore Alfredo Giangrossi, già sospeso precauzionalmente dall'impiego il 3 ottobre 1983 con d.m. n. 109 del 6 dicembre 1983, perché a carico dello stesso era stato emesso ordine di cattura per il reato di «concorso in peculato continuato ed aggravato» (sospensione confermata con successivo d.m. n. 128 del 7 novembre 1986), venne riassunto in servizio ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19.

Iniziato il procedimento disciplinare, è stata però disposta, con il provvedimento indicato in epigrafe, la perdita del grado e la cessazione dal servizio permanente, in applicazione dell'art. 1, quarto comma, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Nei confronti di tale atto si è gravato, con atto notificato il 18 novembre 1992 e depositato il 19 novembre 1992 il sig. Giangrossi; e di esso ne ha denunciato la illegittimità, e chiesto l'annullamento, con vittoria di spese, per i seguenti motivi:

I. -- Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1, quarto commi e seguenti, della legge n. 16/1992, in via subordinata ed alternativa illegittimità delle stesse disposizioni per contrasto con gli artt. 25 e 10 della Costituzione, in riferimento all'art. 7 della legge 4 agosto 1955, n. 84. Eccesso di potere legislativo e incompetenza.

a) La formulazione della norma comporta la esclusione della efficacia retroattiva per i pubblici dipendenti: infatti, fissata l'epoca di operatività all'atto dalla definitività della sentenza penale, l'istituto non avrebbe possibilità di applicazione, essendo la decisione divenuta irrevocabile in epoca precedente alla entrata in vigore della legge.

b) Qualora volesse ugualmente ritenersi l'estensione retroattiva, emergerebbero patenti violazioni di norme e principi costituzionali; ed in particolare:

la sanzione penale non viene irrogata con sentenza ma opera *ope legis*, e per mera dichiarazione dell'organo amministrativo, con violazione del primo comma dell'art. 25 della Costituzione;

l'efficacia retroattiva della norma viola anche l'art. 10 della Costituzione, in relazione all'art. 7 della legge 4 agosto 1955, n. 848, essendo la discrezionalità politica del legislatore limitata anche «dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciuto», che diventano definitivamente vincolanti laddove recepite con legge ordinaria; e pertanto le medesime sembrano acquisire, nella gerarchia delle fonti, un grado intermedio tra la disposizione statutaria e quella ordinaria; dal che la violazione dell'art. 7 della legge n. 848/1955 importerebbe una ipotesi di incompetenza del legislatore ordinario;

in qualche modo rimane altresì vulnerato il principio di cui all'art. 97 della Costituzione, laddove venga impedita la partecipazione alle funzioni pubbliche in conseguenza di sanzione applicata per fatti commessi in epoca precedente alla pubblicazione della legge;

non ultimo, la rigida applicazione della norma in esame appare elusiva dell'enunciato della Corte costituzionale (sentenza n. 971/1988), con la quale sono state dichiarate illegittime le norme che prevedevano la destituzione di diritto per i pubblici dipendenti.

II. — Eccesso di potere per perplessità, illogicità e contraddittorietà manifesta.

L'indispensabile gradualità, ivi compresa la misura massima sanzionatoria, importa che le valutazioni relative siano ricondotte alla naturale sede del procedimento disciplinare: viceversa l'amministrazione, senza alcuna plausibile ragione, ha abbandonato il procedimento ed applicato la massima sanzione senza contraddittorio, rifacendosi alla diversa normativa.

III. — Illegittimità per assoluta carenza di motivazione.

Il provvedimento impugnato manca di ogni giustificazione delle ragioni che hanno portato all'emanazione dello stesso; né vengono richiamate motivazioni contenute in altri documenti, così vanificandosi la possibilità di una corretta interpretazione che consenta all'interessato ed al giudice di poterne valutare adeguatamente la legittimità.

Si è costituita in giudizio l'intimata amministrazione che, con memoria depositata il 15 febbraio 1993, ha eccepito la infondatezza del ricorso nel merito, controdeducendo alle censure così come formulate.

Anche il ricorrente, con memoria depositata il 2 marzo 1993, ha ulteriormente illustrato le censure così come prospettate, insistendo nelle già rassegnate conclusioni.

All'udienza del 15 marzo 1993, uditi i difensori delle parti, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. — Il ricorso ha per oggetto il decreto con il quale il Ministro della difesa ha dichiarato decaduto, ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge n. 16 del 18 gennaio 1992, il ricorrente, sergente maggiore dell'esercito, in quanto condannato, e con sentenza passata in giudicato, ad anni uno e mesi sei di reclusione per concorso in peculato militare e per falso in atto pubblico.

2. — Di tale determinazione l'interessato denuncia la illegittimità, e ne chiede l'annullamento, affidando le sue doglianze a tre motivi di gravame, che possono così essere riassunti:

a) l'amministrazione ha adottato una sanzione, di natura penale, per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 16/1992;

b) una sanzione di tale gravità andava ricondotta nella naturale sede del procedimento disciplinare, laddove essa è stata adottata in modo automatico, per effetto del citato disposto legislativo;

c) comunque non si evince, né dal provvedimento impugnato, né dagli atti ad esso presupposti, la benché minima esternazione delle ragioni che hanno portato alla sua emanazione.

In ogni caso, afferma il ricorrente, laddove la norma di cui all'art. 1, quarto comma, della legge n. 16/1992 dovesse essere intesa nel senso della sua retroattività, la medesima sarebbe incostituzionale, in quanto in contrasto con gli artt. 25, 10 e 97 della Costituzione, nonché con i principi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 971/1988, che ha dichiarato illegittime le norme che prevedevano la destituzione di diritto dei pubblici dipendenti.

3. — L'amministrazione intimata, formalmente costituita in giudizio, ha dedotto la infondatezza del ricorso nel merito, osservando, in sostanza, che la decadenza prevista dalla norma in questione non costituirebbe ulteriore effetto penale della sentenza di condanna, ma rappresenterebbe solo un rimedio di carattere amministrativo, rispetto al quale la pronuncia del giudice penale assume rilievo come mero fatto storico, a prescindere dalla data del suo passaggio in giudicato; per cui, in presenza di sentenza di condanna divenuta irrevocabile, la decadenza andrebbe ricondotta agli atti «necessitati»; il che escluderebbe, per ciò stesso, ogni margine di discrezionalità da parte dell'amministrazione.

4. — Tale essendo la posizione delle parti, non può il collegio non rilevare come ogni questione vada ricondotta nell'ambito di applicazione del più volte citato quarto comma della legge n. 16/1992, dalla cui puntuale applicazione trova la sua origine e la sua stessa ragion d'essere il provvedimento impugnato; la stessa infatti commina la decadenza senza il preventivo esperimento di alcun procedimento disciplinare, per cui alcuna motivazione l'amministrazione doveva dare a riguardo; e comunque il suo ambito di applicazione risulta dal fatto stesso costituito dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

5. — Preliminari allora ad ogni indagine sul merito della vicenda appaiono le eccezioni di legittimità sollevate dall'interessato: eccezioni che, quindi, si appalesano rilevanti al fine del decidere il merito della controversia; e ciò atteso che, laddove la norma *de qua* dovesse essere cancellata dalla scena giuridica, le censure, così come dedotte andrebbero guardate ed esaminate sotto un'ottica del tutto diversa.

La disamina della fattispecie, peraltro, presuppone una puntualizzazione di carattere generale sulla più esatta valenza da conferire alla «decadenza», così come è stata concepita dal legislatore del 1992, che ha introdotto modifiche in tal senso alla legge 19 marzo 1990, n. 55; anche perché una superficiale lettura di essa potrebbe far sorgere il dubbio che, attraverso tale previsione, sia stato reintrodotta, sia pure sotto altro *nomen*, la destituzione automatica dichiarata incostituzionale dalla ben nota sentenza n. 971/1990.

È indubbio, rileva il collegio, che i due istituti presentano alcuni aspetti analoghi, anche e soprattutto ove si consideri che, per effetto della loro applicazione, il soggetto colpito da esse viene allontanato, e definitivamente, dall'ufficio.

Ma ciò non toglie che tra esse esistono, tuttavia rilevanti diversità.

Ed invero la destituzione di diritto (e prima della declaratoria della sua incostituzionalità), era stata sempre considerata vera e propria sanzione disciplinare; laddove la decadenza costituisce, in sostanza, vera e propria conseguenza necessitata di una oggettiva condizione di inidoneità all'impiego.

E senza considerare poi che, nel sistema disciplinare vigente, la destituzione viene irrogata all'esito di una apposita valutazione discrezionale; la decadenza è la conclusione diretta ed immediata relativa a fattispecie penali ben più specifiche e rilevanti; per cui è fuori di dubbio che, in ordine ad essa, il legislatore del 1992 ha chiaramente ritenuto di escludere la benché minima possibilità, in capo all'amministrazione, di ogni mediazione discrezionale.

Appare chiaro allora come lo scopo del legislatore del 1992 non è stato quello di istituire una nuova sanzione, o comunque integrare la preesistente normativa penale, allo scopo di rendere più efficaci le funzioni repressive, preventive e dissuasive; ma ha inteso perseguire uno scopo che si colloca nei più generali principi della tutela dell'azione amministrativa, collocata nell'ambito dell'imparzialità e del buon andamento, avendo essa ritenuto che determinati fatti criminosi, per la loro natura e per la loro gravità, giustificano *ex se* una presunzione di assoluta inidoneità morale a permanere nell'impiego di chi di essi sia stato protagonista.

Così ricondotta a questione nel suo alveo più *naturaler*, alla sentenza penale di condanna (e come del resto ha ben osservato la difesa erariale nella memoria depositata il 15 febbraio 1993) non può essere riconosciuto se non valore di mero fatto storico, presupposto per l'applicazione del provvedimento di decadenza, che è — e non potrebbe essere altrimenti — un vero e proprio atto amministrativo.

Da ciò la conseguenza che ad un tale presupposto non può essere riconosciuta rilevanza nel momento in cui è sorto, atteso che esso si esaurisce puramente e semplicemente con la sua esistenza.

Se tale allora è la fattispecie normativa, ad essa non può essere opposto né il dettato del secondo comma dell'art. 25 della Costituzione, attenendo esso alla sola normativa penale; né l'art. 11 delle c.d. preleggi che, in quanto di valore e forza di legge ordinaria, può ben essere derogata da norme di pari grado, quale è quella di cui si discute.

6. — Manifestamente infondata appare allora la prima questione di legittimità costituzionale, così come prospettata dal ricorrente; e del pari infondata si appalesa la ulteriore denuncia di violazione dell'art. 10 della Costituzione.

Ma proprio le considerazioni che precedono appaiono idonee al collegio di sollevare, e d'ufficio, dubbi sulla costituzionalità della norma in esame.

Come si è visto più sopra, tra la vecchia destituzione di diritto dichiarata incostituzionale e la decadenza prevista nella legge n. 16/1992, oltre che le diversità accennate, vi sono indubbi punti di contatto, se non addirittura simiglianze quanto meno sospette; per cui non appare irrazionale ritenere che il legislatore abbia, sotto certi aspetti, inteso far rivivere il precedente istituto.

Di ciò peraltro si è reso conto lo stesso Consiglio di Stato (cfr. i pareri della prima sezione n. 879/1992 e dell'adunanza generale del 30 novembre 1992), che si è posto lo stesso quesito; ed ha precisato che, in presenza di una tale situazione normativa, si porrebbe il problema di stabilire se siano più rilevanti le diversità o le simiglianze.

Sia comunque di fatto — e qui val la pena di ribadirlo — che l'art. 1, comma 4-*octies* della legge n. 16/1992, ha, in sostanza, introdotto una sorta di provvedimento espulsivo di carattere automatico, atteso che, al verificarsi del presupposto costituito dalla sentenza passata in giudicato, ciò fa venir meno, e per ciò stesso, il rapporto d'impiego, restando così da un lato preclusa all'autorità amministrativa ogni concreta possibilità sia di valutare, attraverso il filtro del procedimento disciplinare, i fatti e le circostanze sulle quali l'evento delittuoso si è fondato; sia di graduare la sanzione disciplinare a quanto concretamente accertato; dall'altro viene impedito all'interessato di esporre, nelle opportune sedi amministrative, e prima che la decadenza venga dichiarata o disposta, le sue ragioni e difese.

Si rammenti, a tal proposito, che l'art. 85 del t.u. n. 3/1957 venne, con la ridetta sentenza n. 971/1990, dichiarato incostituzionale sul presupposto che «l'ordinamento appare vieppiù orientato verso la esclusione di sanzioni rigide avulsa da un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto anche nel campo disciplinare»; e che «l'indispensabile gradualità sanzionatoria importa, ivi compresa la misura massima destitutiva che le valutazioni relative siano ricondotte alla naturale sede di valutazione», e cioè attraverso un idoneo procedimento disciplinare che assicuri sia all'interessato, sia all'amministrazione, e rispettivamente, la necessaria garanzia di difesa e la possibilità di adeguare la sanzione alla gravità del fatto commesso.

7. — Ne restano allora vulnerati, ad avviso del collegio, sia l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, per essere stato, in sostanza, inibito all'interessato il diritto di esporre le sue ragioni a difesa nella sua naturale sede, e prima che gli venga comminata la sanzione; sia i principi di imparzialità e di buon andamento, ai quali, a norma dell'art. 97 della Carta costituzionale deve essere ispirata l'azione della pubblica amministrazione, per la sproporzione che potrebbe determinarsi tra fatto commesso e sanzione irrogata.

8. — L'automatica risoluzione del rapporto d'impiego, così come concepito dalla norma in esame, potrebbe essere altresì in disarmonia con l'art. 3 della Costituzione; e ciò per due ordini di considerazioni.

Innanzitutto detto automatismo contrasta con i criteri di coerenza e ragionevolezza, sui quali, si badi bene, il giudice delle leggi ha basato la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 85 del t.u. n. 3/1957; e ciò posta l'inadeguatezza della sanzione con il caso concreto.

A parte ciò, la violazione appare, ad avviso del collegio, vieppiù palese ove si consideri che la norma *de qua* ha parificato, ai fini della decadenza, coloro che coprono cariche pubbliche ai pubblici dipendenti; e ciò con la irrazionale conseguenza che, se per i primi è giustificato un maggior rigore, atteso il mandato fiduciario ad essi conferito dal corpo elettorale; una tale situazione non è dato rinvenire per i secondi, per i quali la vigente normativa contenuta nella legge n. 19/1990 — emanata, si badi bene, per effetto di una puntuale pronuncia della Corte costituzionale — prevedeva sempre e comunque l'esperimento di rituale procedimento *ad hoc* quale presupposto per la valutazione, nella sua sede naturale, delle conseguenze amministrative dei reati commessi.

9. — Al fine della decisione del presente ricorso, allora, appaiono dunque rilevanti, e non manifestamente infondate, le questioni di legittimità costituzionale come sopra indicate.

Va pertanto disposta la sospensione del giudizio e rimessa la questione alla Corte costituzionale, perché si pronunci a proposito.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi septies ed octies della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata a tutte le parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 1993.

Il presidente rel.: Juso

Il consigliere: RULLI

Il consigliere: Pozzi

93C0692

N. 345

Ordinanza emessa il 21 ottobre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 giugno 1993) dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Fiorito Gabriella contro il comune di Quiliano

Impiego pubblico - Dipendenti civili dello Stato - Decadenza dal servizio a seguito di condanna penale passata in giudicato - Omessa previsione di procedimento disciplinare per graduare la sanzione amministrativa alla gravità del reato - Irrazionalità della norma impugnata che sotto diverso *nomen iuris* reintroduce, secondo il giudice *a quo*, l'istituto della destituzione automatica dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 971/1988.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1, comma quarto-*octies*).
(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2041/90 proposto da Fiorito Gabriella rappresentata e difesa dall'avv. L. D'Arienzo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. G. Lucifredi in Genova, via S. Lorenzo, 21/5, ricorrente, contro il comune di Quiliano, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. L. Cocchi e domiciliato presso il suo studio in Genova, via Macaggi, 21/5, resistente, per ottenere l'annullamento:

a) del provvedimento del sindaco di Quiliano prot. n. 60 del 22 ottobre 1990, recante sospensione cautelare dal servizio e dallo stipendio della ricorrente fino alla conclusione del procedimento disciplinare iniziato nei suoi confronti;

b) della deliberazione della g.m. di Quiliano n. 542 del 23 ottobre 1990, con la quale la suddetta giunta delibera di applicare alla ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione con decorrenza 26 aprile 1983, inizio della sospensione cautelare dal servizio e dallo stipendio, conformemente alla proposta della commissione di disciplina formulata con delibera dell'8 ottobre 1990;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione comunale resistente;

Visto l'esito negativo della istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati avanzata nel corso del giudizio;

Viste le memorie prodotte dalla parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 21 ottobre 1992 la relazione del primo referendario Roberto Pupilella;

Uditi altresì l'avv. Luigi D'Arienzo per la ricorrente e l'avv. Luigi Cocchi per il comune di Quiliano;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorso in oggetto è volto ad ottenere l'annullamento dei provvedimenti, meglio in epigrafe indicati, con i quali la ricorrente, *ex* ragioniere del comune di Quiliano, è stata prima sospesa dal servizio e successivamente destituita in esito

ad un procedimento disciplinare instaurato a seguito del rinvio a giudizio e della successiva definizione di una vicenda penale risalente all'anno 1983 che ha visto la ricorrente rea confessata dei reati di cui agli artt. 81, 314 e 476 del cp.

Il ricorso articolato in sette distinti motivi di censura, rivolge i primi tre avverso il provvedimento di sospensione cautelare mentre i successivi quattro motivi sono invece volti a dimostrare la illegittimità del provvedimento di destituzione.

Questi i motivi posti a sostegno del ricorso:

1) violazione di legge.

Il motivo lamenta la violazione dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, che avrebbe impedito all'amministrazione di assumere un nuovo provvedimento di sospensione cautelare dal servizio essendo ormai trascorsi oltre cinque anni dalla prima sospensione emessa in attesa della pronuncia penale, termine che la norma indicata considera insuperabile tanto da comportare la revoca di diritto di tale sospensione;

2) incompetenza dell'organo deliberante.

Il motivo afferma l'incompetenza del sindaco ad emanare il provvedimento di sospensione posto che il regolamento organico del comune all'art. 77 negherebbe tale competenza nel caso di sospensione determinata da gravi motivi e non dalla pendenza di un procedimento penale nel caso di specie esaurito all'atto di assunzione del provvedimento di sospensione discusso;

3) violazione di legge.

Posto che la sospensione della ricorrente durava da diversi anni il nuovo provvedimento di sospensione, da qualificarsi quale proroga delle precedenti, doveva essere autorizzato dal Prefetto ai sensi dell'art. 77 del citato regolamento organico;

4) violazione di legge.

Il motivo rivolto avverso l'atto di destituzione lamenta la violazione dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, che stabilirebbe rigidi termini di decadenza per l'inizio, la prosecuzione e la conclusione del procedimento disciplinare che non potrebbe protrarsi oltre novanta giorni dal momento in cui risulti iniziato, termine che risulterebbe essere stato violato nella fattispecie qui considerata;

5) violazione di legge.

La censura lamenta la violazione dell'art. 87 del regolamento organico affermando di non aver potuto prendere visione degli atti del procedimento disciplinare;

6) violazione di legge.

Il motivo si fonda sulla presunta violazione dell'art. 87 regolamento organico risultando nel caso di specie mancare la deliberazione del c.c. o della g.m. di sottoporre la dipendente a procedimento disciplinare come invece prescritto dalla norma in questione mentre nel caso di specie il sindaco avrebbe avocato a sé tale competenza.

7) violazione di legge.

La composizione della commissione di disciplina sarebbe illegittima perché composta secondo una normativa non più in vigore in quanto sostituita dall'art. 51, decimo comma della legge 8 giugno 1990, n. 142.

L'amministrazione resistente, regolarmente costituita contestava in apposito controricorso tutte le censure avanzate nella impugnativa ed entrambe le parti provvedevano a depositare apposita memoria finale a sostegno delle rispettive tesi difensive.

Fissata l'udienza di merito per il 21 ottobre 1992, la causa, dopo ampia discussione, veniva trattenuta per la decisione.

DIRITTO

In via preliminare il collegio ritiene di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, così, come modificato dall'art. 1, comma *quinquies*, *septies* ed *octies* della legge n. 16 del 18 gennaio 1992, per la rilevanza e la non manifesta infondatezza che l'adozione di tale ultima disciplina riveste nel caso di specie.

Quanto alla rilevanza della questione il tribunale osserva che i reati per i quali la ricorrente è stata riconosciuta colpevole (peculato e falso materiale) rientrando tra quelle ipotesi per le quali la legge n. 46/1992 commina la sanzione della decadenza d'ufficio dall'impiego.

Il ricorso, d'altro canto, è volto a censurare la procedura d'irrogazione della sanzione della destituzione, così come disciplina dalla legge 7 febbraio 1990, n. 19, che prevede l'obbligo per l'amministrazione di sottoporre il ricorrente a procedimento disciplinare, normativa che risulterebbe ormai inapplicabile alla fattispecie in questione.

Pertanto, l'eventuale accoglimento del ricorso, sulla base della errata interpretazione da parte del comune della vecchia disciplina, comporterebbe per la ricorrente, la conseguenza della applicazione dell'istituto della decadenza automatica introdotto dalla nuova legge.

Pare infatti al collegio che le norme *de quibus* siano applicabili anche ad eventi precedenti la loro adozione.

Tale interpretazione, condivisa dal Consiglio di Stato (parere sez. prima n. 879/1992), trova radice nella considerazione, da un lato della natura non penale delle norme in oggetto, non coperta dalla riserva assoluta di cui all'art. 25 della Costituzione, dall'altro, dalla considerazione che scopo del legislatore della legge n. 16/1992, sembra essere la tutela della p.a. nonché della sua imparzialità e del suo buon andamento.

La decadenza costituirebbe perciò la conseguenza di una presunzione assoluta di inidoneità morale a ricoprire un ufficio pubblico, dalla quale deriverebbe la perdita di un requisito essenziale per il mantenimento del rapporto d'impiego con l'amministrazione.

I reati commessi dalla ricorrente costituiscono inoltre indice di una indubbia gravità della condotta essendo direttamente legati alle funzioni svolte per il comune ed anzi agevolati dalla posizione ricoperta nell'amministrazione, il che giustificherebbe l'applicazione della normativa di cui alla legge n. 16/1992.

Quanto alla non manifesta infondatezza, questa rileva sotto più profili.

La disposizione sospettata d'illegittimità costituzionale (art. 1, comma quarto-*quinquies* ed *octies*), sembra infatti reintrodurre con un diverso *nomen iuris* (decadenza anziché destituzione) l'automaticità di tale pronuncia in conseguenza della condanna definitiva per i reati contemplati nella legge n. 16/1992.

Tale automaticità era stata dichiarata incostituzionale dalla Corte con la sentenza n. 971/1988, che aveva ritenuto violati i criteri di coerenza e ragionevolezza desumibili dall'art. 3 della Costituzione, non potendo l'amministrazione valutare autonomamente la gravità della condotta del dipendente in riferimento alle singole fattispecie concrete (gravità del reato, concessione della sospensione condizione della pena etc.) in presenza di una condanna penale.

Tali considerazioni, già oggetto di altre ordinanze alla Corte (n. 684 e n. 694 del 1992), sono vieppiù rilevanti nel caso di specie che costituisce l'esempio più macroscopico di violazione dei propri doveri di ufficio e può quindi essere utilizzato come parametro di riferimento per la Corte per chiarire se vi sia spazio, nel nostro ordinamento, in determinate ipotesi, per il ritorno a sanzioni rigide che prescindano da un accertamento e da una graduazione della sanzione attraverso lo svolgimento di un apposito procedimento amministrativo.

In conclusione, va riconosciuta la rilevanza, ai fini della decisione del ricorso in esame e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sopra indicata.

Deve conseguentemente disporsi la sospensione del presente giudizio, e la rimessione della questione all'esame della Corte costituzionale, giusta l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale, dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, così come modificato dall'art. 1, comma quarto-octies della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui, in caso di condanna passata in giudicato per una dei reati indicati nel primo comma, prevede la decadenza dal servizio dei pubblici dipendenti di cui al precedente comma quarto-septies;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992.

Il presidente: LAZZERI

Il consigliere: PETRUZZELLI

Il primo referente estensore: PUPILELLA

N. 346

Ordinanza emessa il 20 novembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 giugno 1993) dalla commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Penna Elsa contro l'intendenza di finanza di Torino

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Rendite vitalizie corrisposte a ex parlamentari ed ex giudici della Corte costituzionale - Assoggettamento ad imposta in percentuale ridotta (60%) - Mancata previsione di eguale trattamento per le pensioni corrisposte al personale del pubblico impiego - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio di capacità contributiva.

(D.-L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 2-*bis*, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso n. 92/960 presentato il 13 gennaio 1992 (avverso s/rif su i. rimb. Irpef, trat. fine rapp.) da Penna Elsa, residente a Torino in via Tenivelli n. 12, contro l'Intendenza di finanza di Torino;

Letti gli atti;

Sentita la contribuente, presente personalmente: nessuno è intervenuto in rappresentanza dell'intendenza di finanza di Torino;

Udito il relatore Causo dott. Giglio;

RITENUTO IN FATTO

Ricorso proposto dalla signora Penna Elsa avverso il silenzio rifiuto dell'intendenza di finanza di Torino all'istanza di rimborso dell'Irpef applicata sull'intera somma corrispostale a titolo di trattamento di quiescenza, senza aver potuto beneficiare dell'abbattimento del 40% dell'imponibile, così come invece è previsto dalla legge per le pensioni a favore dei parlamentari e di altre categorie equiparate.

E poiché la contribuente ritiene discriminatorio detto trattamento nei confronti di tutti gli altri pensionati, violando gli artt. 3 e 53 della Costituzione, considerato il silenzio rifiuto dell'intendenza di finanza di Torino all'istanza di rimborso dell'Irpef in misura maggiore di quanto previsto dall'art. 2-*bis* del d.-l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, solleva eccezione di incostituzionalità con riferimento agli artt. 3 e 5 della Costituzione in relazione all'art. 2-*bis* del d.-l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con legge 27 aprile 1989, n. 154.

La Commissione ritiene rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità sollevata dalla contribuente.

P. Q. M.

La Commissione sospende la decisione e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Torino, addì 20 novembre 1992

Il presidente: DAMIANO

N. 347

Ordinanza emessa l'8 novembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 giugno 1993) dalla commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Lavarini Paolo Giulio contro l'intendenza di finanza di Torino

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Rendite vitalizie corrisposte a ex parlamentari e categorie equiparate - Assoggettamento ad imposta in percentuale ridotta (60%) - Mancata previsione di eguale trattamento per tutti gli altri pensionati - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio di capacità contributiva.

(Legge 27 aprile 1989, n. 154, art. 2, comma 6-bis).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso n. 90/134 presentato il 23 ottobre 1990 (avverso Manc/Min. rimb. num. racc. del 12 maggio 1990, Irpef, 1988-89 da Lavarini Paolo Giulio residente a Torino in via Cimabue n. 5/B, contro l'intendenza di finanza di Torino;

Letti gli atti;

Sentito il contribuente;

Udito il relatore dott. Sergio Viara;

RITENUTO IN FATTO

Trattasi di ricorso avverso silenzio rifiuto dell'intendenza di finanza relativamente ad una istanza di rimborso di Irpef per il 1988 e per il 1989.

Il ricorrente, andato in pensione con la qualifica di maresciallo maggiore aiutante carabinieri, in conseguenza di quanto stabilito dall'art. 2, comma 6-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 che prevede che la ritenuta Irpef sui vitalizi erogati dalla Camera dei deputati, dal Senato, ecc., in dipendenza della cessazione dalle cariche e dalle funzioni, si applichi solo sul 60% del loro ammontare, chiede la riliquidazione delle denunce dei redditi presentate per il 1988 per il 1989 essendo la sua situazione da assimilarsi e quella indicata dalla legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa commissione, pur riconoscendo la legittimità delle attese del ricorrente nelle eccezioni di merito sollevate, poiché non esiste allo stato attuale una norma che possa equiparare il vitalizio del soggetto a quelli previsti dal secondo comma dell'art. 24 e del penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. n. 600/1973, ritiene di dover esaminare preliminarmente la questione di costituzionalità sollevata dal contribuente in relazione all'art. 2, comma 6-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui non ricomprende tra i destinatari di detta norma la pensione corrisposta al personale del pubblico impiego, per violazione degli articoli 3 e 53, primo comma, della Costituzione.

L'introduzione di detta norma ha riservato, in pratica, un trattamento privilegiato ad una ristretta cerchia di contribuenti, nella fattispecie ex parlamentare ed ex giudici della Corte costituzionale, per i quali viene abbattuto il 40% del reddito imponibile annuo assoggettabile ad Irpef.

Le giustificazioni a sostegno di tale agevolazione se restano valide per il periodo in cui questi contribuenti sono nell'esercizio delle loro funzioni e pertanto si fanno carico di non indifferenti spese conseguenziali, vengono totalmente meno al cessare della carica. Da ciò deriva che il trattamento impositivo sulla pensione non può più essere preferenziale rispetto agli altri contribuenti.

Si fa presente, inoltre, a confermare dell'esistenza del problema, che la commissione tributaria di primo grado di Biella ha condiviso i dubbi di illegittimità e che in data 26 marzo 1991 è stato predisposto il disegno di legge n. 2722, Senato della Repubblica volto ad abrogare il comma 6-*bis* dell'art. 2 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, che è all'origine della controversia.

P. Q. M.

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda la segreteria di notificare l'ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio ed al Presidente dei due rami delle Camere.

Torino, addì 8 novembre 1991

Il presidente: CODAGNONE

Il relatore: VIARA

93C0695

N. 348

Ordinanza emessa il 29 aprile 1993 dal pretore di Perugia nel procedimento civile vertente tra Arborio Rigano Angela Maria ed altri e Verdacchi Antonio

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Operatività di diritto in caso di trattative senza esito, per un nuovo canone - Impossibilità per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessità propria - Lesione dei principi di tutela della proprietà privata.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 11, comma 2-*bis*, e legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., art. 42).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 775/1993 r.g. aff. cont. promossa da Arborio Rigano Angela Maria e Arborio Mario, attori, rappresentanti e difesi dal dott. proc. Angelo Frioni e presso lo stesso domiciliati in Perugia, via Alessi n. 32, contro Verdacchi Antonio, convenuto, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Migliosi e presso lo stesso domiciliato in Perugia, via dei Priori n. 84.

Oggetto: non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-*bis*, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all'art. 42 della Costituzione della Repubblica italiana. Questione sollevata d'ufficio.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza 13 aprile 1993, ritenuto che:

a) gli attori hanno intimato sfratto per finita locazione al convenuto relativamente all'immobile sito nella via Carlo Pisacane n. 22/a, di questa città allegando la scadenza contrattuale già verificatasi il 31 marzo 1993. Il convenuto si è opposto alla convalida dello sfratto non contestando la scadenza contrattuale come indicata dagli attori, ma invocando l'applicazione alla fattispecie dell'art. 11, comma II-*bis*, della legge n. 359/1992 secondo cui, venendo a scadere il contratto di locazione in data successiva all'entrata in vigore della legge e non trovando le parti accordo circa il nuovo canone, il contratto è automaticamente prorogato di due anni dalla scadenza pattizia;

b) sussistono elementi di prova che effettivamente si sono svolte trattative tra le parti riguardo al nuovo canone, e che tali trattative non hanno avuto esito positivo, dal che consegue che questo pretore non può decidere la causa senza decidere circa l'applicabilità alla fattispecie della legge di cui sopra;

c) non è infondato il dubbio circa la illegittimità costituzionale di tale legge sulle seguenti considerazioni:

1) non può sussistere dubbi circa il fatto che il legislatore, coll'imporre una proroga forzata del contratto di locazione, appone un limite alla proprietà privata degli immobili, privando il proprietario della facoltà di farne liberamente uso per due anni dopo la scadenza del contratto stesso;

2) i limiti alla proprietà privata debbono essere correlati, secondo l'art. 42 della Costituzione, ad un vantaggio per l'utilità generale, in armonia col principio che assegna alla proprietà una funzione anche di carattere sociale;

3) nella specie non vede questo Pretore quale interesse di carattere generale intenda soddisfare la legge di cui qui si discute, né in proposito sembra ancora lecito allegare una pretesa situazione di emergenza abitativa che il legislatore invoca anche più volte all'anno da circa mezzo secolo e che autorevolmente la Corte costituzionale ha ormai da vari anni escluso (Corte costituzionale n. 108/1986), ed ha escluso con riguardo ad una legge, la n. 118/1985, che per certi profili era meno punitiva di quella in esame per il proprietario, in quanto gli assegnava un aumento di canone e gli dava la facoltà di riavere l'immobile per le esigenze proprie e della propria famiglia (art. 1 n. 9-bis);

4) da taluni giudici di merito si è creduto di ravvisare un pubblico interesse nella opportunità di evitare un passaggio traumatico dal regime vincolistico ad uno di sostanziale libertà della contrattazione e quindi nella particolarità della situazione che avrebbe imposto il ricorso alla proroga: ma tale tesi non sembra sostenibile. Infatti la legge in esame lungi dall'aver introdotto una libertà nella contrattazione, che significa libertà nel canone e nella durata del contratto, ha solo concesso la facoltà di derogare al canone massimo di legge contro una durata di otto anni della locazione, bilanciando la misura del canone con la eccezionale durata e stabilità del rapporto: nessun impatto traumatico, quindi, che esigesse un sacrificio del locatore, ma solo possibilità di un nuovo assetto delle posizioni dei contraenti;

5) inoltre, ove pure, per assurdo, il preteso «traumatico impatto» avesse a verificarsi, non si vede per qual motivo ne dovrebbe fare le spese esclusivamente il locatore e non anche il conduttore: in altri termini se la proroga era destinata ad indurre le parti a concludere un patto in deroga alla disciplina dell'equo canone, non si poteva, per ottenere questo fine, far pressione con l'arma della proroga su una sola delle parti, ma occorreva, in omaggio ai richiamati principi di cui all'art. 42 della Costituzione, far gravare su entrambe le parti del rapporto il peso del meccanismo che a quel patto doveva indurle; diversamente unilaterale ed eccessivo si manifesta il sacrificio, che sembra porsi fuori e contro quei principi;

P. Q. M.

Promuove di ufficio il giudizio di costituzionalità dell'art. 11, comma II-b del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge n. 359 in relazione all'art. 42 della Costituzione, essendo la questione non manifestamente infondata;

Ordina che a cura della cancelleria di questo ufficio la presente ordinanza sia comunicata alle parti, nonché al signor Presidente del Consiglio dei Ministri e ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il processo e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Perugia, addì 29 aprile 1993

Il pretore: SALVI

93C0696

N. 349

Ordinanza emessa l'11 maggio 1993 dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Demoro Maurizio e l'A.M.T. di Genova

Previdenza e assistenza sociale - Assistenza al figlio nel primo anno di vita - Padre e madre lavoratori - Diritto all'astensione facoltativa dal lavoro per i primi sei mesi - Estensione al padre, lavoratore subordinato, in alternativa alla madre, solo se anche la madre è lavoratrice subordinata e non se, invece, è (come nel caso) lavoratrice autonoma - Disparità di trattamento basata sul sesso - Deteriore trattamento delle lavoratrici autonome rispetto a quelle subordinate - Violazione dei principi di protezione della famiglia, dell'infanzia e della maternità anche nel lavoro.

(Legge 9 dicembre 1977, n. 907, art. 7).

(Cost., artt. 3, 29, secondo comma, 30, 31, secondo comma, e 37).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa *ex art. 700 del c.p.c.* promossa da Demoro Maurizio nei confronti di A.M.T. di Genova;

PREMESSA IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso *ex art. 700 del c.p.c.* depositato in cancelleria il 14 aprile 1993 Demoro Maurizio premesso di essere coniugato con Arata Maura, di professione commerciante, e di essere divenuto padre di una bambina in data 4 gennaio

1993, lamentava che l'A.M.T. (Azienda municipalizzata trasporti di Genova) di cui era dipendente aveva respinto la sua istanza di poter usufruire di un periodo di astensione facoltativa parzialmente retribuita ex art. 7 della legge n. 903/1977 onde accudire la figlia neonata.

Chiedeva che il pretore ordinasse in via d'urgenza all'A.M.T. di ammetterlo alla fruizione del predetto beneficio.

Il pretore disponeva la comparizione delle parti per l'udienza del 5 maggio 1993 a cui si costituiva l'A.M.T. che resisteva alla domanda del Demoro eccependo la carenza del presupposto del diritto all'astensione facoltativa dal servizio che, a suo dire, era rappresentato dallo *status* di lavoratrice subordinata in capo alla consorte del ricorrente.

Il pretore, sentito il ricorrente, si riserva di decidere.

Sciogliendo la riserva il pretore svolge le seguenti

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

1. — L'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) estende al padre lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro per sei mesi nel primo anno di vita del figlio e il trattamento economico per il periodo di astensione previsti per la madre lavoratrice dagli artt. 7 e 15, secondo comma, della legge n. 1204/1971. Gli oneri posti a carico del padre lavoratore che intende esercitare tale diritto dai secondo e terzo comma dello stesso art. 7 e la circostanza che la norma riconosce al padre il diritto di astensione «in alternativa alla madre lavoratrice» indicano in modo inequivocabile che il padre lavoratore può fruire del diritto in esame solo se anche il coniuge e lavoratrice subordinata.

La madre lavoratrice subordinata invece può fruire del diritto di cui si discute in ogni caso (sempre che non intende rinunciare a favore del marito lavoratore) indipendentemente dall'attività svolta dal coniuge (artt. 1 e 7 della legge n. 1204/1971).

2. — Ritiene il pretore che tale disciplina sia di dubbia costituzionalità in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, 31, secondo comma, e 37 della Costituzione.

3. — Sotto un primo profilo la disciplina sopra richiamata realizza una disparità di trattamento basato sul sesso, la madre coniugata con un lavoratore autonomo può godere del beneficio in parola che invece è negato al padre coniugato con una lavoratrice autonoma. La Corte costituzionale ha riconosciuto (sentenza n. 179/1993) che la differenza di sesso non giustifica più alla luce della evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, una rigida distinzione dei ruoli tra genitori per quanto riguarda l'assistenza dei figli. La disparità di trattamento sopra descritta non sembra dunque giustificata.

4. — Il superiore interesse del bambino ad avere garantita nel primo anno di vita la presenza di quello dei due genitori che sia meglio in grado di assisterlo risulta compromesso dalla disciplina in oggetto. Tale interesse esige infatti che i genitori possano scegliere chi fra loro debba momentaneamente sospendere la propria attività lavorativa per dedicarsi al figlio e che tale scelta sia adottata con esclusione riguardo alle esigenze del bambino (v. sentenza Corte costituzionale n. 179/1993). Nel caso in esame invece la scelta della madre come colei che dovrà dedicarsi al figlio è imposta dall'impossibilità per il padre di ottenere la sospensione dal lavoro.

5. — Ciò sembra al pretore determinare una ulteriore violazione dell'art. 3 della Costituzione questa volta in riferimento al trattamento peggiore delle lavoratrici autonome rispetto a quello riservato alle lavoratrici subordinate quando entrambe siano coniugate con un lavoratore subordinato.

Mentre le seconde, in caso di maternità, possono scegliere — d'accordo con il marito — di non sospendere l'attività lavorativa senza per questo arrecare nocumento al figlio (che potrà essere accudito dal padre) le prime sono costrette a sospendere o a ridurre l'attività lavorativa (o a sacrificare i diritti del figlio). Ritiene il Pretore che non possano venire in considerazione in senso contrario alla fondatezza della questione le diversità relative alle due situazioni, rispettivamente della lavoratrice subordinata e di quella autonoma, poiché nel caso in esame (a differenza di quello preso in considerazione nella sentenza n. 181/1983 della Corte costituzionale) non si tratta di estendere norme previste per il lavoro subordinato a quello autonomo ma di equiparare il lavoratore subordinato alla lavoratrice subordinata.

6. — La questione costituzionale così prospettata è rilevante nel giudizio in corso, dalla sua risoluzione dipende infatti la decisione sul ricorso presentato dal Demoro.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 907, nella parte in cui riconosce al padre lavoratore il diritto all'astensione facoltativa del lavoro per sei mesi nel primo anno di vita del bambino solo nell'ipotesi in cui anche il coniuge sia lavoratrice subordinata per violazione degli artt. 3, 29, secondo comma, 30, 31, secondo comma, e 37 della Costituzione;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sospende il giudizio in corso.

Genova, addì 11 maggio 1993

Il pretore: VIGORRI

93C0697

N. 350

Ordinanza emessa il 1º aprile 1993 dal pretore di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, nel procedimento penale a carico di Iaiunese Armando

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Testimonianze rilevanti ai fini del giudizio - Testi indiziati del reato di falsa testimonianza - Obbligo di immediata trasmissione degli atti al p.m. - Lamentata omessa previsione della facoltà per il giudicante di sospendere il procedimento in attesa dell'esito del giudizio di falsità - Denunciata impossibilità di corretto esercizio della funzione giurisdizionale.

(C.C.P. 1988, art. 207, secondo comma).

(Cost., art. 101).

IL PRETORE

Ritenuto necessario sollevare d'ufficio questione di costituzionalità con riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 207, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà per il giudicante di sospendere il dibattimento nell'ipotesi in cui la decisione debba fondarsi su dichiarazioni testimoniali in ordine alle quali si prospetti la configurabilità del reato di cui all'art. 372 del c.p., apparendo necessario un previo accertamento di tale ultimo reato in funzione di una corretta definizione del procedimento in corso;

OSSERVA

Nel procedimento penale nei confronti di Iaiunese Armando, costui è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di lesioni volontarie, commesso in Reggello, nella notte del 15 febbraio 1990, ai danni di Bigazzi Giancarlo, sulle cui dichiarazioni rese, qualche giorno dopo i fatti alla p.g., nel corso delle indagini preliminari, si basa l'ipotesi accusatoria, avendo in quella sede la persona offesa affermato di essere stato aggredito e colpito con pugni e calci da Iaiunese Armando.

Senonché, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, la persona offesa, esaminata come teste, ha mutato tale versione, dichiarando che aveva erroneamente indicato nella persona dell'imputato il proprio aggressore, giacché, a seguito di un proprio ripensamento, aveva individuato il proprio aggressore nella persona del fratello dell'imputato (Iaiunese Franco).

I testi Chapius e Sorelli, esaminati anch'essi in sede dibattimentale, hanno affermato che la sera del fatto vi fu una lite tra Bigazzi Giancarlo e Iaiunese Franco; in particolare, il teste Sorelli, ha dichiarato «Quando io dissi ai carabinieri che la lite nella discoteca era avvenuta tra Iaiunese Armando e Bigazzi Giancarlo, commisi un errore nel senso che volevo dire che la lite era avvenuta tra Iaiunese Franco e Bigazzi Giancarlo, proprio perché non conoscevo il nome di Iaiunese Franco; mi spiego: pensavo che Iaiunese Franco, l'autore della lite, si chiamasse Iaiunese Armando».

In ordine alle dichiarazioni rese dai suindicati testi, il p.m. ha potuto procedere a rituali contestazioni, solo con riferimento a quelle rese dal teste persona offesa, Bigazzi Giancarlo, non essendo in possesso, con riferimento agli altri testi, di dichiarazioni rese dagli stessi nel corso delle indagini preliminari ed idonee ad essere utilizzate per le contestazioni ai sensi dell'art. 500 del c.p.p.

Il p.m. d'udienza ha quindi richiesto la trasmissione degli atti al suo ufficio, onde valutare le posizioni Bigazzi, Chapius e Sorelli, con riferimento al reato di cui all'art. 372 del c.p.

In ordine a tale richiesta, il secondo comma dell'art. 207 del c.p.p., mentre prevede l'obbligo del giudice, il quale ravvisi indizi del reato di cui all'art. 372 del c.p., di trasmettergli i relativi atti, non prevede, peraltro, la facoltà per il giudice di sospendere il procedimento in attesa dell'accertamento sul reato di falsa testimonianza; per tal modo il giudice è «costretto» a porre a fondamento della propria decisione, dichiarazioni testimoniali non veritiere.

Nel caso in questione, l'accertamento in ordine alla effettiva sussistenza in ordine al reato di cui all'art. 372 del c.p., appare assolutamente necessario ai fini della definizione corretta del presente procedimento.

Le dichiarazioni rese infatti dal Bigazzi ai carabinieri, nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per la contestazione e, quindi, acquisite al fascicolo del dibattimento, non possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermate, perché:

1) non sussistono altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità: gli altri testi escussi, in ordine ai quali si prospetta un'ipotesi di «falsa testimonianza» hanno affermato che a colpire il Bigazzi sia stato proprio l'aiunese Franco e non l'aiunese Armando, come invece sostenuto dalla stessa persona offesa, nel corso delle indagini preliminari, cosicché a questo giudicante non pare possa trovare applicazione il quarto comma dell'art. 500 del c.p.p.:

2) non sono emersi sicuri elementi per poter affermare che il testimone Bigazzi sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché deponesse il falso, né risultano altre situazioni che, in qualche modo, ne abbiano potuto compromettere la genuinità dell'esame (deve infatti escludersi che le dichiarazioni del teste siano state dettate da un qualche motivo di paura di ritorsioni per il semplice fatto che, pur vanificando l'originaria accusa verso l'odierno imputato, il teste ha rivolto analoga accusa al fratello di questo, appartenente a quello stesso ambiente dal quale potrebbe sortire un qualche motivo deterrente ad affermare il vero); ne consegue che non può trovare applicazione neppure il quinto comma dell'art. 500 del c.p.p.

In ordine alle dichiarazioni rese in dibattimento dai testi Chapius e Sorelli, il p.m. non ha proceduto a formali contestazioni, non possedendo nel suo fascicolo precedenti dichiarazioni a tal fine utilizzabili; senonché le dichiarazioni di costoro, apparendo quanto meno confuse e in parte, contraddittorie, appaiono suscettibili di approfondimento nel senso prospettato dal p.m. al fine di procedere all'accertamento sulla loro falsità.

Appare infatti evidente che, qualora si dovesse accertare che tali dichiarazioni siano false, ben diverso sarebbe l'esito del presente procedimento, che, invece, allo stato degli atti dovendosi immediatamente definire, a prescindere dall'accertamento sulla falsità dei suindicati testi, inevitabilmente finirebbe con l'assoluzione dell'imputato.

In definitiva la questione di costituzionalità dell'art. 207, secondo comma, del c.p.p. in relazione all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, appare per certo rilevante nel caso concreto.

La questione di costituzionalità prospettata risulta già rilevata dal tribunale di Savona (presidente Caterina Fiumanò) con analoga ordinanza di rimessione alla Corte in data 7 febbraio 1990.

Su tale ordinanza la Corte costituzionale non si è pronunciata, rimandando al giudice *a quo* di precisarne la rilevanza in concreto alla luce delle modifiche apportate, nelle more di quel giudizio, all'art. 500 del c.p.p. sia con la sentenza Corte costituzionale n. 24/1992 sia con il d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Senonché, nel caso esaminato da questo giudicante, per le ragioni esposte nella narrazione del fatto, l'art. 500 del c.p.p., così come novellato con i suindicati interventi della Corte costituzionale e legislativi, mantiene ferma la rilevanza in concreto della questione di costituzionalità che si intende sollevare.

Questa, per i motivi correttamente illustrati nella citata ordinanza del tribunale di Savona, appare «non manifestamente infondata».

Nel codice di procedura penale del 1930 il problema dell'incidenza del reato di falsa testimonianza sul giudizio in corso era risolto nel secondo e terzo comma dell'art. 458, prevedendosi la possibilità, per il giudicante, di scegliere tra la prosecuzione del dibattimento, nonostante la pendenza del giudizio sulla falsità (secondo comma) e il rinvio del dibattimento nell'ipotesi in cui apparisse assolutamente necessario attendere il giudizio sulla falsità (terzo comma).

È pur vero che la Corte di cassazione, con interpretazione consolidatasi in diverse pronunce (v., per tutte, Cass., sezione quinta, 24 marzo 1972; Cass. sezione quarta, 14 gennaio 1972), ebbe modo di chiarire che fra procedimento per il reato di falsa testimonianza e quello in cui essa è stata commessa non intercorre un rapporto di pregiudizialità, ma solo un rapporto di «influenza», cioè un rapporto che attiene alla valutazione della prova nel procedimento dal quale quello di falsa testimonianza è scaturito: in tal caso il rinvio del procedimento è rimesso al prudente criterio discrezionale del giudice, qualora lo ravvisi assolutamente necessario e che, d'altra parte, la decisione per il procedimento per falsa testimonianza non costituisce un «presupposto» rispetto al procedimento in occasione del quale la falsità fu commessa, facendone discendere il corollario che il giudicato relativo al procedimento sulla falsità non vincola il giudizio relativo al procedimento principale.

Non può, tuttavia, trascurarsi di sottolineare quanto fosse consona quella scelta normativa al principio del libero convincimento del giudice allorché le sue libere valutazioni dovessero necessariamente richiedere, proprio sotto il profilo, per così dire psicologico, di formazione di un corretto giudizio; un previo accertamento sulle false dichiarazioni del teste; cosicché, molto opportunamente, era stata creata per il giudicante una «facoltà» di soprassedere alla decisione in attesa di chiarire quale dovesse essere la versione testimoniale rispondente al vero e sulla base di essa decidere.

Nel vigente codice di procedura penale, tale facoltà è stata eliminata, imponendosi, comunque, al giudice di definire il giudizio, pur nella sussistenza di seri dubbi in ordine alla genuinità delle dichiarazioni testimoniali raccolte.

Nessuno spazio, infatti, al riguardo consente il secondo comma dell'art. 207 del c.p.p., secondo il quale «con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall'art. 372 del codice penale, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti».

Per tal modo viene, di fatto, impedito al giudice di porre a fondamento della propria decisione una serena ricostruzione dei fatti alla luce di prove effettivamente attendibili, rimanendo seriamente condizionato il proprio convincimento da dichiarazioni testimoniali, passibili di essere considerate come false; ne consegue un esito processuale, che, per certo, non può considerarsi frutto di un «libero convincimento» del giudicante, per il quale di fronte a due soluzioni entrambe possibili, a seconda che il teste abbia detto il falso od il vero, deve adottare quella che prescindendo dall'accertamento della falsità; cosicché, le uniche prove raccolte potranno al più, in assenza di altri elementi, valutarsi come «inattendibili», discendendone le relative conseguenze sull'esito del processo, laddove un contrario risultato potrebbe ottenersi sulla base di un accertata falsità dei testi.

Tale situazione porta, in definitiva, il giudice a rimanere necessariamente assoggettato a quelle ricostruzioni del fatto fornite dal teste, apparso «falso» senza avere alcuna possibilità di incidere su di esse, pur nella sussistenza di un grave impasse nella formazione logica del proprio ragionamento.

Non è dubbio che una soluzione normativa, come quella racchiusa nel secondo comma dell'art. 207 del c.p.p., dalla quale scaturisca tale situazione di stallo nell'*iter* di formazione della prova e del conseguente giudizio sulla responsabilità penale, attenui in misura grave il principio della soggezione del giudice alla sola legge, che finisce per essere travolto dall'obbligo per il giudicante di definire il giudizio sulla base non di una prova, ma di un fatto penalmente illecito (falsa testimonianza), producendo, nel caso in esame, l'ulteriore conseguenza di emettere necessariamente una sentenza di assoluzione, che si configura in termini del tutto diversi dalla sentenza di assoluzione a seguito di giudizio nel quale manchi ovvero sia contraddittoria la prova sulla responsabilità dell'imputato.

È fuor di dubbio, infatti, che la soggezione, peraltro doverosa, del giudice alla legge si esprime, in materia probatoria, pure nel porre a fondamento delle proprie decisioni prove formatesi in modo corretto, cioè conformi alle prescrizioni legali; vi è certo un ambito di «libero» convincimento, ma questo deve pur sempre formarsi entro la legalità.

Nella situazione prospettata, in cui il giudice abbia a disposizione solo dichiarazioni sulle quali nutra un sospetto di falsità, non vi è una prova legalmente formata, ma solo un elemento di significato equivoco, potendo qualificarsi il suo contenuto sia come falso sia come vero e, nel dover prescindere dal relativo accertamento, tale equivoco elemento necessariamente finisce con l'identificarsi in un'ipotesi di «mancanza di prova»; si perviene, per tal modo, al risultato paradossale di decidere sulla base di elementi di dubbia liceità con la conseguente profonda alterazione del rapporto tra il giudice e la legge, dalla quale il primo si allontana in ragione del suo obbligo di definire, comunque, il giudizio.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità di trasmissione immediata del verbale di udienza al p.m. e di sospensione del dibattimento in attesa del giudizio sulla falsa testimonianza, qualora ciò sia necessario per la definizione del giudizio in corso, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.

Pontassieve, addì 1^o aprile 1993

Il pretore: MAZZOTTA

93C0698

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla ordinanza del tribunale di Trani n. 222 del 30 giugno 1992
(Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - n. 21 del 19 maggio 1993)

Nell'intestazione dell'ordinanza citata in epigrafe, riportata alla pagina 51 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Ordinanza emessa il 30 giugno 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 aprile 1989) ...». leggasi: «Ordinanza emessa il 30 giugno 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 aprile 1993) ...».

93C0716

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCTA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.



* 4 1 1 1 1 0 0 2 7 0 9 3 *

L. 6.500